Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

345ª seduta pubblica (pomeridiana)
mercoledì 3 marzo 2010

Presidenza del vice presidente Chiti

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* VII-XXVIII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-83

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 85-157

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 159-202

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO . . . . . *Pag.* 1

SENATO

Composizione 1

DISEGNI DI LEGGE

Discussione ed approvazione:

(1167-B) ***Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PRESIDENTE 2, 5, 6
CASTRO *(PdL), relatore* 2, 5
SALTAMARTINI *(PdL), relatore* 5

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 6

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B:

* ICHINO *(PD)* 6
MORANDO *(PD)* . . . . . *Pag.* 7
PARDI *(IdV)* 9, 14
GIULIANO *(PdL)* 10
INCOSTANTE *(PD)* 11
PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)* 11
CARLINO *(IdV)* 11
MARAVENTANO *(LNP)* 15
ADAMO *(PD)* 17
SACCOMANNO *(PdL)* 19

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 21

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B:

SALTAMARTINI *(PdL), relatore* . . . 21, 32, 33 e *passim*
CASTRO *(PdL), relatore* . . . . . 23, 29, 35 e *passim*
VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali* . . . . . 24, 29, 32 e *passim*
CARLINO *(IdV)* 26, 27, 29
ROILO *(PD)* 27, 31
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 28, 29, 31 e *passim*
BASSOLI *(PD)* 28
GIAMBRONE *(IdV)* 30, 36
CURSI *(PdL)* 31
NEROZZI *(PD)* 33, 35
PARDI *(IdV)* 34
CASSON *(PD)* 39
GHEDINI *(PD)* 40

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 28, 30, 35 e *passim*

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 43

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B:

SALTAMARTINI *(PdL), relatore* 44
SACCOMANNO *(PdL)* 44

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali* . . . . . *Pag.* 44, 45, 54 e *passim*
CASTRO *(PdL), relatore* . . . . . 45, 54, 58 e *passim*
* ICHINO *(PD)* 46, 53, 62
INCOSTANTE *(PD)* . . . . . 46, 47, 48 e *passim*
ROILO *(PD)* 47
TREU *(PD)* 48, 51, 54
SACCONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali* 50, 51, 53
GIAMBRONE *(IdV)* . . . . . 54, 58, 59 e *passim*
BOSONE *(PD)* 56
CARLINO *(IdV)* 57, 60
GHEDINI *(PD)* 57
* BASTICO *(PD)* 61
RUSCONI *(PD)* 62, 63
BALDASSARRI *(PdL)* 64
GARAVAGLIA Mariapia *(PD)* 64, 65
SBARBATI *(PD)* 65
FRANCO Vittoria *(PD)* 69, 70
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 46, 47, 48 e *passim*

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 71

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B:

PRESIDENTE . . . . . 71, 72, 76 e *passim*
CASTRO *(PdL), relatore* 71
VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali* 72
PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)* 72
CARLINO *(IdV)* 76
VALLI *(LNP)* 78
* ICHINO *(PD)* 78
GIULIANO *(PdL)* 81
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 82

SUI LAVORI DEL SENATO. COMMISSIONI PERMANENTI, AUTORIZZAZIONE ALLA CONVOCAZIONE

PRESIDENTE 82
CASOLI *(PdL)* 82

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 4 MARZO 2010 83

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE 1167-B

Articolo 1 ed emendamenti 85
Articolo 2, emendamenti e ordine del giorno 86
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati 90
Articoli da 3 a 5 ed emendamento 91
Articolo 6 . . . . . *Pag.* 94
Articoli 7 e 8 95
Articoli 9 e 10 96
Articoli da 11 a 13 97
Articolo 14 ed emendamento 98
Articoli da 15 a 19 99
Articolo 20, emendamenti e ordine del giorno 102
Articolo 21 e ordine del giorno 105
Articolo 22, emendamenti e ordine del giorno 108
Articolo 23 113
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati 114
Articoli da 24 a 26 114
Articoli 27 e 28 117
Articolo 29 120
Articoli 30 e 31 ed emendamenti 121
Articolo 32 ed emendamenti 129
Articolo 33 131
Articolo 34 133
Articolo 35 136
Articoli 36 e 37 137
Articoli da 38 a 40 138
Articoli da 41 a 43 139
Articolo 44 141
Articoli 45 e 46 ed emendamenti 141
Articoli 47 e 48, emendamenti e ordine del giorno 145
Articolo 49 ed emendamenti 156
Articolo 50 157

ALLEGATO B

INTERVENTI

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Carlino sul disegno di legge n. 1167-B 159
Dichiarazione di voto del senatore Valli sul disegno di legge n. 1167-B 162
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Ichino sul disegno di legge n. 1167-B 164
Integrazione all'intervento del senatore Giuliano in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 1167-B 168

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 170

CONGEDI E MISSIONI 189

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione . . . . . *Pag.* 189

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 189

GOVERNO

Trasmissione di documenti 189

GARANTE DEL CONTRIBUENTE

Trasmissione di atti 190

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria degli enti . . . . . *Pag.* 190

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 82

Apposizione di nuove firme a mozioni 191

Interrogazioni 193

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 191

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CHITI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nonché in analogia al parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella circoscrizione Estero, ripartizione Europa, a seguito delle dimissioni del senatore Nicola Paolo Di Girolamo, ha riscontrato che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali all'interno della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Raffaele Fantetti.

Da atto alla Giunta di questa comunicazione e proclama senatore Raffaele Fantetti. Avverte che da oggi decorre nei confronti del nuovo proclamato il termine di 20 giorni per presentare eventuali reclami.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1167-B) ***Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

CASTRO, *relatore*. La Camera dei deputati ha apportato al testo approvato dal Senato interventi mirati e selettivi. In particolare, la modifiche all'articolo 31 hanno cambiato il regime di entrata in vigore delle norme su arbitrato e conciliazione e hanno valorizzato il ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché delle parti sociali. Un'altra modifica è stata introdotta in materia di apprendistato: si tenta di intercettare i casi di diserzione dell'obbligo scolastico consentendo ai giovani interessati di anticipare di un anno, al compimento del quindicesimo anno d'età, l'accesso all'apprendistato funzionale all'espletamento dell'obbligo scolastico. Altri interventi hanno riguardato l'articolo 1, con cui è stato introdotto un criterio di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori usuranti; all'articolo 2 sono state apportate modifiche formali al fine di recepire l'avvenuta separazione del Ministero della salute da quello del lavoro e delle politiche sociali ed è stata sottolineata l'autonomia funzionale del casellario degli infortuni; all'articolo 4 è stata soppressa la previsione che le controversie sono rimesse alla giurisdizione del giudice ordinario. All'articolo 21, in materia di pari opportunità, si è specificato che le misure che devono introdurre le pubbliche amministrazioni non devono essere onerose per la finanza pubblica e anche agli articoli 42 e 43 è stata introdotta la clausola diretta a evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; infine, all'articolo 46 è stato ridotto da 36 a 24 mesi il termine per l'attuazione delle deleghe relative agli ammortizzatori sociali, al lavoro femminile, all'apprendistato, ai servizi per l'impiego ed agli incentivi per l'occupazione. Invita quindi ad esprimere un giudizio positivo sul provvedimento in esame che tenta di risolvere i problemi originati dalla crisi economica internazionale adottando un approccio globale alle sue conseguenze sul mondo del lavoro.

Inoltre, grazie alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, la certezza del diritto diventa strumento di coesione sociale. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

SALTAMARTINI, *relatore*. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sulle materie di competenza della Commissione affari costituzionali si configurano quali aggiustamenti di carattere formale e semantico. In particolare, non sono state apportate modifiche di rilievo alla previsione che concerne il conferimento di una delega legislativa al Governo per la ristrutturazione del sistema previdenziale ed assistenziale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto comprensivo «Nicola Pecorelli» di Domicella, in provincia di Avellino, presenti nelle tribune. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

ICHINO *(PD)*. Avanza una questione pregiudiziale con riferimento ad un problema estremamente grave, nato probabilmente da un equivoco in cui è caduta la Camera dei deputati quando ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 412 del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di controversie nel pubblico impiego. È possibile che chi ha inserito tale articolo facesse riferimento al vecchio articolo 412 che riguardava la conciliazione, mentre con la nuova numerazione il nuovo articolo 412 tratta dell'arbitrato. Se questa norma non viene modificata si stabilisce che l'arbitro può occuparsi di controversie che evidentemente non possono essergli conferite, riguardando l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca di incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale e le indennità di fine rapporto. In tali ambiti l'arbitro potrà addirittura disapplicare gli atti amministrativi. Ciò contrasta in particolare con l'articolo 97 della Costituzione che stabilisce il principio dell'accesso agli uffici pubblici per concorso. *(Applausi dal Gruppo PD).*

MORANDO *(PD)*. Sostiene la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Ichino perché le disposizioni contenute all'articolo 31, comma 8, che introducono la risoluzione arbitrale delle controversie nella pubblica amministrazione, rischiano di determinare conseguenze finanziarie molto gravi. Come ha riconosciuto la Commissione bilancio nel parere espresso, la normativa potrebbe infatti determinare conseguenze potenzialmente devastanti per la finanza pubblica dal lato della spesa corrente primaria. Per questo appare opportuno apportare una modifica, anche se ciò renderà ne-

cessario un ulteriore passaggio alla Camera. Questi temi dovrebbero preoccupare il Governo perché disposizioni siffatte rischiano di vanificare gli effetti della riforma della pubblica amministrazione voluta dal ministro Brunetta. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

PARDI *(IdV)*. Concorda con le argomentazioni del senatore Morando e rileva che la modifica dell'articolo 412 del codice di procedura civile, disposta dall'articolo 31, altera in modo sostanziale l'assetto dei rapporti di lavoro. Introducendo la possibilità di utilizzare l'arbitrato per la risoluzione delle controversie di lavoro, infatti, vengono affievolite le garanzie dei lavoratori, in nome della dominante ideologia liberista.

GIULIANO *(PdL)*. La clausola arbitrale, presente anche nei contratti collettivi, è utile a sveltire le procedure e a risolvere in modo più celere i contenziosi e non mira certo ad affievolire le garanzie dei lavoratori. Inoltre, la norma è perfettamente conforme alla Costituzione e l'estensione dell'arbitrato al settore pubblico non comporta particolari problemi: le obiezioni sollevate dai senatori Morando e Ichino, infatti, riguardano una possibile patologia nell'applicazione della normativa, che dunque non può mettere in discussione la legittimità della normativa stessa. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Con votazione seguita da controprova, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge la questione pregiudiziale presentata dal senatore Ichino.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Pur essendo presenti in Aula al momento della votazione, lui e la senatrice Giai non hanno potuto esprimere il proprio voto.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

CARLINO *(IdV)*. Le modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati, pur non essendo di particolare rilevanza, peggiorano un provvedimento incoerente e criticabile sotto vari aspetti. In particolare, la norma che prevede la possibilità di assolvere all'obbligo scolastico attraverso lo svolgimento dell'apprendistato abbassa in modo surrettizio l'età minima in cui è consentito abbandonare gli studi. Si tratta dunque di una norma irrazionale e anacronistica, che va in controtendenza rispetto agli altri Paesi europei, costituendo un ulteriore handicap nel conseguimento degli obiettivi previsti dal Trattato di Lisbona in materia di riduzione della dispersione scolastica ed un impoverimento culturale e professionale per i giovani italiani. Destano inoltre perplessità le deleghe al Governo in materia di lavori usuranti e di ammortizzatori sociali, dal momento che gli effetti della crisi economica rendono urgente l'applicazione del Protocollo sul *welfare*. È paradossale l'articolo 20 del provvedimento, che garantisce l'impunità ai militari che avrebbero dovuto vigilare sulla salute dei propri

sottoposti a bordo del navigli di Stato. Infine l'articolo 31, introducendo una sorta di arbitrato obbligatorio e a pagamento, risulta gravemente lesivo dei diritti dei lavoratori, tanto da costituire di fatto un aggiramento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PARDI *(IdV)*. L'articolo 20 introduce una norma incoerente con il resto del provvedimento, volta a sollevare dalle responsabilità giudiziarie alcuni militari di alto rango, rinviati a giudizio per la mancata tutela dei marinai loro sottoposti, imbarcati su navi contaminate dall'amianto. Dunque il Governo, invece di difendere la salute dei militari italiani dai rischi causati dall'esposizione all'amianto o all'uranio impoverito, interviene per difendere le gerarchie militari che non hanno protetto in modo adeguato la salute dei propri sottoposti. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

MARAVENTANO *(LNP)*. Il provvedimento, che giunge migliorato dalla Camera dei deputati, contiene importanti e positive innovazioni riguardanti i rapporti di lavoro pubblico e privato. In particolare vanno citate la norma che introduce il principio della necessaria rappresentatività e del radicamento sul territorio delle organizzazioni sindacali e l'articolo 19, che riconosce la specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che si auspica possa essere prodromico ad un suo inserimento nel comparto sicurezza. Tra i miglioramenti operati dall'altro ramo del Parlamento vanno citate le modifiche volte a sottolineare l'autonomia funzionale del casellario degli infortuni dell'INAIL e la delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale dei Vigili del fuoco, finalizzata ad equiparare il trattamento dei volontari a quello dei vigili in servizio permanente. Infine, la norma che prevede la possibilità di soddisfare l'ultimo anno dell'istruzione dell'obbligo attraverso l'apprendistato, lungi dall'incentivare la dispersione e l'abbandono scolastico, costituirà un valido ponte formativo con la realtà del mondo del lavoro. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

ADAMO *(PD)*. Ricorda che il Gruppo ha espresso critiche su diversi aspetti del disegno di legge: le norme sono eterogenee e non corrispondenti al titolo; i criteri per l'accesso alla quiescenza anticipata con riferimento ai lavori usuranti sono insufficientemente definiti; la delega in materia di sicurezza sul lavoro è generica; per quanto riguarda le controversie di lavoro, l'estensione dell'ambito di applicazione dell'arbitrato e del giudizio di equità indebolisce la tutela dei lavoratori; la proroga per esercitare la delega in tema di ammortizzatori sociali, politiche attive per il lavoro e pari opportunità è un indice preoccupante del disinteresse del Governo per la materia. Particolarmente criticabile è la norma introdotta al comma 8 dell'articolo 48 la quale, prevedendo che l'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di apprendistato, appare fondata sulla confusione tra obbligo scolastico e diritto-dovere alla formazione. L'abbandono scolastico non si contrasta avallando una concezione riduttiva della scuola e varando norme regressive, che riducono i livelli di istruzione, deresponsabi-

lizzano la scuola media e scaricano sulle aziende il problema della dispersione scolastica. Auspica quindi che venga approvato l'ordine del giorno che rinvia l'esecuzione di questa misura per meglio approfondire le soluzioni da offrire ai ragazzi che abbandonano la scuola. *(Applausi dal Gruppo PD).*

SACCOMANNO *(PdL)*. Esprime apprezzamento per l'introduzione in Senato nella precedente lettura dell'articolo 22 che equipara il trattamento relativo al limite massimo di età per la permanenza in servizio dei dirigenti dei medici ospedalieri al trattamento del personale medico universitario. L'obiettivo della norma è quello di favorire maggiori sinergie tra il Servizio sanitario nazionale e l'università, valorizzando professionalità mature e migliorando l'assistenza ai pazienti. La disposizione non danneggia i giovani, se si considera la lunga durata del periodo di formazione e specializzazione necessario all'esercizio della professione medica. Resta invece irrisolto il problema di raccordare la norma con quanto disposto dall'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che l'amministrazione pubblica possa a sua discrezione mandare in pensione il personale al raggiungimento di 40 anni di contribuzione: concorda quindi con i contenuti dell'ordine del giorno G22.100. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta gli studenti dell'istituto tecnico industriale statale «Albert Einstein» di Potenza presenti in tribuna. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime vivo apprezzamento per la disciplina recata dall'articolo 19 che, ai fini della tutela economica, pensionistica e previdenziale, riconosce la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale specificità non potrà essere ignorata dalle prossime leggi finanziarie. La maggioranza ed il Governo si impegneranno, inoltre, per snellire la procedura per il riconoscimento e l'indennizzo di patologie che hanno origine nell'attività militare o di polizia.

CASTRO, *relatore*. Le norme sull'apprendistato non indeboliscono l'obbligo scolastico, così come le norme sulla conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro non affievoliscono le tutele dei lavoratori, né mirano ad eludere l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: in un periodo di crisi economica, in cui vacillano certezze e paradigmi di pensiero

consolidati, tali norme valorizzano l'autonomia delle parti sociali e rafforzano la coesione sociale secondo la prospettiva tipica di un'economia sociale di mercato. Per quanto riguarda l'apprendistato, la legge Biagi ha introdotto novità rilevanti all'impostazione classica dell'istituto: oggi esistono tre apprendistati diversi e quello cui hanno fatto riferimento alcuni dei senatori intervenuti è funzionale all'espletamento del dovere di istruzione ed assomiglia poco alla classica configurazione dell'istituto. Ribadita la vigenza dell'obbligo scolastico fino a 16 anni, si tratta infatti di intervenire sulle situazioni di difficoltà scolastica per ricondurre i ragazzi in un percorso regolare di formazione. L'opposizione ha dato un contributo rilevante alla stesura del disegno di legge: confida perciò nella possibilità di un'intesa, dopo le elezioni regionali, in ordine agli interventi da realizzare sul mercato del lavoro per rilanciare l'economia del Paese. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il prolungato *iter* del disegno di legge ha certamente nuociuto all'organicità di un provvedimento che ha tuttavia il merito di affrontare questioni di cruciale importanza per un migliore funzionamento del mercato del lavoro. Il problema dell'abbandono scolastico deve essere affrontato secondo una prospettiva realistica anziché in base a schemi ideologici: le norme sull'apprendistato non abbassano la soglia dell'obbligo scolastico ma valorizzano un istituto che, introdotto dalla legge Biagi, non ha ancora espresso appieno le sue potenzialità, tentando di reinserire in un circuito virtuoso coloro che abbandonano il mondo della scuola. Anche le norme tese a valorizzare l'autonomia delle parti sociali, lungi dal derivare da un'impostazione individualista, sono coerenti con i principi dell'economia sociale di mercato e con una cultura tesa a valorizzare il protagonismo del mondo del lavoro. I problemi della disoccupazione e della sottoccupazione vanno affrontati con interventi sul mercato del lavoro e sul *welfare* capaci di superare logori schemi novecenteschi. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Sbarbati).*

BAIO, *segretario*. Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Procede all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passa all'esame dell'articolo 1 *(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).*

CARLINO *(IdV)*. Illustrando l'emendamento 1.2 esprime un giudizio positivo sull'attuazione della delega relativa ai lavori usuranti, ma destano perplessità i criteri di priorità individuati per la liquidazione dei trattamenti pensionistici. Propone quindi di commisurare il diritto al pensionamento anticipato alla durata dell'attività usurante, anziché alla data di presentazione della domanda.

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti in esame.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Concorda con il relatore.

ROILO *(PD)*. Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 1.1, che sostituisce il criterio burocratico della data di presentazione della domanda con il criterio più logico della durata dell'attività usurante, ribadisce la propria contrarietà alla norma che condiziona il godimento di un diritto riconosciuto – il pensionamento anticipato per lavori usuranti – alle disponibilità finanziarie.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2.

Il Senato approva l'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 *(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute).*

BASSOLI *(PD)*. L'articolo 2 contiene delle deleghe al Governo molto ampie e poco circostanziate in riferimento ai criteri e ai principi direttivi. L'emendamento 2.1 è volto pertanto a limitare tali deleghe e, in particolare, ad evitare che venga annullata l'autonomia di alcuni enti pubblici che fanno capo al Ministero della salute.

CARLINO *(IdV)*. Illustra l'emendamento 2.2, volto a far sì che non venga limitata l'autonomia di alcuni enti che vigilano sull'applicazione della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

CASTRO, *relatore*. Invita a ritirare l'emendamento 2.3 e l'ordine del giorno G2.100 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Concorda con il relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD) e dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.1 e 2.2.

ROILO *(PD)*. Interviene in dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.4, sottolineando che l'INAIL è un ente assicurativo e non un istituto di ricerca e che pertanto non dovrebbe avere competenza

esclusiva ad emanare direttive all'ISPESL in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.4.

CURSI *(PdL)*. Ritira l'emendamento 2.3.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.100 è decaduto per assenza del proponente.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. L'articolo 3 del testo approvato dal Senato *(Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)* è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 3 (Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)*, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato, e l'articolo 4* (Misure contro il lavoro sommerso)*, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 *(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)*, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, e del relativo emendamento.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 5.1 ed approva l'articolo 5.

Il Senato approva l'articolo 6 (Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)*, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli 7 ed 8, corrispondenti agli articoli 8 e 9 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 9 (Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009)*, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, e l'articolo 10* (Disposizioni in materia

di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)*, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli 11, 12 e 13, corrispondenti agli articoli 12, 13 e 14 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati. Passa all'esame dell'articolo 14 *(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)*, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 14.1.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 14.1 ed approva l'articolo 14.

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, corrispondenti agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passa all'esame dell'articolo 20 *(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51)*, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato.

NEROZZI *(PD)*. L'articolo 20 indebolisce ulteriormente la tutela dei lavoratori pubblici, in gran parte militari, vittime di malattie a causa dell'esposizione all'amianto, dopo che già nel decreto-legge di proroga delle missioni internazionali è stata approvata una norma che solleva i militari dalla responsabilità a titolo di colpa in caso di mancata attuazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La politica dovrebbe farsi carico dei problemi di questi lavoratori e non diminuire le tutele nei loro confronti. L'emendamento 20.1 propone pertanto di sopprimere l'articolo 20, mentre gli emendamenti 20.3, 20.5 e 20.6 introducono delle modifiche al testo a vantaggio dei militari ammalatisi. Se tali emendamenti venissero respinti, è auspicabile almeno l'accoglimento di un ordine del giorno in materia, di cui annuncia la presentazione unitamente al senatore Tofani. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PARDI *(IdV)*. Illustra l'emendamento 20.2, volto a sopprimere l'articolo 20, e l'emendamento 20.4, che, oltre a modificare il comma 1, aggiunge un ulteriore comma recante disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori a bordo del naviglio di Stato. Si associa al senatore Nerozzi nell'auspicare la soppressione dell'articolo 20, che priverebbe del diritto ad ottenere giustizia numerosi lavoratori della marina ammalatisi a causa dell'esposizione all'amianto.

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Concorda con il relatore e si dichiara favorevole ad accogliere l'ordine del giorno preannunciato dal senatore Nerozzi.

NEROZZI *(PD)*. Consegna il testo dell'ordine del giorno G20.100 *(v. Allegato A).*

CASTRO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G20.100.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD) e dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 20.1 (identico all'emendamento 20.2), 20.3, 20.4, 20.5 e 20.6.

BAIO, *segretario*. Dà lettura dell'ordine del giorno G20.100.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.100 non viene posto ai voti.

CASSON *(PD)*. L'articolo 20 si pone in netto ed evidente contrasto con gli obiettivi del disegno di legge in esame e con l'intenzione dichiarata dal Governo e dalla maggioranza di rafforzare le tutele a favore dei lavoratori. L'articolo 20, proponendo un'interpretazione autentica di una norma pacificamente applicata sin dal 1955, compie una vergognosa e pilatesca manovra giuridica al fine di garantire l'impunità ad alcuni esponenti dei vertici militari coinvolti in procedimenti penali, secondo una modalità di intervento che ha caratterizzato più volte l'azione dell'attuale Governo. In tal modo, numerosi militari della marina colpiti da malattie a causa dell'esposizione all'amianto vengono ingiustamente privati della tutela giurisdizionale. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 20.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 *(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)*, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

GHEDINI *(PD)*. Illustra l'ordine del giorno G21.100, volto a rafforzare le iniziative per sostenere l'effettiva promozione delle pari opportunità e la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, ricordando

come diversi disegni di legge in materia siano attualmente incardinati al Senato. *(Applausi dal Gruppo PD).*

CASTRO, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G21.100, a condizione che il testo venga riformulato eliminando tutte le premesse.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiede di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno G21.100 e si dichiara quindi disponibile ad eliminare solo il primo capoverso delle premesse, lasciando intatto il testo rimanente.

CASTRO, *relatore*. Propone di conservare l'ultimo capoverso delle premesse e il dispositivo, eliminando il testo rimanente.

GHEDINI *(PD)*. Accetta l'ultima proposta di modifica avanzata dal relatore *(v. testo 2 nell'Allegato A).*

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Accoglie l'ordine del giorno G21.100 (testo 2).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 21.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 *(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)*, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Concorda con il relatore.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti della scuola media «Dante Alighieri» di San Damiano d'Asti presenti nelle tribune. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

Il Senato respinge gli emendamenti 22.1, 22.3, 22.2 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 22.5), 22.4 e 22.6.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G22.100, cui hanno chiesto di aggiungere le firme il senatore Saccomanno ed altri senatori della Commissione sanità.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Accoglie l'ordine del giorno G22.100.

Il Senato approva l'articolo 22 e l'articolo 23 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi), corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 25 del testo approvato dal Senato *(Riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro)* è stato soppresso dalla Camera dei deputati. Gli articoli 24, 25 e 26, corrispondenti agli articoli 26, 27 e 28 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 27 (Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa)*, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato, e l'articolo 28* (Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. L'articolo 29, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 30 (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)*, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31 *(Conciliazione e arbitrato)*, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato.

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Concorda con il relatore.

ICHINO *(PD)*. Intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 31.2, fa notare che in Commissione lavoro il Governo ha accolto un ordine del giorno in cui si impegna a non dare attuazione ad una norma contenuta nell'articolo 31, affinché l'arbitrato non venga attivato dalle amministrazioni nelle controversie di impiego pubblico. Sottolinea la paradossalità del fatto che ora l'Aula si accinga ad approvare tale norma ed esprime stupore per il parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sull'emendamento 31.2. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 31.2 e 31.3.

ROILO *(PD)*. Per evitare la possibilità di aggirare l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, non è sufficiente che sull'individuazione delle modalità di espletamento dell'arbitrato per le controversie di lavoro si proceda ad una semplice consultazione sindacale; per questo, con l'emendamento 31.6 si chiede che si proceda d'intesa con le parti sociali.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 31.6, identico all'emendamento 31.7.

TREU *(PD)*. Annuncia il voto contrario sull'articolo 31 del disegno di legge in esame perché le norme da esso recate sono pericolose e sovversive del diritto del lavoro e non solo per quanto riguarda l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il Partito Democratico non è contrario all'estensione del ricorso all'arbitrato, ma quello configurato dal provvedimento in esame non è adottato neanche dagli ordinamenti più liberisti. È opportuna la previsione di inserire l'istituto nei contratti collettivi, ma con le norme in esame si passa da un non uso dell'arbitrato ad un uso selvaggio, privo di regole e limiti. Se si ritiene che il diritto del lavoro italiano sia troppo rigido si può procedere alla modifica delle singole norme, tuttavia è opportuno ricordare che quella normativa parte dal presupposto che alcuni diritti sono irrinunciabili da parte del lavoratore, il quale è tutelato dall'ordinamento in quanto posto in condizioni di oggettiva maggiore debolezza. È dunque inaccettabile che si proceda ad un uso tanto vasto dell'arbitrato e se è certamente incostituzionale la sua applicazione al pubblico impiego, anche per il settore privato tali previsioni appaiono in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela del lavoro. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

SACCONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Il testo all'esame del Senato è frutto di un intenso esame parlamentare e trae origine dal lavoro di Marco Biagi. Il monito rappresentato dagli atti di organizzazioni che non hanno mai partecipato civilmente al dibattito sul diritto del lavoro e hanno segnato col sangue la storia del Paese rende opportuno che le critiche, pur legittime, vengano espresse con la dovuta moderazione e con senso di responsabilità, perché non si può far credere che con l'arbitrato in equità vengano meno le difese fondamentali del lavoratore. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

TREU *(PD)*. Il riferimento a Marco Biagi non è pertinente. Nel merito, anche se si è cercato di introdurre un arbitrato controllato dalle parti sociali, il testo stabilisce la possibilità che l'arbitrato sia fatto dal singolo, fuori da qualsiasi contratto. Pur essendo una persona notoriamente moderata, critica con forza il provvedimento perché mette in discussione un

principio fondamentale della Costituzione e del diritto del lavoro: per prevenire eventuali abusi, sarebbe stato opportuno dare delle linee guida all'arbitro e prevedere che questi possa operare liberamente rispetto alle norme contrattuali, ma non rispetto alle norme di legge. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV e del senatore Astore. Commenti dei senatori Marcenaro e Passoni.).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 31.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32 *(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)*, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato.

ICHINO *(PD)*. Dichiarando voto favorevole all'emendamento 32.3, ricorda che le norme inserite nel presente provvedimento non hanno nulla a che fare con il lascito tecnico e intellettuale di Marco Biagi. Lo stravolgimento dell'essenza del diritto del lavoro del quale ha parlato il senatore Treu non si tradurrà in una liberalizzazione selvaggia, perché la grande impresa e la maggior parte degli imprenditori non useranno l'arbitrato per danneggiare i propri dipendenti, ma si concretizzerà nell'operato dei faccendieri, degli imprenditori disonesti che useranno questo strumento per erodere al margine i diritti dei lavoratori più deboli. *(Prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).*

CASTRO, *relatore*. Rileva che sono state definite faccendieri le università, le organizzazioni bilaterali e le associazioni sindacali, gli unici soggetti, cioè, che in base alla legge Biagi possono certificare i contratti nell'ambito dei quali si può attivare la procedura arbitrale. *(Applausi dal Gruppo PdL. Commenti del senatore Treu)*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprime parere conforme al relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 32.1 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 32.2) e 32.3.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 32.

BOSONE *(PD)*. Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto contrario sull'articolo 32.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 33, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 34 (Indicatore di situazione economica equivalente)*, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 35, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 36 (Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993)*, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato, e l'articolo 37* (Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)*, corrispondente all'articolo 39 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. Ricorda che gli articoli 38, 39 e 40, corrispondenti agli articoli 40, 41 e 42 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 41 (Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)*, corrispondente all'articolo 43 del testo approvato dal Senato, l'articolo 42* (Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS)*, corrispondente all'articolo 44 del testo approvato dal Senato, e l'articolo 43* (Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)*, corrispondente all'articolo 45 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. L'articolo 44, corrispondente all'articolo 46 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva l'articolo 45 (Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)*, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 46 *(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)*, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato.

CARLINO *(IdV)*. Visto che le gravi conseguenze sull'occupazione dell'attuale crisi economica rendono non più rinviabile l'esercizio delle deleghe in materia di ammortizzatori sociali previsti dal Protocollo sul

welfare, gli emendamenti 46.2 (testo 2) e 46.4 (testo 2) propongono di abbreviare il termine per l'esercizio della delega. *(Applausi del senatore Peterlini).*

GHEDINI *(PD)*. Precisando che l'intento del Partito Democratico è che si proceda all'attuazione della delega sugli ammortizzatori sociali, sulle politiche attive del lavoro, sull'occupazione femminile e che i termini per l'esercizio della medesima siano i più brevi possibile, ritira gli emendamenti 46.1 e 46.3 per evitare che ci siano fraintendimenti. Non è accettabile che la maggioranza e il Governo adottino un modo di legiferare che rende le norme contraddittorie e incomprensibili.

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore GIAMBRONE (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 46.2 (testo 2), 46.4 (testo 2) e 46.5 (testo 2). Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 46.

Il Senato approva l'articolo 47 (Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)*, corrispondente all'articolo 49 del testo approvato dal Senato.*

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 48 *(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)*, corrispondente all'articolo 50 del testo approvato dal Senato.

CARLINO *(IdV)*. L'emendamento 48.7 chiede di sopprimere il comma 8. Non è infatti condivisibile l'abbassamento dell'obbligo scolastico ai 15 anni d'età, perché tale ritorno al passato potrebbe aggravare il fenomeno dell'abbandono scolastico che interessa in modo particolare il settore dell'istruzione tecnica e professionale.

BASTICO *(PD)*. L'emendamento 48.6 chiede di sopprimere il comma 8 dell'articolo 48, che riporta l'obbligo scolastico a 15 anni d'età e abbassa l'età minima per l'ingresso nel mondo del lavoro. Il Partito Democratico non accetta tali scelte perché nel Paese esiste un elevato livello di dispersione scolastica che può essere combattuta solo con investimenti, concentrati sulla scuola media e sui primi anni di quella superiore, nei laboratori, nelle esperienze di *stage* e nell'alternanza scuola-lavoro. Queste realtà si configurano infatti come percorsi scolastici e formativi, perché sono finalizzati all'apprendimento e caratterizzati dalla presenza dell'insegnante o del *tutor*; diversamente, l'apprendistato è semplicemente un con-

tratto ed è privo di valore formativo, in particolare per i ragazzi di 15 anni che, avendo abbandonato la scuola, si trovano in una condizione di forte difficoltà. Del resto, per i contratti di apprendistato formativo sono previste solo 240 ore di formazione, contro le 800-1000 ore di insegnamento scolastico. I reali effetti dell'abbassamento di un anno dell'obbligo scolastico si tradurranno in un ulteriore calo della mobilità sociale e in una riduzione della possibilità di sviluppo economico del Paese. *(Applausi dal Gruppo PD).*

ICHINO *(PD)*. L'emendamento 48.80 regola la materia degli *stage* lavorativi, molti dei quali nascondono una forma di sfruttamento gratuito della manodopera giovanile: chiede dunque se il Governo intende intervenire per regolare il fenomeno. *(Applausi dal Gruppo PD).*

RUSCONI *(PD)*. L'Italia si è impegnata in sede europea ad aumentare il numero di diplomati e a combattere la dispersione scolastica e per questo il Governo Prodi ha innalzato l'obbligo scolastico a 16 anni. L'articolo 48 va in direzione esattamente opposta, consentendo ad un ragazzo di 15 anni di entrare nel mondo del lavoro senza aver conseguito la licenza media e penalizzando i sistemi di formazione professionale triennali, particolarmente virtuosi in alcune zone del Paese. L'ordine del giorno G48.100 impegna dunque il Governo a prevedere che la possibilità di assolvere l'obbligo scolastico attraverso un percorso di apprendistato sia limitata a chi ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado e a rivedere il sistema di alternanza scuola-lavoro, per potenziarne l'aspetto formativo. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

BALDASSARRI *(PdL)*. I dati della Banca d'Italia citati dalla senatrice Bastico confermano che l'investimento sulla formazione è davvero redditizio se è rivolto in favore degli studenti meritevoli e che è più utile indirizzare gli studenti meno inclini allo studio verso la formazione professionale, piuttosto che costringerli, a rendimento zero, a proseguire nel normale percorso scolastico. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Un professore come il senatore Baldassarri dovrebbe sentire il dovere, coerente con il dettato costituzionale, di rimuovere gli ostacoli che impediscono a tanti studenti di raggiungere un adeguato livello di istruzione: l'Italia è infatti il Paese europeo in cui il successo scolastico di un ragazzo è maggiormente condizionato dal reddito dei propri genitori. Voterà dunque contro l'articolo 48, che contrasta con i principi ispiratori della stessa riforma Gelmini e che appare gravemente iniquo e palesemente inefficiente, dal momento che un lavoratore sprovvisto di una sufficiente formazione culturale non potrà partecipare attivamente ai processi di innovazione delle imprese. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai banchi del Governo e della maggioranza).*

SBARBATI *(PD)*. Come insegnava don Bosco, l'introduzione in adeguati percorsi di formazione professionale può essere utile, specie nei casi di bassissimo rendimento scolastico e di difficoltà di inserimento, per contrastare il disagio giovanile e forme di devianza e avvicinare i giovani al mondo del lavoro; ma è necessario un disegno riformatore più ampio e unitario di quello, superficiale e improvvisato, proposto dalla maggioranza. *(Applausi dal Gruppo PD).*

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti e invita il Governo a non accogliere l'ordine del giorno G48.100.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 48.2, 48.1, 48.10, 48.11, 48.13 e l'ordine del giorno G48.100. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori GIAMBRONE (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 48.6 (identico all'emendamento 48.7), 48.80, 48.12 (identico all'emendamento 48.16), 48.15 (testo corretto) e 48.14.

FRANCO Vittoria *(PD)*. L'articolo 48, che introduce la possibilità di espletare il diritto-dovere di istruzione anche tramite un'attività di apprendistato, è una norma inaccettabile, regressiva e punitiva, che contrasta con gli impegni assunti dall'Italia in sede europea per aumentare il numero dei diplomati e combattere la dispersione scolastica. Dunque la maggioranza e il Governo rinunciano all'obiettivo di consentire il raggiungimento di una compiuta formazione culturale per tutti i giovani, stimolando adeguatamente gli studenti meno motivati, e sminuiscono la tradizione pedagogica italiana fondata sull'apprendimento attraverso l'attività di laboratorio. La norma, finalizzata ad ottenere dei risparmi di spesa, è dunque coerente con un'idea di scuola non inclusiva e contribuirà in modo irresponsabile a creare lavoratori non integrati e nuovi emarginati sociali. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 48.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto tecnico commerciale «Rosa Luxemburg» di Bologna presenti nelle tribune. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 49 *(Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS)*, corrispondente all'articolo 51 del testo approvato dal Senato.

CASTRO, *relatore*. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 49.1 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 49.2), 49.3 e 49.4. Il Senato approva l'articolo 49.

PRESIDENTE. Ricorda che l'articolo 50, corrispondente all'articolo 52 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati. Passa alla votazione finale.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Il Gruppo si asterrà sul provvedimento, che contiene norme positive, come quelle che consentono un migliore trattamento per i lavoratori che svolgono attività faticose e usuranti, ma presenta anche molti punti critici. Alla luce dei gravi effetti occupazionali della crisi economica, infatti, è necessario un più celere intervento in materia di ammortizzatori sociali rispetto a quello previsto dal disegno di legge. Concorda invece con l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale del personale dei Vigili del fuoco, che auspica venga applicata anche al personale di Bolzano, il cui servizio è gestito a livello regionale e non nazionale. Non sono condivisibili le norme in materia di lavoro sommerso, dal momento che il mero aumento degli oneri burocratici a carico delle imprese non è sufficiente a contrastare la piaga del lavoro nero. Per quanto riguarda infine la norma sull'apprendistato, si rammarica del mancato accoglimento dell'ordine del giorno G48.100 che, ispirandosi in parte al modello applicato in provincia di Bolzano, avrebbe impegnato il Governo a provvedere ad una vera educazione professionale, con un numero adeguato di ore di formazione e la predisposizione di percorsi professionali qualificanti. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-IS-Aut).*

CARLINO *(IdV)*. L'Italia dei Valori voterà contro il provvedimento, che mira espressamente a ridurre le tutele dei lavoratori e a smantellare il Protocollo sul *welfare* siglato nel 2007. L'articolo 31 introduce infatti una sorta di arbitrato obbligatorio nelle controversie di lavoro, che limita fortemente la possibilità del lavoratore di reclamare i propri diritti in via giurisdizionale. Criticabili sono inoltre le norme sul lavoro sommerso, che non inaspriscono la lotta contro tale piaga ed anzi riducono le sanzioni a carico dei datori di lavoro che assumono dipendenti in maniera irrego-

lare. Permangono inoltre perplessità sulla delega al Governo in materia di lavori usuranti, sia per quanto riguarda le modalità per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici, sia per i meccanismi di priorità nella liquidazione degli stessi. Alla luce degli effetti occupazionali della crisi economica, è particolarmente grave l'ulteriore rinvio della delega in materia di ammortizzatori sociali, mentre la reintroduzione dello *staff leasing* e la contestata norma sull'apprendistato contribuiscono alla demolizione del Protocollo sul *welfare. (Applausi dal Gruppo IdV).* Chiede quindi di allegare il testo completo del suo intervento ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B).*

VALLI *(LNP)*. Rinviando all'intervento in discussione generale della senatrice Maraventano, annuncia voto favorevole al disegno di legge e consegna il testo scritto della dichiarazione affinché sia pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

ICHINO *(PD)*. Annuncia il voto contrario del Gruppo ad un provvedimento disorganico, che approfondisce il divario tra lavoratori protetti e non protetti, allargando spazi marginali di elusione del diritto del lavoro. Il disegno di legge non fa compiere alcun passo avanti al tessuto produttivo del Paese e fa registrare proteste da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali, manifestando la confusione di idee di un Governo incapace di varare le riforme di cui ha bisogno il mercato del lavoro. La maggioranza si è mostrata impermeabile alle sollecitazioni dell'Unione europea, che ha invitato i legislatori nazionali a varare norme semplici e comprensibili, e alle richieste dell'opposizione, che ha proposto la redazione di un nuovo codice del lavoro. Il disegno di legge è un esempio di cattiva qualità della legislazione: il comma 1 dell'articolo 14 attenua il principio della trasparenza nella pubblica amministrazione; il comma 8 dell'articolo 48 dà una risposta regressiva, in termini di abbassamento dell'obbligo scolastico, al problema della dispersione scolastica; il comma 8 dell'articolo 31 apre spazio a ogni genere di malversazione. L'arbitrato, esteso a qualsiasi controversia di lavoro, rende derogabili i diritti sanciti dalla legge e può essere attivato in qualsiasi momento della controversia, senza che il soggetto certificatore abbia la responsabilità di un controllo di merito sulla clausola compromissoria, a differenza di quanto ha sostenuto il senatore Castro; è stata invece rifiutata, senza alcuna motivazione, la proposta dell'opposizione di consentire che i contratti nazionali disponessero la soluzione arbitrale delle controversie relative a diritti nascenti dai contratti stessi, al fine di dimezzare il contenzioso giudiziale. È paradossale che la maggioranza, incapace di affrontare il problema dell'equilibrio tra libertà e responsabilità dell'impresa, abbia depotenziato surrettiziamente il controllo giudiziale sulle scelte imprenditoriali in materia di trasferimento e licenziamento, ma abbia esteso oltre ogni limite la discrezionalità del giudice, rendendolo interprete dell'inte-

resse oggettivo dell'organizzazione aziendale. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore. Congratulazioni).*

GIULIANO *(PdL)*. Rinviando alle considerazioni che sono state svolte nella discussione generale, e invitando il senatore Ichino a non confondere l'arbitrato, che si ispira alle norme generali del diritto, con l'arbitrio, annuncia voto favorevole al provvedimento. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni)*. Chiede che il testo del suo intervento sia allegato ai Resoconti della seduta *(v. Allegato B).*

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, il Senato approva il disegno di legge 1167-B nel suo complesso.

Sui lavori del Senato
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

CASOLI *(PdL)*. Poiché è stata chiesta la riassegnazione in sede deliberante alla Commissione industria del disegno di legge n. 1930 sul *made in Italy*, chiede che il provvedimento sia espunto dall'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. La 10ª Commissione permanente è autorizzata a convocarsi domani in sede deliberante per la discussione del disegno di legge n. 1930, a condizione che pervenga in tempo utile l'assenso del Governo.

In relazione all'andamento dei lavori, la seduta antimeridiana di domani non avrà luogo.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno della seduta del 4 marzo.

La seduta termina alle ore 20,29.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CHITI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,30).*
Si dia lettura del processo verbale.

Baio, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,36).*

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nonché in analogia al parere della Giunta per il Regolamento espresso nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Circoscrizione

estero-ripartizione Europa, a seguito delle dimissioni del senatore Nicola Paolo Di Girolamo, che l'Assemblea ha accolto nella seduta antimeridiana odierna, ha riscontrato, nella seduta del 3 marzo 2010, che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali all'interno della lista alla quale apparteneva il predetto senatore è Raffaele Fantetti.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore Raffaele Fantetti.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1167-B) ***Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 16,37)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1167-B, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato il 5 agosto 2008, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67 del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 1441, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

I relatori, senatori Castro e Saltamartini, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. *(Brusìo).*

I colleghi sono pregati di limitare il brusìo. La pazienza ha un limite, specialmente quando si sfiora il livello di dignità di un'Aula parlamentare. Senatore Castro, lei non ne ha colpa, ma se questo brusìo continua, la interromperò e sospenderò la seduta.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Castro.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, illustri colleghi, giunge alfine in quarta lettura al Senato il collegato lavoro alla finanziaria. La Camera dei deputati ha operato interventi mirati

e selettivi sul testo così come da noi licenziato, i principali dei quali sono due.

Il primo intervento riguarda la materia della conciliazione e dell'arbitrato, regolato dall'attuale articolo 31 della disposizione che stiamo esaminando. La modifica apportata dalla Camera, che intercetta sollecitazioni fatte proprie dai colleghi e dagli amici dell'opposizione, cambia il regime di entrata in vigore in termini di concreta operatività della norma. Infatti, laddove era prevista una finestra di 18 mesi, al termine della quale sarebbe divenuta automaticamente effettiva l'apparecchiatura normativa predisposta dal testo, oggi è invece previsto che, dopo 12 mesi, il Ministero del lavoro senta le parti sociali e, sulla base degli esiti della consultazione realizzata con le medesime parti sociali, disponga autonomamente le modalità di implementazione del collegio di conciliazione e dei collegi arbitrali, così come rinnovatamente disegnati dalla norma.

L'altra modifica apportata dalla Camera al nostro testo riguarda la materia dell'apprendistato. È inutile celare che questo tema ha suscitato qualche polemica. Si tratta di una disposizione la quale interviene con un'attitudine specificativa rispetto ad una delle tre forme di apprendistato introdotte nella nostra legislazione dalla legge Biagi. In particolare, si fa riferimento a quel tipo di apprendistato che è funzionale all'espletamento della missione di istruzione e di formazione (in qualche modo, è la forma di apprendistato nella quale l'equilibrio tra la causa di lavoro e quella di formazione, tipica di un contratto che tutta la dogmatica riconosce appartenere alla categoria dei contratti a causa mista, vede una sorta di concentrazione della trazione sulle ruote anteriori, cioè sul momento della formazione e dell'istruzione, piuttosto che su quello del lavoro).

Il ruolo di questo istituto è quello di accompagnare i ragazzi al completamento del percorso dell'obbligo scolastico, sul quale era intervenuta la legislazione del Governo Prodi stabilendo un nuovo limite di età, che non viene toccato dalla norma così come novellata dalla Camera. La norma novellata dalla Camera, infatti, si limita a intercettare quei casi nei quali, essendosi verificato un fenomeno di diserzione dall'obbligo scolastico, al giovane sia consentito di anticipare di un anno (e quindi al compimento del quindicesimo anno di età) l'accesso a quella particolare tipologia di apprendistato che è l'apprendistato funzionale all'espletamento dell'obbligo di istruzione. Quindi, in qualche misura si tratta di intercettare l'area grigia e opaca, spesso contaminatamente preda del lavoro nero o, peggio, del lavoro criminale, che al Sud, ma anche al Nord, è significativamente espressiva di un disagio sociale e di *dropout*, che vanno invece restituiti a un accesso regolare e trasparente al mercato del lavoro.

Se questi sono i due interventi principali disposti dalla Camera, altri ve ne sono che hanno marginalmente rimodellato l'impianto e che, quindi, mi limito a ricordare ai colleghi. L'articolo 1 è intervenuto sulla delega sui lavori usuranti, introducendo un criterio di priorità tale per cui, a parità di risorse disponibili, prevalga prima l'ordine di maturazione dei requisiti e poi di decorrenza delle domande. Nell'articolo 2 è stato introdotto, a seguito dello *splitting* istituzionale tra il Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali e il Ministero della salute, un recepimento di questa avvenuta distinzione tra i due Ministeri. Sostanzialmente, quindi, si tratta di modifiche formali. Nel medesimo articolo 2 ricompare il conferimento dell'autonomia funzionale al casellario istituito presso l'INAIL, per favorire quindi una conoscenza statistica dei dati relativi agli infortuni, propedeutica a una capacità più consapevole e, quindi, più efficace di intervento nell'area della sicurezza del lavoro.

All'articolo 4 è stata soppressa la pleonastica indicazione della competenza del giudice ordinario. All'articolo 21, che regolava la materia dei comitati di tutela e promozione delle pari opportunità nel lavoro pubblico, è stata molto opportunamente inserita la doverosità della collaborazione di questi comitati con la Consigliera nazionale di parità ed è stato stabilito, come norma di prudenza finanziaria, il fatto che tutti gli interventi di rimodellamento organizzativo debbano essere implementati senza oneri. È stato inoltre soppresso l'articolo 25, relativo ai certificati di malattia.

Per quel che concerne l'articolo 32, relativo alle clausole di decadenza, sono state introdotte, con funzione specificativa, due ipotesi, l'una relativa ai casi di cessione del contratto di lavoro *(ex* articolo 2112 del codice civile), l'altro relativo agli accertamenti del reale titolare del contratto di lavoro medesimo. Agli articoli 42 è 43, relativi, rispettivamente, alle comunicazioni dell'impresa di assicurazione all'INPS e all'iscrizione o cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali, è stata introdotta ancora una volta una clausola di guarentigia finanziaria prevedendo la doverosa non onerosità degli interventi.

Sull'articolo 46 si è intervenuti rimodulando la durata delle deleghe: è stata cioè introdotta una norma per la quale, per tutte le deleghe previste dall'articolo – quindi, quella relativa agli ammortizzatori sociali, al lavoro femminile, all'apprendistato, ai servizi per l'impiego, agli incentivi per l'occupazione – il termine di esercizio è sceso da 36 a 24 mesi, che decorrono però dall'entrata in vigore della disposizione novellante.

All'articolo 48 sono state disposte modifiche rispetto alla *machinery* delineata dal Senato, lungo queste traiettorie: il rafforzamento della borsa lavoro; la semplificazione della procedura di operatività delle agenzie di somministrazione; il rafforzamento del ruolo di garanzia svolto dal contratto collettivo nazionale di lavoro nella definizione del quadro di operatività per i fondi bilaterali. Infine, è stata soppressa la deroga per via contrattuale alle norme sull'apprendistato, questa norma essendo stata recepita in finanziaria. *(Brusìo. Richiami del Presidente).*

Concludendo, credo si possa esprimere un giudizio positivo su questo collegato lavoro, che, coerentemente e conformemente al fatto di essere un collegato alla finanziaria, reca una normativa plurale che, nell'approccio alla grande crisi e all'impatto che la stessa ha sugli scenari sociali, occupazionali ed economici del nostro paese, segnala un approccio molto pragmatico, segnala che la contiguità al punto del fare è l'area elettiva per gli interventi di correzione degli andamenti economici. È in qualche modo un provvedimento che consapevolmente, programmaticamente, deliberatamente assume un approccio rapsodico, nel senso che coglie tutte le oppor-

tunità di modulazione degli interventi senza restare necessariamente prigioniero del loro astratto *frame* generalista. Questa è una delle condizioni che hanno garantito il successo complessivo delle politiche... *(Brusìo. Richiami del Presidente)* ... del nostro Governo rispetto alle manifestazioni della grande crisi e che oggi consente di coagulare e condensare una piattaforma per la ripresa.

L'ultimo tratto dal punto di vista metodologico è quello della progressività, quello che, scherzosamente con il collega Ichino, in altra circostanza, avevamo definito l'approccio della stratificazione virtuosa. Questo è un provvedimento che speso ha visto suoi pezzi asportati e collocati in altri provvedimenti, proprio perché la necessità di un approccio assolutamente modulato e flessibile... *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Volete far parlare tranquillamente il collega? Devo chiamare ora uno per uno, senatrici e senatori che non consentono al relatore di svolgere la relazione?

Prego, senatore Castro.

CASTRO, *relatore*. Ringrazio il signor Presidente per l'intervento di supporto che colgo, in qualche misura, anche come una sollecitazione a concludere. Abbiamo fatto un cenno rapidissimo al dato metodologico.

Sul tema dei contenuti credo si possa dire che soprattutto le modifiche apportate alla Camera, individuano e delineano un quadro dove la certezza del diritto, pensiamo alla norma sulle clausole di decadenza – pensiamo alla norma sui presupposti tecnici assunti nelle decisioni delle parti contrattuali – diventa un *driver* di coesione sociale, così come sull'altro versante la coesione sociale è il frutto degli interventi di valorizzazione dell'autonomia delle parti sociali (si pensi solo alla conciliazione e all'arbitrato). È evidente che, in un momento di crisi come, questo affiancare, giustapporre alla via giudiziaria della verifica dei rapporti di lavoro una via direttamente filiata dalla relazione endosindacale non può non rappresentare un elemento di rafforzamento di quella coesione sociale, che nella complessiva visione del Governo è vettore di qualità competitiva per il nostro sistema economico e sociale.

Credo che ora sia il collega Saltamartini a completare l'illustrazione per quanto concerne la parte relativa al lavoro pubblico.*(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Saltamartini.

SALTAMARTINI, *relatore*. Presidente, il mio sarà un intervento molto breve perché la Camera ha semplicemente apportato alcuni aggiustamenti di carattere prevalentemente letterario e semantico. Vorrei però, Presidente, ricordare qui che anche in questo testo continua ad apparire questo errore sul nove latino, che continua ad essere riportato come 9-*nonies* essere invece che 9-*novies*. L'avevo già fatto presente in 1ª Commissione: questo errore nasce da una circolare allegata alla legge n. 400 del

1988 dell'allora sottosegretario Amato e sostanzialmente quel testo continua a replicare questo errore, che mi permetto di segnalare agli Uffici della Presidenza e al Servizio del *drafting*.

Detto questo, la norma che riguarda la 1ª Commissione affari costituzionali e in particolare la parte relativa al regime del pubblico impiego è una previsione che concerne il conferimento di una delega legislativa al Governo per la ristrutturazione del sistema previdenziale ed assistenziale del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Complessivamente, quindi, il provvedimento licenziato dalla Camera è lo stesso precedentemente approvato al Senato e di conseguenza il mio intervento termina qui.

PRESIDENTE. La Presidenza ha preso atto anche della sua segnalazione, di cui gli Uffici interessati terranno conto.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Comunico che sono presenti in tribuna alcuni studenti dell'Istituto comprensivo «Nicola Pecorelli» di Domicella, in provincia di Avellino, cui rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B (ore 16,52)

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale.

Ha facoltà di parlare il senatore Ichino per illustrarla.

* ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, vi chiedo un momento di attenzione perché la questione pregiudiziale che rapidamente illustrerò è di rilevantissima gravità. Essa nasce probabilmente da un equivoco in cui è caduta la Camera nell'introdurre nel testo della legge, tra le norme che si applicano anche in materia di controversie di pubblico impiego, l'articolo 412 del codice di procedura civile. Probabilmente chi ha inserito l'articolo 412 pensava ancora al vecchio articolo 412, che tratta di conciliazione; i lavori della Camera sembrano proprio indicare questo. E lo stesso Presidente della Commissione lavoro del Senato sembrava essere caduto in questo equivoco, del tutto comprensibile, perché il riferimento all'articolo 412 oggi porta nel codice di procedura civile alla materia della conciliazione. Senonché lo stesso articolo 31 del disegno di legge, ora, cambia la numerazione e adesso al 412 sta l'articolo che regola l'arbitrato.

Quindi, se la norma venisse approvata così com'è, potrebbero essere devolute all'arbitro, da qualsiasi responsabile di ufficio con qualsiasi suo dipendente, le controversie – leggo testualmente dall'articolo 63 del testo unico richiamato – che riguardino l'assunzione al lavoro, il conferimento e

revoca di incarichi dirigenziali, la responsabilità dirigenziale, l'indennità di fine rapporto, anche quando vengano in questione atti amministrativi presupposti.

In questo caso – dice l'articolo 63 del decreto legislativo n. 165 del 2001 – il giudice disapplica l'atto amministrativo. Quindi, l'arbitro potrà disapplicare l'atto amministrativo. Questo contrasta in modo plateale innanzitutto con l'articolo 97 della Costituzione che stabilisce, tra gli altri, il principio dell'accesso agli uffici pubblici per concorso. Qui l'arbitrato consentirà di eludere ed aggirare la norma sul concorso; ma consentirà l'arbitrato anche su altre cose che sono vistosamente non suscettibili di essere devolute a un arbitro.

A me sembra che la gravità di questo equivoco che si è determinato sull'articolo 412 sia tale, che la legge meriterebbe davvero un ulteriore brevissimo passaggio alla Camera dei deputati, anche solo per correggere questo strafalcione – ripeto – involontario, perché se guardate i lavori della Camera sembra proprio che anche i deputati siano caduti in questo equivoco. Altrimenti, mi sembra evidente la fondatezza della censura di incostituzionalità, che impone di non procedere all'esame del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Ricordo che sulla questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si svolge un'unica discussione, durante la quale può intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MORANDO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per sostenere la questione pregiudiziale che è stata appena illustrata dal senatore Ichino. Chiedo ai colleghi, soprattutto al Governo e alla maggioranza, di prestare qualche minuto di attenzione sul tema che il professor Ichino ha appena sollevato in Aula. Mi riferisco, signor Presidente, all'innovazione apportata dalla Camera al testo licenziato dal Senato, per quanto riguarda l'articolo 31, comma 8.

La sostanza del problema è stata già stata illustrata dal senatore Ichino, ma vorrei leggere all'Aula il testo del parere della Commissione bilancio, approvato dalla maggioranza della Commissione bilancio stessa con il nostro voto contrario, perché abbiamo chiesto di esprimere parere contrario sull'articolo 31, comma 8, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quarto comma. La maggioranza non ha accolto tale proposta, signor Presidente, ma se lei esamina il testo del parere della Commissione bilancio troverà questa frase: «parere non ostativo sul testo, osservando che dalla modifica contenuta nell'articolo 31, comma 8, volta a recepire nella pubblica amministrazione la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi».

La maggioranza della Commissione bilancio del Senato, dunque, non ha accolto la nostra proposta di parere contrario, *ex* articolo 81, sull'articolo 31, comma 8, della disposizione, ma quella stessa maggioranza ha riconosciuto come la questione da noi posta, cioè di possibili effetti finanziari negativi sul bilancio determinati da questa innovazione legislativa, sia assolutamente fondata. Vorrei, non avendo la stessa precisione e la stessa padronanza delle tecnicalità che ha il professor Ichino sull'argomento, andare all'essenziale.

Signor Presidente, di cosa si tratta? In buona sostanza, l'innovazione introdotta dalla Camera consente di utilizzare soluzioni arbitrali delle controversie di lavoro nella pubblica amministrazione. Non ricorrerò alla cronaca di questi giorni per sostenere la tesi che nella pubblica amministrazione italiana e soprattutto nel comportamento di certa componente della sua dirigenza sono presenti – chiamiamole così – vistose anomalie, fonte di particolari preoccupazioni. Ma vorrei andare all'essenziale. Se questa norma rimane così com'è, cosa può accadere? Ad esempio, io sono un dipendente pubblico e ho intenzione di tentare la scalata ad un ruolo dirigente nell'amministrazione nella quale lavoro: che cosa faccio? Promuovo una controversia. So benissimo che è completamente infondata, so benissimo, in buona sostanza, che non ho alcuna possibilità di risultare prevalente nella controversia che sto promuovendo, ma ho un grande vantaggio: sono amico del dirigente della pubblica amministrazione dell'ufficio nel quale lavoro.

Cosa può a quel punto accadere, signor Presidente (e non sto esagerando, sto descrivendo quello che secondo me può accadere e accadrà se lasciamo la norma così com'è)? Può accadere che per la soluzione della controversia sia nominato un collegio arbitrale (oggi non si potrebbe fare sulla base della legislazione vigente; domani, con l'articolo 31, comma 8, sarà invece possibile). Ora, è del tutto evidente che se mi metto d'accordo, visto che sono amico, con il dirigente della pubblica amministrazione possiamo far nominare un collegio arbitrale che in partenza dà ragione al sottoscritto, anche se la «ragione» non la ho. Risultato: chi paga? Il bilancio pubblico, la pubblica amministrazione. Ma vi immaginate cosa accadrebbe se ogni ufficio pubblico d'Italia fosse interessato da un evento di questo tipo? La finanza pubblica italiana è esposta da questa norma ad un rischio veramente molto serio.

Capisco che tornare alla Camera per un quinto esame del testo è difficile; ma siamo davvero sicuri, lo dico al rappresentante del Governo, che per non tornare alla Camera ed eliminare dal testo questo riferimento all'articolo 412 non stiamo facendo entrare in vigore una norma di cui la maggioranza della Commissione bilancio, pur orientata, per ragioni procedurali – cioè non tornare alla Camera – a non dare un parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione, ha tuttavia dovuto scrivere nel parere che comporta possibili effetti finanziari negativi? Aggiungo, signor Presidente, conoscendo la pubblica amministrazione italiana, che questi effetti negativi ci saranno sicuramente. Badate, si tratta di poter nominare collegi arbitrali per risolvere controversie che riguardano l'assunzione nel posto di

lavoro. Già abbiamo una pubblica amministrazione alla quale non si accede più per concorso; ci rendiamo conto di quello che può accadere domani mattina all'interno di una pubblica amministrazione se si dà la possibilità ai lavoratori con qualche giorno di lavoro di mettersi d'accordo con i dirigenti per promuovere collegi arbitrali che risolvano a loro vantaggio le controversie?

Guardate che si tratta di una norma potenzialmente devastante dell'intero impianto della finanza pubblica italiana, dal lato, ancora una volta, dell'aumento della spesa corrente primaria. È qualcosa che merita attenzione, colleghi, al di là della pregiudiziale di costituzionalità. Discutiamo una volta senza il velo del preconcetto: sapete che abbiamo ragione, che l'argomento portato dal professor Ichino è giusto. Non volete votare la pregiudiziale? Benissimo, non votatela ma impegnatevi a cambiare il testo ed a riportarlo alla Camera.

Questo testo così com'è determina degli effetti che dovrebbero preoccupare, in primo luogo, chi sta esercitando l'azione di governo e intende esercitarla fino al 2013 con risultati positivi. Ma dove va a finire la riforma della pubblica amministrazione, che io chiamo legge Brunetta-Ichino, se si applica questo principio? Vi rendete conto di quali sono i possibili effetti di annichilimento di quella innovazione, che pure è di grande portata?

Vi prego, al di là di maggioranza e opposizione, di tener conto di questi argomenti e di accettare di modificare il testo sul punto che riguarda l'espunzione da questa legge del riferimento all'articolo 412 del codice di procedura civile. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

PARDI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo, vorrei fare una brevissima dichiarazione di caloroso appoggio alla posizione appena espressa dal senatore Morando. Noi ci troviamo in una situazione in cui l'ideologia liberista impone, come ritmo fondamentale, alla società una direzione, che è quella di utilizzare le risorse pubbliche per farle finire in tasche private. Sotto questa cappa teorica, accadono le cose più infernali e questa dell'articolo 412 del codice di procedura civile è una delle peggiori. Con questa norma, infatti, si mina un punto fondamentale dell'assetto dei rapporti di lavoro.

In nome del liberismo, in nome dell'arbitrato e in nome della maggiore libertà economica voi spostate d'un colpo i rapporti di forza interni al mercato del lavoro con una virulenza inaccettabile; riducete i lavoratori ad essere soli, ognuno a sé stante, di fronte alla classe dei capitalisti, rovesciando completamente la condizione originaria. Una volta, infatti, erano gli operai che portavano avanti collettivamente delle cause di fronte al singolo datore di lavoro. Voi, invece, avete creato nel mercato del la-

voro una situazione per la quale il lavoratore si presenta solo, disarmato e nudo di fronte al complesso della classe imprenditoriale.

Questa è un'ingiustizia formidabile e per questo condividiamo con calore la posizione del senatore Morando e del Partito Democratico.

GIULIANO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO *(PdL)*. Signor Presidente, mi ricollego immediatamente alle affermazioni del senatore Pardi relative al furioso liberismo che intriderebbe questa norma facendo presente che la clausola arbitrale è prevista negli accordi confederali dei contratti collettivi ed è uno strumento agevole per risolvere in tempi brevi e accettabili controversie che, se seguissero la strada giurisdizionale ordinaria, prenderebbero un tempo sicuramente maggiore.

Tornando alle osservazioni di ordine tecnico svolte dal senatore Ichino e dal senatore Morando, voglio far presente che nel proporre la pregiudiziale di costituzionalità si fa riferimento ad una tecnica di legislazione che attiene alla patologia del fenomeno e non alla sua fisiologia. Quando si legifera si pensa all'ordinario non a ciò che potrebbe accadere addirittura in violazione di norme penali sanzionate severamente. Ciò non riguarda, ovviamente, questa tecnica e non riguarda questo ordine.

Perché dividere il pubblico dal privato? Ci lamentiamo sempre che i due settori costituiscono una sorta di sistema duale, spesso confliggente e che spesso non produce quella normale armonia che ci dovrebbe essere. Nel momento in cui si estende l'istituto dell'arbitrato anche al settore pubblico, si amplia l'applicazione di uno strumento assai duttile, veloce, economico e affidabile. Circa il fatto che, in astratto, potrebbe anche accadere qualcosa che violi addirittura la norma penale, ciò può accadere per qualsiasi norma; quindi, non vedo perché questa in particolare debba essere dichiarata incostituzionale. Anzi, è una norma che rispetta assolutamente i canoni fondamentali della Costituzione, essendo in essa previsto che la giurisdizione, in alcuni casi, possa essere affidata ai cosiddetti privati. Perché non allargare questo strumento, che per controversie di genere diverso è tuttora vigente, anche al settore pubblico?

Io penso che le argomentazioni dei senatori Ichino e Morando in ordine alle conseguenze che potrebbero derivare da questo sistema non siano assolutamente fondate e mi chiedo, in particolare, perché temere che questo possa comportare un onere maggiore e non fare, invece, lo stesso ragionamento nel caso in cui permanesse la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Ichino.

Non è approvata.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per far presente, affinché rimanga agli atti, che sia la collega Giai che io, in occasione della votazione testé effettuata, non eravamo in possesso della tessera, ma eravamo fisicamente presenti.

PRESIDENTE. Senatore Peterlini, la Presidenza ne prende atto.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritta a parlare la senatrice Carlino. Ne ha facoltà.

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente... *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Aspetti, senatrice Carlino.

CARLINO *(IdV)*. Sì, Presidente, c'è un po' di confusione.

PRESIDENTE. Colleghi, è auspicabile che l'esame del provvedimento in discussione, nell'interesse dei lavori e sulla base della decisione della Conferenza dei Capigruppo, termini nella seduta di questa sera. Naturalmente, ciò dipende da come si lavora, ma le pause causate dalla confusione equivalgono a pause di sospensione. Pertanto, chi vuole uscire dall'Aula lo faccia rapidamente, e chi rimane consenta ai colleghi iscritti a parlare di poterlo fare. Se c'è confusione, non si procede.
Colleghi, vogliamo dunque consentire alla senatrice Carlino di svolgere il suo intervento?

CARLINO *(IdV)*. Grazie, signor Presidente... *(Brusìo)*.

PRESIDENTE. Aspetti ancora, senatrice Carlino. Lei ha diritto di parlare in un'Aula che abbia la possibilità di ascoltarla. Vogliamo consentire alla senatrice Carlino di intervenire? Proviamo, senatrice Carlino.

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, il provvedimento che ci accingiamo ad esaminare è, nella sostanza, quello approvato in questa stessa Aula pochi mesi fa, e questo, ovviamente, non porta certo a considerazioni positive. Le modifiche apportate al provvedimento da parte della Camera dei deputati sono state, di fatto, poche. Di esse quasi nessuna è sostanziale, mentre quasi tutte

sono peggiorative di un testo già di per sé pasticciato, risultato di quel vero e proprio assalto con il quale la maggioranza, nel corso della precedente lettura al Senato, inserì un'accozzaglia di norme sugli argomenti più disparati trasformando il provvedimento in discussione in un mostro di oltre cinquanta articoli, privo di qualunque coerenza e sistematicità.

Il principale rilievo critico, a proposito delle modifiche apportate alla Camera, riguarda la norma sull'apprendistato di cui al comma 8 dell'articolo 48. Il contenuto della norma è noto: si prevede che il contratto di apprendistato possa assolvere all'obbligo scolastico. La specifica disposizione così recita: «l'obbligo di istruzione (...) si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

Di fatto, si abbassa in modo surrettizio il limite scolastico obbligatorio, attualmente di sedici anni, consentendo, a chi lo volesse, di iniziare a lavorare come apprendista già a quindici anni. Si tratta di una pessima norma per almeno tre ordini di motivi che cercherò brevemente di illustrare. Anzitutto, si tratta di una norma anacronistica. Va ricordato infatti che il prolungamento a dieci anni del periodo di istruzione obbligatoria (e il conseguente elevamento a 16 anni dell'età per l'accesso al lavoro) è stato introdotto in Italia soltanto a fine 2006 dal Governo Prodi.

Tuttavia, se allarghiamo lo sguardo all'Europa, rileviamo che purtroppo, anche in questo caso, il nostro Paese è stato tra gli ultimi ad adottare una simile normativa, mentre in gran parte degli altri Paesi l'obbligo scolastico fino a 16 anni era già previsto da molto tempo. Inoltre, a tutt'oggi l'orientamento maggioritario, sempre all'interno dell'Unione europea, è di elevare ulteriormente il limite dell'obbligo scolastico portandolo a 18 anni. Il provvedimento in esame, invece, si muove esattamente nella direzione opposta.

In secondo luogo, si tratta di una norma disorganica e irrazionale. Disorganica perché, appena due articoli prima (precisamente all'articolo 46, comma 1, lettera *b))*, si prevede una delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi finalizzati al riordino, tra l'altro, proprio della normativa in materia di apprendistato. Irrazionale perché, esattamente come nel caso della reintroduzione del famigerato *staff leasing* (i cosiddetti contratti di lavoro in affitto), non si comprende la necessità di una simile norma se non per motivi puramente ideologici.

Infine, e veniamo al terzo (e più grave) motivo, è una norma potenzialmente assai dannosa per il futuro dei nostri giovani. Secondo quanto dichiarato più volte dai rappresentanti del Governo, lo scopo dell'introduzione all'articolo 48 del nuovo comma 8 non consisterebbe nell'anticipare l'età del lavoro, ma sarebbe volta a recuperare tutti coloro che non proseguono gli studi, inserendoli in una nuova modalità di apprendimento direttamente calata nel contesto lavorativo. L'Italia registra in effetti un indice di abbandono dell'istruzione scolastica pari a circa il 22 per cento, tra i più elevati d'Europa. Esso costituisce un ulteriore handicap nel conseguimento degli obiettivi previsti dal Trattato di Lisbona: la riduzione e la pre-

venzione della dispersione scolastica, l'incremento del numero dei laureati e diplomati, l'elevazione della qualità dell'istruzione e della formazione e l'ampliamento dell'obbligo scolastico e formativo. Un problema grave e concreto, dunque, quello dell'abbandono scolastico, che colpisce soprattutto il settore dell'istruzione tecnica e professionale.

Ora quale sarebbe la risposta a questo problema? Un ulteriore abbassamento dell'età scolastica? È ovvio che il risultato di tutto ciò rischia di essere l'esatto opposto dell'obiettivo dichiarato: si rischia cioè un drastico innalzamento del livello di abbandono scolastico. Anzitutto i fattori di rischio che favoriscono l'abbandono scolastico sono riconducibili sicuramente a fattori socio-ambientali ed anche personali e familiari. Consegnare i giovani di 15 anni ai sistemi formativi extrascolastici significa lasciarli da soli e con tutte le problematiche che si trascinano dietro.

Non è di certo il mondo produttivo a dover risolvere il problema dell'abbandono scolastico: è la scuola, che se ne è fatta sempre carico, e deve continuare ad essere la scuola a mettere in atto tutte le strategie possibili per fare in modo che i ragazzi non abbandonino la scuola stessa.

Bisogna dunque ripensare al sistema dell'istruzione e della formazione e al rapporto che questo deve avere con il mondo del lavoro. Bisogna aumentare l'offerta formativa, perfezionare le scuole professionali e il triennio degli istituti tecnici.

Se non sarà affrontato il nodo della formazione, che non può essere lasciato alle aziende, a cui mancano anche le strutture per realizzarla, assisteremo ad un ovvio impoverimento non solo culturale dei nostri ragazzi, ma anche (ed è questo, forse, il punto più grave) professionale. Avremo semplicemente un esercito di manodopera generica in un mercato del lavoro che invece chiede sempre di più manodopera specializzata.

In Italia l'apprendistato, come modalità di accesso al lavoro, ha incontrato grandi difficoltà proprio nell'attuazione della frequenza alle ore di formazione. E, ancora una volta, di questa tipologia di contratto traggono beneficio quasi esclusivamente le aziende, che risparmiano sia sul salario erogato, visto che gli apprendisti sono inquadrati ad un livello inferiore rispetto agli altri lavoratori e ricevono comunque una minore retribuzione anche quando l'inquadramento è lo stesso, sia dal punto di vista previdenziale, poiché è lo Stato a pagare i contributi obbligatori. Non è un caso, insomma, che, nel corso delle audizioni in Commissione, siano state espresse critiche pressoché unanimi a quanto previsto dall'articolo 48. Per quanto ci riguarda, come Gruppo Italia dei Valori, la nostra posizione in merito è netta e senza mezzi termini: il comma 8 dell'articolo 48 va semplicemente soppresso.

Per concludere, svolgo alcuni brevi accenni su due ulteriori punti di criticità di questo provvedimento: le deleghe al Governo in materia di ammortizzatori sociali (articolo 46) e di lavori usuranti (articolo 1), e la cosiddetta norma interpretativa di cui all'articolo 20.

Quanto all'articolo 1, sono assai forti le perplessità in merito ai meccanismi di priorità nella liquidazione dei trattamenti pensionistici. Il meccanismo previsto, infatti, potrebbe comportare che anche chi abbia matu-

rato i requisiti agevolati potrebbe non vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico perché, per una mera questione di termine di presentazione della domanda, potrebbe trovare le risorse esaurite.

Per quanto riguarda invece le deleghe al Governo per il riordino della normativa in tema di ammortizzatori sociali – come del resto era già stato sottolineato nel corso del precedente esame al Senato – l'attuale situazione di crisi economica e le conseguenze che essa ha avuto sull'occupazione rende non ulteriormente rinviabile quanto pattuito con il Protocollo sul welfare. Al contrario, nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, il termine della delega è stato fissato in 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore di questo provvedimento, mentre precedentemente era di 18 mesi a partire dall'entrata in vigore – ovviamente già avvenuta – della legge n. 247 del 2007.

Infine, faccio un breve accenno sull'articolo 20, che verrà poi illustrato in modo migliore dal collega Pardi. Si tratta dell'ennesima norma volta a bloccare la giustizia che, nel caso specifico, è quella militare. Questa finta norma interpretativa, sulla cui introduzione dovremmo fare tutti ammenda, regala l'impunità a coloro che avrebbero dovuto vigilare sulla salute dei propri uomini.

In conclusione, Presidente, mi si lasci fare una considerazione sull'articolo 31 in materia di arbitrato e conciliazione. Come avevamo già avuto modo di sottolineare durante il precedente passaggio, questa norma, introducendo un vero e proprio arbitrato obbligatorio a pagamento, risulta essere gravemente lesiva dei diritti dei lavoratori e costituisce di fatto un aggiramento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. State, cioè, cercando di realizzare in modo indiretto quell'operazione di stravolgimento del diritto dei lavoratori che non vi era riuscita nel 2002. Proprio per questo vi chiediamo di ritirare il provvedimento visto che questa norma vergognosa non è più modificabile. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, voglio attirare l'attenzione su un argomento che in questo provvedimento può apparire – lo è in realtà – laterale e potrebbe benissimo non essere in esso contenuto. Si tratta di una misura riguardante gerarchie militari di alto livello, che di fatto vengono scagionate, sollevate dal peso del rinvio a giudizio da parte del tribunale di Padova riguardo – è quanto viene loro contestato – la mancata protezione di marinai imbarcati su navi imbottite di amianto.

In primo luogo, ci si è già chiesti più volte perché mai argomenti di questo tipo debbano essere infilati di soppiatto in provvedimenti che in realtà si occupano di tutt'altro. È un'abitudine alla quale non ci abitueremo mai e che siamo però costretti a rilevare quando si ripete. Siamo di fronte ad un intervento relativo ad un elemento totalmente eterogeneo, che non ha nulla a che vedere con il testo del disegno di legge, ed è oltretutto terribile negli effetti. Del resto, è quanto già avvenuto con un altro provvedimento, di cui adesso non ricordo il numero ma che l'Aula avrà

ben presente, in cui si è assistito ad analogo tentativo di alleviare danni a gerarchie militari dell'Esercito a proposito dell'uranio impoverito.

I due elementi – amianto, da una parte, e uranio impoverito, dall'altra – costituiscono una prova sgradevole e irrimediabile dell'atteggiamento del tutto parziale che la maggioranza e il Governo hanno nei confronti di questi temi così terribili. In sintesi, i soldati italiani vengono imbarcati in navi con l'amianto; vengono inviati in missioni all'estero dove vengono contaminati dall'uranio impoverito e la loro vita professionale di militari viene incrinata o troncata per via dei danni irrimediabili alla salute. E tutto quello che il Governo e la maggioranza sanno fare è quello di proteggere le alte gerarchie militari che non hanno svolto con oculatezza i compiti di protezione nei confronti dei loro soldati.

Ci è già stato spiegato in questa sede da alcuni membri della maggioranza che hanno a cuore questo argomento come noi che i capi militari talvolta subiscono lo stesso danno, trovandosi sulle stesse navi e calpestando gli stessi territori contaminati dall'uranio impoverito, e quindi da loro non si può pretendere. Qualcuno della maggioranza in Aula ha detto che il compito fondamentale delle gerarchie militari è far funzionare le cose e non proteggere soldati (ho riferito il concetto imperfettamente, ma la logica era questa). È vero e non è vero, perché se la Patria invia in condizioni difficili i propri militari una parte di cura la deve affrontare, e su questo la Patria è estremamente colpevole perché non ha mai preso le misure dovute. Ricordo infatti che c'è un'inadempienza sostanziale, al di là dei cavilli di legge, che va tutto a danno dei militari delle basse gerarchie mentre solleva dal loro peso soltanto le alte gerarchie.

Si ravvisa una lesione dell'uguaglianza e anche un atteggiamento incline a pensare che, tutto sommato, chi decide, per condizioni di vita difficili e di scarso reddito, di condurre quel tipo di vita, in realtà è meglio se ci ripensa e non si espone a quel tipo di rischi. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maraventano. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO *(LNP)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo colleghi senatori, il provvedimento in esame contiene importanti innovazioni per il mondo del lavoro privato e pubblico. Il Senato in prima lettura aveva apportato rilevanti modifiche; ricordo brevemente la questione della rappresentatività sindacale. La Lega è riuscita a far riconoscere il principio che un sindacato, per essere tale, deve essere realisticamente rappresentativo dei lavoratori, dei loro interessi, delle loro istanze, dei loro diritti, e deve essere radicato nel territorio e non – sicuramente – nei palazzi romani.

Inoltre, con l'inserimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle disposizioni di cui all'articolo 19 del provvedimento, in materia di specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, abbiamo

raggiunto l'importante traguardo di inclusione dei Vigili del fuoco che, in futuro, entreranno nel cosiddetto comparto sicurezza. Questo è un impegno che assumerò. Al riguardo, ricordo l'impegno profuso dall'allora sottosegretario all'interno con delega ai Vigili del fuoco, onorevole Balocchi, affinché tale Corpo avesse pari dignità e pari opportunità rispetto al comparto sicurezza. Questo, colleghi, ripeto, è un impegno che intendo assumermi. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

Le ulteriori modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno migliorato il testo. Mi riferisco, ad esempio, a quelle di carattere formale intervenute sull'articolo 2 per recepire l'avvenuta separazione del Ministero della salute da quello del lavoro; a quelle, sempre sull'articolo 2, volte a sottolineare l'autonomia funzionale del casellario degli infortuni dell'INAIL (oggi c'è un presidente che è in grado di svolgere il suo lavoro), nonché alle modifiche intervenute all'articolo 21 in materia di pari opportunità tese a garantire che le misure che devono introdurre le pubbliche amministrazioni non debbano comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La modifica che riteniamo più importante, comunque, è l'introduzione di una delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale dei Vigili del fuoco, finalizzata ad equiparare il trattamento di infortunio invalidante e grave malattia tra Vigili del fuoco volontari e in servizio permanente, nonché il trattamento pensionistico per i familiari dei volontari deceduti per cause di servizio a quello del personale permanente.

Ringrazio i colleghi dell'altro ramo del Parlamento per questa modifica e ricordo che questa rappresenta una battaglia storica della Lega, portata avanti per un criterio di giustizia ed equità. Dinanzi ad eventi tragici come un decesso ed un infortunio, le persone che volontariamente si mettono a disposizione della collettività non possono essere trattate differentemente dal personale permanente, perché hanno pari dignità e pari diritti.

Infine, voglio soffermarmi sulla modifica di cui all'articolo 48 che prevede che l'ultimo anno dell'obbligo formativo possa essere soddisfatto anche con l'apprendistato. Tale modifica ha tanto fatto discutere ed indignare i colleghi dell'opposizione, ma, poiché loro reagiscono sempre in tal modo, volevo esortare il Governo ad andare avanti con le nostre idee e i nostri progetti che fanno bene al nostro Paese. Non si tratta di una norma «crea asini» (visto che voi vi sentite tanto intellettuali), incentivante la dispersione e l'abbandono scolastico, bensì il contrario: parliamo di una misura volta a realizzare un ponte formativo con il mondo del lavoro, un'opportunità in più per il giovane studente, che potrà scegliere se proseguire il tradizionale percorso di istruzione scolastica oppure avvicinarsi, già all'età di 15 anni, al mercato del lavoro ed alla realtà aziendale.

Ricordando, altresì, l'importanza che ricopre l'articolo 1 del provvedimento, attesa da anni dai lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti, spero che questo provvedimento vada a buon fine. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Adamo. Ne ha facoltà.

ADAMO *(PD)*. Signor Presidente, voglio richiamare brevemente i punti essenziali che ci fanno dichiarare la nostra ferma contrarietà al provvedimento, che abbiamo già affermato nella precedente lettura in questa Aula.

Innanzitutto, il provvedimento appare paradigmatico esempio della cattiva qualità normativa e legislativa di questa nostra legislatura, perché assembla in maniera incoerente una serie di questioni che nulla hanno a che vedere con il titolo e le finalità originarie della legge.

La seconda questione riguarda l'insufficiente precisazione della definizione dei criteri di accesso alla quiescenza anticipata per i lavoratori impegnati nei lavori usuranti e la deroga alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, a quelle relative all'esposizione dei lavoratori all'amianto. Un altro punto di contrarietà a mio parere importante è quello dell'ulteriore estensione degli ambiti di applicazione dell'arbitrato per equità alle controversie di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione, oltre all'ulteriore proroga dei termini di 24 mesi dell'esercizio della delega nel frattempo scaduta su temi importantissimi, quali la riforma degli ammortizzatori sociali, le politiche attive per l'accesso al mercato del lavoro, l'occupazione femminile e le pari opportunità, che dimostra, a nostro avviso, l'intenzione del Governo di svuotare il contenuto originario di questa delega e di non attuarla nella sostanza.

Il punto su cui però vorrei in particolare soffermarmi, tra quelli oggetto delle modifiche della Camera, è quello su cui sono intervenuti anche la senatrice Carlino ed altri e cioè la modifica all'articolo 48, comma 8, in materia di apprendistato. Questo comma introdotto a sorpresa dalla Camera nel nostro testo di legge prevede che, fermo restando quanto stabilito dalla legge Biagi (tutto l'articolo è una modifica di quella legge), e, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), che ha innalzato l'obbligo scolastico ai 16 anni, a questo obbligo si possa assolvere anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

La senatrice Maraventano ha appena detto una cosa assolutamente imprecisa, parlando di obbligo di formazione: qui stiamo, in realtà, intervenendo sull'obbligo scolastico, che dal 2007 è stato esteso fino a 16 anni con una norma che è richiamata nel testo e che è oggetto di una modifica che contiene degli elementi di ambiguità molto seri. Siamo fortemente contrari per ragioni di merito, che cercherò di spiegare rapidamente, e anche perché questo è uno dei punti esemplificativi di una cattiva norma che ci trova decisamente contrari anche dal punto di vista del conflitto normativo e perfino costituzionale.

Con riguardo al primo ordine di problemi, quello riferito alla politica scolastica, vorrei sapere, perché nessuno di noi ha avuto il bene di avere una risposta su questo dal ministro Gelmini, per quale ragione il ministro Sacconi, con l'avallo *ex post* del Ministro dell'istruzione, abbia introdotto questa norma. Gli interpreti della maggioranza del pensiero di Sacconi – e

presuppongo anche di quello della Gelmini – ci hanno detto che questa norma serve per combattere l'abbandono scolastico e cioè per quei ragazzi che a 15 anni non proseguirebbero gli studi nelle scuole superiori. Il punto è come si combatte l'abbandono scolastico: uesta norma infatti ha un effetto sul piano della scuola che è quello di deresponsabilizzare completamente la scuola media rispetto all'insuccesso scolastico.

Prima di avallare questa operazione, noi dovremmo seriamente interrogarci e porci domande molto concrete, che rimandano a decisioni assunte nelle legislature precedenti, circa l'anagrafe scolastica, che doveva essere costruita per seguire il successo dei ragazzi e capire perché gli obbligati sfuggano all'obbligo, e quali siano gli interventi di recupero che vengono effettuati.

Certamente, se, attraverso i provvedimenti di natura economica e normativa, assunti in questa legislatura da questo Governo, noi diamo come *input* in materia di scuola che le attività laboratoriali sono inutili, che le attività di sostegno non si possono svolgere perché non vi sono più né gli insegnanti né i fondi per pagarli, che le attività *extra* scolastiche sono un lusso che non possiamo più permetterci, se noi diamo quindi l'interpretazione che la scuola deve basarsi solamente sulla trasmissione nozionistica di un sapere preconfezionato e su una trasmissione verbale e concettuale, è chiaro che noi allargheremo l'insuccesso scolastico e questa norma deresponsabilizza proprio rispetto a questo.

Noi siamo fortemente contrari ad essa per ragioni di merito, perché essa è sbagliata pedagogicamente e politicamente. In un momento in cui l'Unione europea, e persino la Banca d'Italia, ci richiamano a innalzare i livelli di istruzione dei nostri ragazzi, noi, invece di introdurre norme in positivo per stimolare l'innalzamento dell'obbligo e dei livelli di istruzione e di formazione, introduciamo una norma che sposta in altra sede il problema.

Anche l'ordine di problemi di carattere normativo è importante. Si fa una confusione concettuale (non so se sia voluta o meno) tra obbligo scolastico e diritto-dovere alla formazione. Io voglio solo ricordare che non il Governo di centrosinistra, ma quello ancora precedente, nonché quello attuale con il ministro Gelmini e anche quello di centrosinistra hanno sottoscritto accordi con tutte le Regioni per dire che il triennio di obbligo formativo – che è diverso, senatrice Maraventano, dall'obbligo scolastico – può esplicarsi anche nella formazione professionale regionale. Il fatto che sia necessario un accordo sta a dirci che, altrimenti, persino il triennio va fatto nella scuola di Stato. Ciò ha spostato ancora più in là il concetto di apprendistato, a dopo i 18 anni. Noi lo riportiamo così indietro da fissarlo a 15 anni, senza nemmeno scrivere che è necessaria la licenza media ed avendo contro tutte le categorie di quei soggetti che dovrebbero essere i più interessati: dagli artigiani ai piccoli imprenditori ci dicono infatti che loro la formazione non la sanno fare.

Quindi, questo è un provvedimento bandiera. Noi ci auguriamo, dunque, che venga approvato l'ordine del giorno e che si rinvii l'esecuzione del provvedimento per avere il tempo di ragionare sui profili formativi che

vogliamo dare a questi ragazzi i quali, proprio perché conseguono un insuccesso scolastico, dovrebbero ricevere la maggiore attenzione e non essere abbandonati, come a voler dire che se ne devono occupare le aziende. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saccomanno. Ne ha facoltà.

SACCOMANNO *(PdL)*. Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, io voglio ringraziare l'Aula per aver apportato, nello scorso passaggio in questa Aula del disegno di legge in esame, una modifica importante all'articolo 22 (che è quella che oggi ritroviamo confermata dalla Camera, sia pur con delle modifiche significative). Ringrazio tutta la Commissione sanità, che in modo concorde ha ritenuto, in quel momento, di trovare delle sinergie e far sì che in Aula fosse approvato un provvedimento atteso da lunghissimo tempo. Sia pur minimale, probabilmente, nel suo effetto nell'ambito delle attenzioni al pubblico impiego, esso è importante soprattutto per ritrovare sinergie tra il mondo universitario sanitario e quello degli ospedalieri.

L'idea di una sinergia funzionale, oltre quella strutturale che si trova tante volte nelle attività riguardo all'assistenza, è diventata un fatto importante con la norma che oggi trova il suo percorso, così voglio augurarmi, definitivo. Certo, intervenire sull'età pensionabile per equiparare i medici ospedalieri e i medici universitari non è il massimo dei passaggi culturali che possono produrre effetti significativi in questo settore. Teniamo presente che esistono ancora società scientifiche che vietano, gli ospedalieri agli universitari e gli universitari agli ospedalieri, di far parte della medesima società scientifica. Ritengo che questo non aiuti a comprendere la propria attività, il proprio sforzo di lavoro, l'intento comune nel favore del paziente.

Probabilmente però con questa norma, che oggi trova la sua conclusione nell'ambito del Senato, noi compiamo un ulteriore passo avanti. Diamo cioè uno stimolo a far comprendere che non tanto il diverso ruolo può essere conservato nel suo riconoscimento particolare, come quello dell'universitario rispetto a quello dell'ospedaliero, soprattutto per ciò che riguarda la docenza, ma anche che talvolta queste diatribe non hanno altra forza che la conservazione dei privilegi. Allora, il Senato si sforza di rendere operativa in termini concreti questa sinergia importante. È quindi un contributo, anche come spazio culturale, nuovo, di dibattito, di capacità di lavoro comune, che si introduce con questa norma.

Dovremmo rappresentare i medici ospedalieri e i medici universitari in un'unica espressione professionale sanitaria nell'organizzazione dell'assistenza. Ebbene, questa norma aiuta anche in tal senso. È sufficiente l'età pensionabile per rompere barriere di questo tipo? Non credo, però su questa rivendicazione il Parlamento ha posto notevole sensibilità e notevole attenzione. Teniamo presente che nell'altro ramo del Parlamento nel dise-

gno di legge sul governo clinico vi è un ulteriore passo, che non so se l'altra Aula riterrà necessario, su un'equiparazione *tout court* dei 70 anni.

Il Senato ha dibattuto la scorsa volta, sia in Commissione sia in Aula, trovando un equilibrio sui 65 anni (come diceva il decreto legislativo n. 502 del 1992) come limite di età pensionabile. Ma vi è uno spazio importante che, con i 40 anni di contributi lavorativi, concreti ed effettivi, si possa ulteriormente aggiungere la propria disponibilità di lavoro fino alla concorrenza massima dei 70 anni. È una norma che va contro i giovani? È una norma che salvaguarda aspetti particolari? No, anzi. Questa norma per la mia generazione potrebbe non servire, perché noi già a 24-25 anni, appena laureati, anche senza la specializzazione potevamo entrare in ospedale e avere i requisiti per poter raccogliere i 40 anni che si raggiungono naturalmente a 65 anni. Non è così per le nuove generazioni, molte delle quali arrivano in servizio addirittura dopo i 30.

Lo sguardo quindi è rivolto a loro, che raggiungono tardi la piena maturità professionale. Il chirurgo dopo la specializzazione ha bisogno di altri 10 anni per arrivare ad una completezza di professionalità e di massima espressione del suo lavoro. Allora, avere la possibilità in quel momento di portare il massimo frutto della propria professionalità ritengo sia importante. È un'attenzione che quindi non va a danno dei giovani, ma che concede anche a coloro che arrivano oggi con questi ritardi di avere la massima maturazione nelle corsie ospedaliere.

Altra accusa a questa norma: salviamo i vecchi baroni. Torno a ribadire che la mia generazione conclude prima di questa norma i 40 anni di servizio effettivo. Invece, diamo lo spazio ai cosiddetti secondari di allora, a quelli che erano gli aiuti e agli altri che, oltre alla beffa talvolta di non poter arrivare ad avere il titolo primariale, avevano anche la beffa di dover essere cacciati prima e di dover andare in pensione. Il primario più anziano poteva rimanere; il giovane aiuto, bravo e altro, doveva andare a casa. Con questa norma si crea uno spazio importante.

Ritengo quindi che l'articolo 22, come modificato, per tutti i dirigenti dell'ambito sanitario, non solo per i medici, quindi in modo positivo secondo l'emendamento proposto alla Camera, conceda la disponibilità di avere una permanenza della propria professionalità molto importante e molto qualificata, al di là del titolo che si è raggiunto.

Qual è il limite? Il raccordo con l'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008 perché prevede quella rottamazione possibile da parte delle ASL anche per coloro che con questa norma raggiungono il limite dell'età pensionabile dopo i 65 anni.

Ebbene, riteniamo che occorra un raccordo. Chiederò, nel momento dell'esame, signor Presidente, dell'ordine del giorno G22.100, che tutti i componenti della Commissione sanità del PdL possano apporre la loro firma a quella dei colleghi che hanno proposto quel momento di attenzione per un raccordo assolutamente indispensabile.

C'è un altro dato che di cui vorrei che il dibattito in Aula conservasse traccia, così come è avvenuto anche in Commissione sanità. Stiamo attenti: nel momento in cui lo abbiamo emendato per la prima volta nel pas-

saggio qui in Aula, abbiamo tolto quella norma dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 2009, che diceva «salvo la disponibilità dell'amministrazione a concedere i due anni». Certo è che, così come emendato anche dalla Camera in questo momento, ritorna e rimane salva la possibilità per tutti i dipendenti della pubblica amministrazione di poter chiedere alla fine dell'età pensionabile anche i due anni che sono in quel caso a discrezione dell'amministrazione. Ma è una possibilità che naturalmente, pur togliendo quell'inciso, rimane pienamente valida.

Noi riteniamo quindi che sia un percorso importante, un'aggiunta significativa verso il raggiungimento della parità tra universitari ed ospedalieri che formalmente già raggiungiamo oggi, prima di quello che col disegno di legge sul governo clinico potrà raggiungere la Camera o anche la nostra Assemblea.

Vi è una possibilità importante, un aiuto, un passo importante che questo Parlamento offre per far sì che vi sia una coesione maggiore nell'universo sanitario per migliorare l'assistenza. Questa è l'unica finalità. La migliore utilizzazione delle professionalità, la loro maturità piena con la possibilità, insieme agli universitari, alla capacità professionale massima che si è potuta raggiungere, di poterla offrire ai pazienti con serenità, senza nessuna spada di Damocle. Ritengo che questo sia stato un intervento appropriato.

Ringraziamo per intero l'Aula, il Parlamento, il Governo per la sensibilità dimostrata nell'accogliere quell'emendamento in quel momento, e poi alla Camera, e per far sì che da quest'oggi si possa naturalmente operare, trasmettendo un ulteriore segnale ed una ulteriore spinta da quest'Aula al mondo universitario ed ospedaliero, non per cercare privilegi ma per trovare sinergie e coesione al miglior servizio del paziente e dell'ammalato. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Sono presenti in tribuna gli studenti dell'Istituto tecnico industriale statale «Albert Einstein» di Potenza, cui vanno il nostro saluto e gli auguri per l'attività di studio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B (ore 17,52)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Saltamartini.

SALTAMARTINI, *relatore*. Signor Presidente, la mia replica sarà brevissima e verterà su due disposizioni molto importanti: la prima è relativa all'articolo 19 sulla specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Per la prima volta, dopo tantissimi anni, il Parlamento approva questa norma in favore del com-

parto sicurezza e del comparto difesa allargato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dove si riconosce la specificità dell'ordinamento, cioè il regime normativo attribuito alle fonti primarie del nostro ordinamento.

Dall'approvazione di questa norma conseguirà che le prossime leggi finanziarie dovranno tener conto delle attribuzioni, delle funzioni specifiche del comparto sicurezza e difesa e conseguentemente per la prima volta nella storia del pubblico impiego questo personale dovrà ottenere riconoscimenti normativi ed anche retributivi relativi alle prestazioni aggiuntive che svolgono nelle attività professionali, non ultimo – lo vorrei qui ricordare – il rischio della vita che caratterizza le missioni delle Forze armate e delle Forze di polizia all'interno del territorio nazionale.

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco vede riconosciuta in questa norma la sua natura di corpo speciale dello Stato ed in forza delle precedenti leggi rinnoverà i contratti collettivi di lavoro nel contesto, appunto, delle risorse che il Governo attribuirà alle Forze armate e alle Forze di polizia. Questa è una rivendicazione che era maturata sui tavoli della contrattazione collettiva del comparto sicurezza e del comparto difesa e per la prima volta il Governo e la maggioranza la traducono in un precetto normativo.

La seconda disposizione su cui volevo soffermarmi riguarda il trattamento per i decessi da amianto, in particolare per il personale militare imbarcato sul naviglio di Stato. Il Governo e la maggioranza dovranno impegnarsi su tale fronte per riconoscere a questo personale i trattamenti che esso stesso rivendica, ma, indipendentemente da tutto ciò, credo che occorrerà snellire le procedure di riconoscimento degli equi indennizzi e delle pensioni privilegiate. Si registra un ritardo di diversi anni sul riconoscimento di queste patologie che trovano origine e causa nel servizio militare e nel servizio di polizia. Credo che il Governo e la maggioranza dovranno impegnarsi sul versante di quegli interventi capaci di far riconoscere queste patologie in tempi celeri e non nei tempi previsti oggi, che sono addirittura di 4-6 anni.

La maggioranza è impegnata in Commissione lavoro sul fronte dell'amianto con altri provvedimenti e, a nome della maggioranza, credo di poter sostenere la tesi che il tema sarà affrontato e risolto, così come oggi risolviamo in via di principio la questione del riconoscimento della specificità per il comparto sicurezza e il comparto difesa. Naturalmente è un grande onore per me oggi essere il relatore di questa legge e portare a casa un risultato storico per il comparto sicurezza e difesa.

In conclusione, desidero ringraziare tutti coloro, colleghi di opposizione e di maggioranza, che hanno contribuito alla realizzazione di questo obiettivo. Non citerò nessuno, ma credo che questa norma, all'interno di questa legge, sia stata il frutto di una convergenza tra maggioranza e opposizione che riconosce, per la prima volta nella storia, questo principio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Castro.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione gli interventi sia dei colleghi dell'opposizione che dei colleghi della maggioranza.

Vorrei formulare due rapide osservazioni d'impianto in ordine ai temi sollevati, che sostanzialmente si coagulano, da un lato, intorno all'apprendistato, così come novellato dall'articolo 48 e, dall'altro, sul ricorso esteso ed intensificato alla conciliazione e all'arbitrato. Lo dico in particolare agli amici dell'Italia dei Valori, i quali hanno voluto riproporre un'argomentazione che è già comparsa oggi sulla prima pagina di un noto quotidiano e che assumerebbe nella valorizzazione della conciliazione e dell'arbitrato un tentativo di eludere le protezioni di cui all'articolo 18.

Mi sembra davvero improponibile un'argomentazione secondo la quale la valorizzazione di un istituto radicato in tutte le migliori democrazie industriali dell'Occidente possa rappresentare un tentativo fraudolento di superamento di un sistema di guarentigie nel quale invece ribaditamente crediamo. Si tratta anzi proprio in questa congiuntura, dopo la grande crisi, di valorizzare l'autonomia delle parti sociali dalle quali promana la regolazione dell'arbitrato e della conciliazione. Conciliazione e arbitrato sono strumentazioni endosindacali e tutte le volte nelle quali si ricorre ad esse si affianca alla tutela giurisdizionale classica una tutela che significativamente intensifica la qualità della coesione sociale. È un arricchimento della prospettiva della coesione sociale; è la dotazione di una cassetta degli attrezzi arricchita quella con la quale abbiamo a che fare: altro che tentativo di eludere il sistema dell'articolo 18.

Mi ricorda in qualche modo un'osservazione che era stata fatta proprio in Commissione, con la quale venivamo accusati di ribadire l'esistenza di un interesse oggettivo dell'impresa. Noi crediamo profondamente nell'esistenza di un interesse oggettivo dell'impresa, proprio perché a derive liberiste non abbiamo mai acceduto. Crediamo significativamente e densamente alla scansione dell'articolo 41 della Costituzione ed alla vocazione sociale dell'esercizio dello stesso diritto di proprietà. La nostra scuola culturale, la nostra matrice valoriale è quella dell'economia sociale di mercato. Per effetto di questo è ovvio che esista e che sia superiore e distinto rispetto agli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro l'interesse oggettivo dell'impresa come organismo. Altro che affievolimento, altro che indebolimento delle tutele: miglior vocazione, migliore finalizzazione, teleologismo delle tutele.

Un ragionamento analogo, illustri colleghi, mi sento di fare per quel che riguarda la contestata norma sull'apprendistato. Ho l'impressione, lo dico in modo molto amichevole e sommesso, che in qualche modo essa si muova da una sopravvalutazione di un impianto dogmatico che è adatto al modello dell'apprendistato del 1955. Con la legge Biagi l'apprendistato, così come lo abbiamo introiettato nella nostra struttura culturale, non esiste più; esistono tre apprendistati significativamente diversi uno dall'altro. In particolare, quello cui mettiamo mano, vale a dire quello funzionale all'espletamento del dovere di istruzione, assomiglia assai poco alla classica configurazione dell'istituto.

Siccome nulla incide sulla permanente e ribadita vigenza dell'obbligo scolastico salito a 16 anni, si tratta molto banalmente – laddove, al Nord, ad esempio, esista un eccesso di attrattività del mercato del lavoro o, al Sud, un difetto di attrattività della scuola – di riuscire ad intercettare un *drop out* ed a ricondurlo dentro un percorso regolare di convergenza con il mondo misto dell'apprendistato, che assume il ragazzo da una condizione di opacità, spesso di illegalità, per riportarlo dentro un veicolo democraticamente consolidato; ebbene, tutte le volte che riusciremo a fare ciò sarà un grande successo. Quindi, l'unico *driver* di questo provvedimento è la coesione sociale.

Crediamo, per una serie di interventi deliberatamente plurali, di aver costruito un sistema nella cui complessità maggiore risiede la copertura di zone di gracilità e di fragilità del sistema. Siamo anche disponibili a rimettere mano a tutti questi sistemi, proprio perché non disponiamo di un'algida architettura neoclassica, ma abbiamo la ruvidità, in qualche modo l'impetuosità, della necessità di governo di una crisi che ha stracciato tutti i manuali, che ha configurazioni altre rispetto ai mondi che abbiamo conosciuto. Non abbiamo l'arroganza intellettuale di chi è convinto di possedere già le soluzioni, ma l'umiltà intelligente di chi le soluzioni le vuole sperimentare, anche in prospettive di lavoro comune.

Crediamo – lo ha ribadito il ministro Sacconi – che dopo le elezioni di marzo, proprio sul territorio del lavoro e della promozione dell'impresa si potrebbero raggiungere intese le quali potrebbero dischiudere una capacità di recupero competitivo del nostro Paese tale non soltanto da traghettarlo oltre la crisi, ma da riportarlo in quella aristocrazia industriale alla quale non può non appartenere. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, intervengo a mia volta per ribadire alcune valutazioni già egregiamente espresse dai relatori e per aggiungere rapidissimamente qualche considerazione conclusiva rispetto all'*iter* di un provvedimento importante e significativo, che sicuramente – sarebbe intellettualmente disonesto non riconoscerlo – è stato inevitabilmente appesantito dal lungo *iter*. Sicuramente si tratta di un provvedimento al quale non si può certo riconoscere organicità, ma al quale non si può non riconoscere corposità per l'importanza delle questioni che affronta, dei temi che focalizza, dell'itinerario che apre, del processo significativo e importante che mette in moto.

Sicché mi soffermerò soltanto sulla parte conclusiva, cioè su quello che nel passaggio tra Camera e Senato si è determinato di sostanzialmente nuovo e rispetto al quale il Senato ha espresso le sue riflessioni e le sue valutazioni. Mi riferisco in particolare al tema dell'apprendistato. Su tale questione, però, mi consentirete, prima di fare le mie considerazioni, di recuperare una riflessione che il relatore, il senatore Castro, ha da ultimo

sviluppato in risposta ad alcune considerazioni emerse nel dibattito di oggi.

Io vorrei che tra di noi, tra maggioranza e opposizione, ci fosse un confronto serio, importante, significativo come quello che abbiamo avuto durante i lavori della Commissione, con l'obiettivo di misurarsi con la realtà, di attraversarne le difficoltà e le criticità, di sentire un impulso civico prima ancora che politico per fronteggiare alcune questioni laceranti dal punto di vista dell'impatto sociale, ad iniziare dalla questione della dispersione scolastica e della perdita di capitale umano senza, se mi è consentito, un approccio vetero-ideologico. La nostra risposta è coerente con una cultura che si richiama ad una moderna economia sociale e di mercato, è intrisa di cultura della sussidiarietà, è spinta sul terreno della bilateralità e della rivalutazione del ruolo e della funzione delle parti sociali rispetto alle novità che sono state introdotte, si spinge sul terreno della cultura partecipativa dove si incrociano diverse storie e diverse culture politiche. Per questo, sentirsi dire che è solo un modo per recuperare una sorta di individualismo del lavoratore rispetto al padrone capitalista significa non aver compreso che siamo ben al di là delle culture novecentesche, nel tentativo di affrontare su terreni di nuove sintesi i problemi che abbiamo di fronte.

Certo non è con l'approccio ideologico che si risolve il problema della solitudine del lavoratore, del disoccupato e dell'inoccupato, ma a quella solitudine si risponde individuando servizi, provando finalmente a riformare e di cambiare il mercato del lavoro, cercando con il privato, con il privato sociale e con il pubblico di creare i luoghi dove questa solitudine può trovare una risposta, tentando di recuperare in una dimensione nuova e diversa il ruolo, la rappresentatività e la funzione del sindacato. Significa, insomma, rimettere in moto una mobilitazione di carattere sociale che, dentro un quadro di coesione, recuperi il protagonismo delle parti e che sia finalizzata a dare una risposta che non sia quella che abbiamo dietro le nostre spalle.

Anche la riflessione sull'apprendistato si inserisce dentro questa dinamica. Si tratta di uno sforzo, di un tentativo non di abbassare la soglia dell'obbligo scolastico ma di riconoscere una funzione fondamentale al lavoro, per dare risposte attraverso non una norma ma un impulso in direzione della ripresa della riflessione con le Regioni e con le parti sociali per recuperare il valore e l'importanza dell'apprendistato, anche di quello che nella legge Biagi, in relazione all'atteggiamento che non sempre le Regioni hanno assecondato in direzione positiva, non ha trovato il modo di poter esplicitare tutta la sua potenzialità. Noi oggi lo recuperiamo tentando di inserire in un circuito positivo e virtuoso chi lascia il mondo della scuola, un circuito quindi che non vuole abbassare il livello ma che cerca di costruire un sistema ed una filiera di cui questo Paese ha bisogno e necessità.

Detto questo, ringrazio i relatori per il lavoro che è stato svolto e ringrazio i presidenti delle Commissioni lavoro e affari costituzionali, senatori Giuliano e Vizzini. Inoltre, mi permetterete di ringraziare, non in ma-

niera formale ma sostanziale, i rappresentanti dell'opposizione che in Commissione lavoro e in Commissione affari costituzionali hanno consentito un confronto anche aspro in alcune circostanze ma sicuramente utile per cercare di rendere attraverso questo provvedimento il miglior servizio all'obiettivo comune. Tale obiettivo prevede di risolvere alcuni nodi strutturali del nostro sistema per rilanciare il mercato del lavoro, per garantire tutele moderne e per riordinare alcuni sistemi che vanno orientati in maniera positiva al fine di affrontare il tema della filiera dell'istruzione e formazione lavoro, che è la grande questione che abbiamo di fronte. *(Applausi dal Gruppo PdL e della senatrice Sbarbati).*

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretaria a dar lettura dei pareri espressi dalla 1a e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

BAIO, *segretario*. «La 1ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, osservando che dalla modifica contenuta nell'articolo 31, comma 8, volta a recepire nella pubblica amministrazione la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi.

Per quanto concerne gli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 22.4. Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. *(Brusìo).*

Colleghi, per cortesia, siamo in una fase delicata del lavoro, quindi cerchiamo di fare in modo che si possa procedere nel modo più agevole possibile.

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente, con l'emendamento 1.2 riteniamo che, se da un lato è positivo il fatto che si dia finalmente attuazione alla delega sui lavori usuranti, prevista ormai quasi tre anni fa dal Governo Prodi, non possono non essere rilevate forti perplessità in merito ai meccanismi di priorità nella liquidazione dei trattamenti pensionistici previsti, connessi alla clausola di salvaguardia contenuta al comma 2. Il meccanismo di priorità va infatti garantito in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e a parità degli stessi dalla data di presentazione della domanda. Ciò potrebbe comportare che anche chi abbia maturato i requisiti agevolati potrebbe non vedersi riconosciuto il trattamento pensio-

nistico perché, per una mera questione di presentazione della domanda, potrebbe trovare le risorse esaurite. *(Brusìo).*

PRESIDENTE. Colleghi, se si continua con questo brusìo sarò costretto a sospendere la seduta. Non avverto più: la prossima volta sospenderò la seduta.

CARLINO *(IdV)*. L'emendamento che abbiamo presentato è volto ad introdurre come meccanismo unico per la priorità nell'assegnazione del trattamento pensionistico la durata del periodo di attività lavorativa usurante davvero svolta.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.2.

ROILO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO *(PD)*. Signor Presidente, noi siamo favorevoli alla delega in materia. Parliamo infatti di lavori usuranti ed è davvero tempo che si intervenga con una normativa adeguata affinché si riconosca a tali lavoratori un trattamento previdenziale appropriato. Ciò premesso, sottolineiamo che nella norma il diritto al beneficio rimane condizionato alle disponibilità di bilancio, quindi si tratta non di un diritto assoluto, come dovrebbe essere, ma di un diritto relativo e, casualmente, ciò accade sempre quando sono in discussione i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Inoltre il diritto al beneficio dipende, in ordine di priorità, dalla data di presentazione della domanda; dovrebbe dipendere – come noi sosteniamo con l'emendamento 1.1 – più ragionevolmente e più logicamente dalla durata dell'attività lavorativa usurante, prevedendo quindi un criterio oggettivo anziché un criterio burocratico.

Per questa ragione chiediamo di votare a favore del nostro emendamento.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

BASSOLI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 2.1.

Trovo grave, in linea generale, che nel testo si diano delle deleghe a piene mani al Governo; deleghe che non solo non sono circostanziate, ma nemmeno finalizzate negli argomenti, chiaramente quindi indirizzate nel loro futuro dispiegarsi rispetto alle indicazioni del Parlamento.

Il provvedimento in esame tratta le questioni più diverse e fra queste anche una delega che noi contestiamo, a cui cerchiamo di apportare le modifiche con l'emendamento 2.1 all'articolo 2, per sottrarre da queste ampie deleghe al Governo quelle che riguardano il riordino di enti che oggi fanno riferimento al Ministero della salute. La delega che il Governo deve adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento prevede diversi decreti legislativi che sono volti appunto a riorganizzare enti, istituti e società che sono vigilati dal Ministero della salute. Questa è una delega nemmeno circostanziata rispetto invece alla denominazione

degli enti così com'era stata definita alla Camera, che circostanziava quindi le deleghe al Ministero competente.

Inoltre la delega prevede la ridefinizione del rapporto di vigilanza sugli stessi enti e istituti vigilati ed anche la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti di enti o istituti che sono sottoposti alla vigilanza del Ministero competente. Allora è evidente come attraverso questo si prefiguri una ingerenza del Ministero che di fatto annulla l'autonomia di questi enti.

Per queste ragioni chiediamo un voto favorevole al nostro emendamento.

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente, la delega contenuta nell'articolo appare eccessivamente ampia. Si parla genericamente di riorganizzazione di enti, istituti e società vigilati, senza indicare quali essi siano. Il rischio è in particolare di limitare l'autonomia dei soggetti deputati all'attività ispettiva in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'emendamento 2.2, da noi presentato, è volto da un lato a salvaguardare la pur giusta necessità di un coordinamento fra i soggetti aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, ma dall'altro lato anche a specificare la necessità di rispettare la competenza e l'autonomia di ciascun ente.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

CASTRO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4. Invito il senatore Cursi a ritirare l'emendamento 2.3, altrimenti il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2.100, invito il senatore Lauro a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Bassoli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

ROILO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO *(PD)*. Signor Presidente, l'ISPESL – come è noto – è un istituto di ricerca per la prevenzione e la salute sul lavoro, mentre l'INAIL è semplicemente un ente assicurativo che non può avere, proprio per questa ragione, una adeguata competenza in materia di prevenzione.

Con il nostro emendamento 2.4 non escludiamo la possibilità che l'INAIL emani direttive in materia, ma esprimiamo il nostro disaccordo sul fatto che gli venga conferita una competenza assoluta.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Senatore Cursi, se accetta l'invito del relatore di ritirare l'emendamento 2.3?

CURSI *(PdL)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, l'ordine del giorno G2.100 è decaduto.

Metto pertanto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 3 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 3, corrispondente all'articolo 4 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 7 e 8 sono identici, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 9, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 11, 12 e 13 sono identici, rispettivamente, agli articoli 12, 13 e 14 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 sono identici, rispettivamente, agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

NEROZZI *(PD)*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 20.1, 20.3, 20.5 e 20.6.

Con l'approvazione della legge sulle missioni all'estero abbiamo approvato – anzi, avete approvato – un emendamento che sottraeva i militari dalle eventuali responsabilità sul terreno del non rispetto della legge sull'amianto e, più in generale, sulla sicurezza del lavoro. Avevate detto che lo Stato si sarebbe fatto carico di questi problemi. Fra l'altro, il Sottosegretario alla difesa ha detto anche un'inesattezza dicendo che queste cose risalivano a trent'anni fa, quando in quel periodo non esistevano né il decreto legislativo n. 626 del 1994 né il n. 81 del 2008, né la normativa sull'amianto, che sono tutti molto più recenti, quindi con responsabili ben individuati.

Ora, con questo articolo ci troviamo di fronte al fatto che non solo non si colpiscono i responsabili, ma non si danno neanche delle soluzioni ai lavoratori sul naviglio di Stato, che in gran parte sono militari. Questo è

estremamente grave. Pensiamo che questo articolo debba essere soppresso, perché lede lavoratori e servitori dello Stato che più di altri si espongono per la sicurezza del nostro Paese, ed anche perché, fra l'altro, noi vorremmo che la politica si occupasse di queste cose e non lasciasse solo alla magistratura il compito di dare una giusta soluzione a questi lavoratori.

Negli emendamenti seguenti proponiamo delle soluzioni che almeno diano delle risposte giuridiche ed economiche a questi lavoratori che versano in condizioni economiche molto pesanti e che soprattutto, hanno messo in gioco la loro salute per lo difesa dello Stato e dei nostri impegni internazionali.

Capisco che voi non approviate niente di questa normativa, sbagliando, come altri miei colleghi hanno detto, ma almeno su questo terreno proviamo a predisporre un ordine del giorno che possa individuare – mi rivolgo al sottosegretario Viespoli: ne abbiamo discusso con il presidente Tofani nella Commissione sugli infortuni sul lavoro – la platea di questi lavoratori e anche le risorse per dare una soluzione ai loro problemi. Troviamo almeno una strada di speranza. Capisco che un ordine del giorno non risolve assolutamente il problema, ma almeno facciamoci carico del fatto che un problema esiste, fermo restando che andrebbe soppresso tutto l'articolo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PARDI *(IdV)*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente sullo stesso argomento affrontato dal collega Nerozzi. Concordo con quanto egli ha detto per cui posso limitarmi al minimo. Abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo, il 20.2, e un emendamento propositivo, il 20.4.

Il primo è motivato dal fatto che la norma non è accettabile. Oltretutto siamo venuti a sapere da un'indagine aggiornata che la mancata soppressione di questo articolo toglierebbe giustizia ad altri (circa 120 dipendenti della marina) che non erano stati computati fino adesso e che, ammalati di tumore a causa dell'esposizione all'amianto, sono stati coinvolti in un processo sfociato in un'azione legale che ha proceduto presso la procura della Repubblica di Torino. La situazione è gravissima, l'ho già sottolineato nel mio intervento.

Con l'emendamento 20.4 proponiamo una norma che autorizzi il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, un decreto ministeriale al fine di integrare la disciplina di protezione riguardo a questi lavoratori colpiti dagli effetti dell'amianto.

La situazione è – ripeto – grave e la maggioranza sembra non volerla considerare. Trarremo le conseguenze dell'eventuale disinteresse.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5 e 20.6.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conferme a quello del relatore con un'aggiunta. In relazione alla riflessione del senatore Nerozzi, manifesto fin d'ora la disponibilità del Governo ad accogliere l'ordine del giorno cui egli ha fatto riferimento.

PRESIDENTE. Senatore Nerozzi, esiste un ordine del giorno?

NEROZZI *(PD)*. È già pronto e reca la firma del sottoscritto e del presidente Tofani. Lo faccio pervenire alla Presidenza.

PRESIDENTE. Lei l'ha già visto, senatore Castro?

CASTRO, *relatore*. Sì, signor Presidente, ed esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo ha già dato parere favorevole all'accoglimento. A breve la senatrice Segretario ne darà lettura.

Procediamo, intanto, con gli emendamenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1, identico all'emendamento 20.2.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.1, presentato dal senatore Nerozzi e da altri senatori, identico all'emendamento 20.2, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.3.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.3, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.4.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.4, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.5.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.5, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.6.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.6, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Prego ora la senatrice Baio, di dar lettura dell'ordine del giorno G20.100, presentato dai senatori Nerozzi e Tofani.

BAIO, *segretario*. «Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro»,

premesso che

l'articolo 20 del provvedimento reca una interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, con la quale si stabilisce che ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, lettera *b)*, della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito,

impegna il Governo,

sentiti gli enti preposti, ad individuare la platea dei lavoratori del naviglio di Stato esposti e le necessarie coperture economiche al fine di valutare gli interventi da assumere».

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G20.100 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

CASSON *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASSON *(PD)*. Signor Presidente, l'articolo 20 del disegno di legge in esame si pone in netto ed evidente contrasto con le dichiarazioni del Governo e della maggioranza di voler intervenire con questo provvedimento a tutela dei lavoratori.

Questo articolo 20 propone una sorta di interpretazione autentica di una vecchissima e consolidata norma posta a tutela dei lavoratori fin dal 1955, norma ripetutamente e pacificamente applicata nel tempo da organi amministrativi, dalla polizia giudiziaria e dalla magistratura, nei rispettivi ambiti di competenza, soprattutto per i casi di infortunio sul lavoro e di malattie professionali.

Tanto è vero che, anche di recente, sono stati instaurati dei processi penali a carico delle persone ritenute responsabili, per colpa, della malattia e della morte di lavoratori a causa dell'amianto. E in particolare, davanti all'autorità giudiziaria di Padova è pendente un processo per la morte da amianto di alcuni militari. E altri processi seguiranno, perché sono ormai circa seicento i militari della nostra marina colpiti da patologie asbesto-correlate e non si capisce per quale motivo i nostri militari non dovrebbero essere tutelati dalle malattie professionali.

In questo momento, con questa norma, con una piroetta giuridica, nel tentativo di dare una mano ai responsabili di vertice (secondo l'accusa) di quei decessi e di sottrarli ai processi e all'eventuale condanna, si vorrebbe cambiare la legge, secondo uno stile deplorevole e vergognoso già visto in altre occasioni e che sembra caratterizzare il modo di pensare e di agire di questo Governo e di questa maggioranza. Una legge non va bene? C'è il rischio di un processo e di una condanna penale? La soluzione è a portata di mano, per il Governo. Un colpo di spugna e via.

Il giochino perverso è molto semplice: si cambia la legge, infischiandosene dei profili di illegittimità costituzionale e del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. E nel caso di norme già contestate agli imputati e applicate dalla magistratura, si fa come in questo caso: la norma va interpretata, autenticamente, come dice questo Governo e non come logicamente e correttamente farebbe qualsiasi persona normale, di buon senso, qualsiasi interprete del diritto, con ciò tentando di salvare qualcuno ai vertici militari, a discapito di altri militari di grado inferiore deceduti solo per aver fatto il proprio dovere.

È, questa dell'articolo 20, una manovra viscida e vergognosa, perché nascosta nelle pieghe poco comprensibili di commi e contro-commi. E soprattutto è paradossale, perché si pone all'interno di un provvedimento che avrebbe come finalità la tutela del lavoro e la sicurezza sul lavoro, anche militare, mentre invece, con un'interpretazione autentica di una legge di 55 anni fa, si determina, deliberatamente, un vuoto normativo proprio in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro.

Ha poco senso quanto detto poco fa dal relatore, senatore Saltamartini, che ha detto che il Governo dovrà impegnarsi, che ci sono ritardi di anni e che il tema amianto sarà risolto: intanto i lavoratori muoiono. È pilatesco, è un vero e proprio colpo di spugna, conforme ad una consolidata politica di questo Governo, anche in materia di sicurezza sul lavoro.

Signori della maggioranza, decidetevi. I lavoratori non si tutelano soltanto con le parole, ma con i fatti. E nella nostra veste di senatori si tutelano approvando leggi che siano davvero a salvaguardia della loro integrità e dei loro diritti. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Giai).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 20.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

GHEDINI *(PD)*. Signor Presidente, invitiamo i colleghi e, soprattutto, le colleghe della maggioranza di Governo, a dare un segno significativo affinché in questo provvedimento ci sia, effettivamente, la volontà di migliorare le condizioni di lavoro e di partecipazione delle donne.

Finora, infatti, così non sembra. È noto che noi siamo contrari alla scelta di dilazione dei termini per l'approvazione della delega e al superamento dei Comitati per le pari opportunità contenuti nella legge n. 125 del 1991 (superamento intervenuto con le modifiche dello scorso passaggio al Senato, che li sostituiscono con dei generici comitati antidiscriminatori e per il benessere).

Io voglio richiamare, con questo ordine del giorno, l'attenzione alla necessità di rafforzare, ora e subito, le iniziative per sostenere l'effettiva

promozione delle pari opportunità e della partecipazione delle donne al lavoro. Abbiamo già richiamato moltissime volte, in quest'Aula, la condizione delle donne in questo Paese e non sto, quindi, a ricordarla. È noto a tutti quale sia la situazione, rispetto agli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona, rispetto ai divari reddituali e rispetto alla rappresentanza nella classe dirigente e in politica.

Vi chiedo di impegnarci tutti per superare questo *gap*. Abbiamo l'occasione per farlo, in quanto sono incardinati al Senato diversi disegni di legge in materia di partecipazione delle donne al lavoro e di rappresentanza. Ve ne sono poi altri, presentati sia alla Camera che al Senato, che ragionano in materia di diritti di partecipazione delle donne alla *governance* delle imprese, con particolare riferimento alle società quotate e alle società pubbliche.

Quindi, portando avanti rapidamente la discussione su questi provvedimenti, c'è l'occasione, di fare qualcosa di concreto, e di farlo subito, per garantire una migliore partecipazione delle donne al lavoro e alla direzione di questo Paese, sia nelle imprese che nella politica.

Vi chiedo, pertanto, di esprimere un parere favorevole a questo ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, se l'ordine del giorno, presentato dalla collega Ghedini, venisse riformulato, eliminando le sei premesse e perimetrando il testo dell'ordine del giorno in questi termini: «Il Senato (...) impegna il Governo a rafforzare le iniziative...», eccetera, lasciando cioè immodificato il testo dell'impegno, il parere sarebbe favorevole. Altrimenti, esso sarebbe inevitabilmente contrario.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, vorrei rivolgere una richiesta al relatore. Comprendo che nella premessa, in relazione all'articolo 21, vi siano delle perplessità sulla ripresa del Comitato, argomento sul quale noi non siamo d'accordo e che, invece, la maggioranza ha portato avanti. Pur tuttavia, tutti gli altri aspetti dell'ordine del giorno mi sembrano ammissibili, anche sotto il punto di vista di una giusta logica di promozione dei diritti delle donne, con il richiamo all'Unione europea e alla Commissione europea. Non capisco perché questi elementi così oggettivi, peraltro relativi anche ad altre istituzioni, debbano essere espunti dall'ordine del giorno. Almeno, manteniamo il riferimento a queste normative e a questi organismi internazionali. Eliminiamo invece la prima parte, quella riguardante appunto il Comitato, sulla quale sappiamo di non essere d'ac-

cordo. Poiché mi sembra che sul dispositivo il relatore sia d'accordo, potremmo convenire così.

PRESIDENTE. Senatore Castro, vi è una sorta di trattativa trasparente.

Qual è il suo parere?

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, la proposta conclusiva, il punto di caduta, come si dice in gergo negoziale, è quella relativa all'accoglimento dell'ultima fra le premesse, che inizia con le parole «i dati relativi all'occupazione femminile dimostrano». Questa è l'unica premessa che, secondo il relatore, può essere mantenuta come condizione per il voto favorevole. Le altre le riteniamo inaccettabili.

PRESIDENTE. Se ho capito bene, il relatore dà parere favorevole se vengono mantenuti solo l'ultima premessa e il dispositivo.

CASTRO, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Ghedini, accoglie la proposta di riformulazione?

GHEDINI *(PD)*. Signor Presidente, se l'accoglimento del dispositivo implica, come credo sia già stato proposto in sede di Ufficio di Presidenza, una corsia accelerata per il provvedimento sul lavoro che abbiamo in Commissione, sono disponibile ad accogliere la riformulazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno così come riformulato.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G21.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 21.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SALTAMARTINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti della Scuola media «Dante Alighieri» di San Damiano d'Asti, in visita al Senato, cui rivolgiamo i nostri auguri per la loro attività di studio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B (ore 18,47)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dalla senatrice Garavaglia Mariapia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 22.2, presentato dal senatore Bosone e da altri senatori, fino alle parole «Servizio sanitario nazionale».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 22.2 e l'emendamento 22.5.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G22.100.

SALTAMARTINI, *relatore*. Signor Presidente, il relatore esprime parere favorevole su questo ordine del giorno, purché siano aggiunte le firme del senatore Saccomanno e, credo, degli altri senatori della Commissione sanità.

SACCOMANNO *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCOMANNO *(PdL)*. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se la senatrice Bassoli lo consente, prego i senatori di far pervenire le loro firme alla Presidenza.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Concordo con il relatore e accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G22.100 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 22.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 25 del testo approvato dal Senato.

Ricordo altresì che gli articoli 24, 25 e 26 sono identici, rispettivamente, agli articoli 26, 27 e 28 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 27, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 29 è identico all'articolo 31 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunziarsi.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 31.2, 31.3, 31.6 e 31.7, favorevole sull'ordine del giorno G5, il cui primo firmatario è il senatore Ichino, approvato ieri in Commissione.

PRESIDENTE. Se è stato accolto in Commissione, non viene esaminato in Aula.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, ciò derivava da un atteggiamento particolarmente generoso nei confronti dell'opposizione, la quale, con grande rigore istituzionale, è rimasta ferma sulla posizione di ieri, meritando il plauso del relatore.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, ma senza plauso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.2.

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, colleghi, siamo sul punto del disegno di legge di cui abbiamo discusso in apertura di questa seduta: la questione dell'arbitrabilità delle controversie in materia di impiego pubblico.

Vorrei solo ricordare, proprio a proposito dell'ordine del giorno menzionato adesso dal collega Castro, che ieri in Commissione... *(Brusìo)*. Chiedo l'attenzione dei colleghi, dato che stiamo parlando di una cosa di notevole rilievo.

PRESIDENTE. Senatore Ichino, ha ragione e non è di conforto che ci sia una confusione *bipartisan*.

ICHINO *(PD)*. Vorrei ricordare a tutti i colleghi che ieri, in Commissione, il Governo ha accolto un ordine del giorno che impegna il Governo stesso a emanare disposizioni affinché l'arbitrato che con la norma al nostro esame stiamo per autorizzare nelle controversie di impiego pubblico non venga attivato dalle amministrazioni. Ne consegue che stiamo per votare una norma che il Governo ieri, in questo Senato, si è impegnato a non applicare: si è impegnato a dare disposizioni perché non sia applicata. Ditemi voi secondo quale logica ci può essere chiesto che venga respinto l'emendamento soppressivo di questa norma. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.2, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.3.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.3, presentato dal senatore Treu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.6, identico all'emendamento 31.7.

ROILO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROILO *(PD)*. Signor Presidente, al comma 9 dell'articolo 31, riguardante le modalità di espletamento dell'arbitrato, si afferma che, in assenza di accordi sindacali, categoriali o confederali, e trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi in mancanza di accordo sindacale e trascorso questo periodo), il Ministro del lavoro procede con decreto – cito dal testo della norma – «sentite le parti sociali». Per noi è del tutto evidente che non basta (questo è il punto) una semplice consultazione sinda-

cale per evitare la possibilità di aggirare l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Per questa ragione, con l'emendamento 31.6 chiediamo che si proceda (questa è la modifica che l'emendamento propone) «d'intesa» con le parti sociali. Non è un problema formale o lessicale, ma è una questione sostanziale, perché solamente con il vincolo dell'intesa con le parti sociali si può combattere o comunque cercare di evitare il rischio che si aggiri in qualche misura l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori.

Per queste ragioni chiediamo che si voti a favore di questo emendamento.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 31.6, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori, identico all'emendamento 31.7, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 31.

TREU *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU *(PD)*. Signor Presidente, non sono voluto intervenire prima di adesso, ma vorrei fare un breve ragionamento per ripercorrere questa vi-

cenda che è da più di un anno che si trascina, anche per altri versi, ma su questo punto in particolare.

Noi abbiamo sempre denunciato che questa norma è pericolosa e addirittura sovversiva in senso tecnico di tutto il diritto del lavoro. Adesso è scoppiata la faccenda dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, ma non è in ballo soltanto l'articolo 18; certamente è quello che colpisce di più, ma un arbitro libero com'è l'arbitro in equità, cioè svincolato da norme inderogabili di legge, potrebbe decidere che per lui le ferie non contino, oppure che possano essere violati i limiti massimi di orario di lavoro o che le norme sulla sicurezza siano un *optional*. Evidentemente questi sono casi estremi, ma se un arbitro è libero, cioè non ha il vincolo del rispetto delle norme inderogabili di legge, può succedere anche questo, senza possibilità che si ricorra al giudice.

Bene, un tipo di arbitrato del genere non esiste da nessuna parte, neanche negli ordinamenti più liberisti. Io ho frequentato a lungo gli Stati Uniti e l'Inghilterra ed anche gli arbitri di quei Paesi (che, tra l'altro, sono anche professori universitari, quindi è un mestiere che potrebbe essere interessante) e siamo favorevoli all'arbitrato, lo abbiamo detto più volte, ed anche a rendere tale istituto più resistente. Noi, per esempio, avevamo detto che la parte in cui si afferma che l'arbitrato può essere fatto secondo le indicazioni dei contratti collettivi può essere assolutamente utile, anzi, avevamo anche detto che le parti dei contratti collettivi, siccome hanno creato dei diritti propri, possono disporre degli stessi e ritenere che l'arbitro possa decidere anche, come dire, interpretando liberamente le proprie clausole contrattuali. Questo sì, e questo è quello che si fa negli ordinamenti più avanti nell'uso dell'arbitrato. Tale norma avrebbe avuto il vantaggio di dare all'arbitro un largo spazio di manovra, che adesso non c'è e a me dispiace perché sono anni che diciamo che vorremmo che tale istituto venisse utilizzato di più. Ma una cosa è dire questo, altro è affermare che l'arbitro può decidere anche senza rispettare le norme inderogabili del diritto del lavoro.

Il richiamo presente nel testo ai principi generali del diritto è comunque utile ma è una norma generica. Infatti, avevamo detto di precisarlo: cosa vuol dire? Ci sono due argomenti che sono stati avanzati anche qui nel dibattito convulso di questi ultimi giorni che vorrei smontare. Mi si dice che il nostro diritto del lavoro è troppo rigido; se è troppo rigido e se il lavoratore odierno ritiene di non essere più un *minus habens* e di essere in grado di disporre liberamente di se stesso senza la protezione storica del diritto di lavoro, bene, si affrontino – come si è già fatto, del resto – le singole norme e si dica, ad esempio: «Questa norma è troppo rigida, la rendiamo più morbida, la deregoliamo». È successo negli ultimi anni, noi stessi qualche volta lo abbiamo fatto. Ma altro è dire questo, altro è affermare che mediante un arbitrato sregolato il singolo può dare mandato – perché c'è anche il singolo nella norma, non solo le parti collettive – all'arbitro di fare sostanzialmente strame – come si dice – delle norme del diritto del lavoro. Questo è assolutamente inaccettabile.

L'altro argomento che si avanza è: il lavoratore, in fondo, non è così un poveretto. Beh, no, non è un poveretto, però tutto il diritto del lavoro, almeno nei suoi aspetti fondamentali, è nato sul presupposto che il lavoratore vada protetto in alcuni ambiti fondamentali e lui non può rinunciare a tale tutela. Se io lavoratore scrivessi che rinuncio alle ferie, all'orario di lavoro o alla sicurezza, sarebbe un atto nullo *contra legem*. È la stessa cosa in questo caso, perché invece di farlo direttamente si dà all'arbitro la possibilità di stracciare le norme.

Questo è un aspetto che abbiamo richiamato da più di un anno ed è incredibile che in un sistema che non ha mai usato l'arbitrato, perché c'è un eccessiva diffidenza, a mio avviso, nei suoi confronti, adesso si passi da un uso nullo dell'arbitrato (sbagliato) a un uso selvaggio di tale istituto, che, ripeto, non vedo neanche negli Stati Uniti e nell'Inghilterra, Paesi notoriamente liberisti. Non è accettabile un modo di ragionare così: forse è inconsapevole (ma non credo perché è passato un anno e mezzo), ma è assolutamente devastante per il diritto del lavoro.

Notate che i colleghi Ichino e Morando hanno detto che, per quanto riguarda il pubblico impiego, ciò è sicuramente incostituzionale, perché, al di là del fatto che i direttori generali o i dirigenti del pubblico impiego siano più o meno collusi, se anche in buona fede un arbitro dicesse che una persona può essere promossa o assunta senza concorso passando da lavoratore co.co.co a lavoratore a tempo indeterminato ciò sarebbe chiaramente contrario all'articolo 97 della Costituzione, non ci piove.

Credo che una norma del genere – abbiamo fatto un ordine del giorno, con scarsa coerenza, come ha detto il senatore Ichino – non resisterebbe cinque minuti dinanzi alla Corte costituzionale. Ma anche la norma relativa all'arbitrato libero nel diritto privato, cioè nel rapporto di lavoro privato, nella quale si prevede che un singolo, da solo e senza l'assistenza dei sindacati, magari sotto assunzione o sotto rinnovo del contratto, può firmare un pezzo di carta in cui c'è scritto che l'arbitro può fare quello che vuole, credo che difficilmente potrebbe resistere alla Corte costituzionale, perché mi sembra contraria ai principi della Costituzione che dicono che la Repubblica è fondata sul lavoro, che tutela il diritto al lavoro e, all'articolo 35, che tutela il lavoro in tutte le sue forme. Sinceramente credo che anche questo aspetto sia molto opinabile. Per questo motivo abbiamo rivolto appelli reiterati a riconsiderare questa norma e ci sembra un dovere civico fondamentale denunciarla e votare contro l'approvazione dell'articolo. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

SACCONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Signor Presidente, colleghi senatori, intervengo molto brevemente soltanto per richiamare le origini di questo provvedimento. Il testo al nostro esame non sol-

tanto è il frutto di un intenso lavoro parlamentare durato due anni – siamo alla quarta e mi auguro ultima lettura – ma soprattutto ha un'origine che voglio ricordare all'Aula per capire quanto ponderate siano state le considerazioni che hanno condotto a quell'equilibrio. L'autore fu Marco Biagi, tanto che una prima versione di questo testo faceva parte del cosiddetto disegno di legge Biagi che poi, proprio al Senato, fu stralciato su richiesta delle organizzazioni sindacali di una più attenta considerazione; quella stessa considerazione che poi ha portato alla novità, introdotta nell'ambito del percorso parlamentare, del rinvio alla contrattazione collettiva, o comunque ad una fase di intensa contrattazione collettiva della quale poi anche il Governo avrebbe dovuto tener conto in caso di conclusione non positiva.

Dico questo perché, ancora una volta, sento adoperare un linguaggio che per chi come me ha vissuto una certa stagione non può non indurmi a chiedere di contenere le pur legittime critiche che possono essere rivolte a questo testo entro quella moderazione che si consiglia in presenza di terzi che non hanno mai accompagnato civilmente il nostro dibattito, quei terzi che si sono purtroppo occupati di Marco Biagi.

MORANDO *(PD)*. Questo cosa c'entra?

SACCONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Un linguaggio che non deve mai portare a far intendere che crollino le difese elementari del lavoro, che l'arbitrato per equità possa significare deroga a norme che, in quanto inderogabili (lo dice la legge stessa), non potrebbero essere certo non tenute in considerazione dall'arbitro ed ipotizzare uno scenario che onestamente non sarebbe nell'ordine delle cose possibili se un domani questo testo venisse approvato.

Solo queste riflessioni volevo rimettere all'Aula perché, ripeto, le pur legittime considerazioni e comprensibili critiche da parte dell'opposizione tengano conto di un percorso e tengano conto di approfondimenti che, in dottrina e in giurisprudenza, sono stati dati proprio a proposito dell'arbitrato per equità. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

TREU *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREU *(PD)*. Aggiungo due sole notazioni. In primo luogo, noi abbiamo tutti un grande rispetto per Marco Biagi, ma non credo sia pertinente richiamarlo in questo momento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

SACCONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Tu conosci quel testo, lo conosci meglio di me.

TREU *(PD)*. Non c'entra niente! Per favore, lasciamo state in pace quelli che purtroppo sono morti!

Vengo al merito: è vero che durante la lunga discussione di questa normativa sono state coinvolte anche le parti sindacali, e infatti per un percorso si è cercato di ammettere un arbitrato gestito, controllato delle parti sociali, però, non dimentichiamo – e il Ministro lo sa – che c'è un altro pezzo della norma in cui l'arbitrato può essere fatto anche dal singolo, fuori da qualsiasi contratto e percorso contrattuale.

Un'ultima considerazione. Sono notoriamente una persona moderata, non ho mai enfatizzato le critiche e credo che persino in questa legislatura, che non è proprio tra le più felici, non ho mai fatto critiche dure. In questo caso mi sento in dovere di rivolgere critiche dure, ma rispettose, a tutti voi della maggioranza, e mi rivolgo sia ai presenti, che non sono certo degli estranei, sia a quelli che stanno fuori da quest'Aula, perché ne va di mezzo il principio fondamentale della nostra Costituzione e del diritto del lavoro. È chiaro che l'arbitro potrebbe anche comportarsi bene, ma bisogna pure che l'arbitro abbia delle guide. Noi avevamo proposto che l'arbitrato si potesse fare liberamente rispetto alle norme contrattuali, ma non rispetto alle norme di legge: è il modo normale per controllare e prevenire anche abusi in buona fede. *(Applausi dai Gruppi PD, IdV e del senatore Astore).*

MARCENARO *(PD)*. Chi accusa Treu e Ichino di queste cose è un uomo che non ha il senso del limite.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 31.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 32, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, in relazione all'emendamento 32.3 vorrei soltanto sottolineare che non ha alcun senso introdurre un termine in materia di impugnazione della somministrazione irregolare, dal momento che nella norma manca il *dies a quo*, cioè il momento dal quale il termine dovrebbe decorrere. Tale norma, così com'è, genererà soltanto un contenzioso infinito e facilmente evitabile.

Mi permetto di approfittare dell'occasione dell'illustrazione dell'emendamento 32.3 per far presente al ministro Sacconi che nelle carte e nei documenti che Marco Biagi ci ha lasciato prima di essere ucciso non c'è neanche una riga...

SACCONI, *ministro del lavoro e delle politiche sociali*. Il disegno di legge, l'arbitrato per equità. *(Commenti dal Gruppo PD).*

ICHINO *(PD)*. Il disegno di legge di Marco Biagi non conteneva le norme che voi avete inserito in questo testo! *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).* Non avete diritto di dare il nome di Biagi a queste norme. La legge Biagi è giusto che si chiami così, ma questo testo non ha nulla a che fare con il lascito intellettuale e tecnico di Marco Biagi.

Aggiungo un'altra cosa, ministro Sacconi. Lo stravolgimento dell'essenza del diritto del lavoro di cui ci ha parlato, in termini ineccepibili, Tiziano Treu non porterà ad una liberalizzazione selvaggia, perché la stragrande maggioranza degli imprenditori italiani non utilizzerà queste norme per danneggiare i propri dipendenti.

Queste sono norme che servono per dare lavoro ai faccendieri, per erodere «al margine» i diritti dei lavoratori. *(Applausi dal Gruppo PD).* È lì che queste norme faranno danno. Quindi non ci uniamo al coro di chi dice che qui viene smantellato il diritto al lavoro, ma lamentiamo che questo Governo continua ad intervenire sistematicamente sui lavoratori di serie B e C e magari anche di serie D. È a loro che voi togliete i diritti, certo non al dipendente della grande impresa o comunque dall'imprenditore serio; e lì nell'area debole che queste norme mordono.

Su questo mi permetta di dire, Ministro: Marco Biagi non era dalla sua. *(Prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, chiedo scusa per non essere stato pronto nella risposta, ma un grande turbamento personale mi ha colto e soltanto il rispetto che porto a quest'Aula mi ingiunge a non dare corso ad un'operazione, che trovo assolutamente impropria, di disappropriazione di una memoria per me personalmente sacra. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

Constato solo – e non sto parlando di Marco Biagi – che sono state definite faccendieri le organizzazioni sindacali, le università, perché chi può certificare i contratti nell'ambito dei quali può essere attivata la procedura arbitrale sono soltanto i soggetti certificati e, in base alla legge Biagi, i contratti certificati possono essere resi tali solo dalle università, dalle organizzazioni bilaterali, dalle associazioni sindacali, le quali vengono tutte tacciate di essere faccendieri. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

TREU *(PD)*. No, non è così.

CASTRO, *relatore*. Ciò premesso, e per restituire evidentemente al dibattito la serenità che merita, il mio parere sugli emendamenti 32.1, 32.2 e 32.3 è contrario.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 32.1.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 32.1, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, fino alle parole «*lettere* c)».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 32.1 e l'emendamento 32.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 32.3.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 32.3, presentato dal senatore Ichino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 32.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

BOSONE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSONE *(PD)*. Signor Presidente, faccio presente che ho votato in modo errato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ricordo che l'articolo 33 è identico all'articolo 35 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 35 è identico all'articolo 37 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 36, corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 37, corrispondente all'articolo 39 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che gli articoli 38, 39 e 40 sono identici, rispettivamente, agli articoli 40, 41 e 42 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 41, corrispondente all'articolo 43 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 42, corrispondente all'articolo 44 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 43, corrispondente all'articolo 45 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 44 è identico all'articolo 46 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 45, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 46, corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CARLINO *(IdV)*. Presidente, illustro l'emendamento 46.2 (testo 2).

Abbiamo più volte ribadito in quest'Aula che l'attuale crisi economica e le gravi conseguenze che essa ha avuto sul piano occupazionale rende non più rinviabile l'esercizio delle deleghe in materia di ammortizzatori sociali, previsti dal protocollo sul *Welfare*. In quest'ottica gli interventi emendativi proposti sono volti ad accorciare il termine previsto per l'esercizio della delega. La norma in oggetto fissa, infatti, il termine in 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento attualmente in esame. Gli emendamenti che proponiamo indicano, invece, il termine per l'esercizio della delega in 36 mesi a partire dell'entrata in vigore – ovviamente già avvenuta – della legge n. 247 del 2007.

Pertanto, con l'approvazione del nostro emendamento, rimarrebbero ancora nove mesi per attuare la delega sulla riforma degli ammortizzatori sociali che – come dicevo – non è più rinviabile. *(Applausi del senatore Peterlini).*

GHEDINI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per ritirare l'emendamento 46.3 e per la verità anche l'emendamento 46.1 se la sua prima firmataria, senatrice Blazina, è d'accordo, nonché per spiegare la ragione per la quale sono stati presentati e la ragione per la quale li ritiro.

Deve essere assolutamente chiaro che il nostro intento è che si vada nella direzione dell'attuazione della delega sugli ammortizzatori sociali, sulle politiche attive del lavoro, sull'occupazione femminile e che i termini per l'esercizio della medesima siano i più brevi possibile. Tuttavia, il modo in cui si è intervenuti nella dilazione dei termini della delega

è, dal punto di vista del metodo della legislazione, assolutamente inaccettabile. Si è intervenuti nel testo della finanziaria 2007 prorogando qui al Senato, all'ultimo minuto, i termini di una delega che stava scadendo. La delega è scaduta durante i lavori alla Camera dei deputati e, con un *escamotage* nella descrizione della rubrica del testo, la si è recuperata.

Ora, affinché non ci siano equivoci sulla nostra intenzione, ritiro gli emendamenti precisando nuovamente che occorre che la delega sia attuata nel più breve tempo possibile e che è inaccettabile questo modo di legiferare, che rende le norme assolutamente incomprensibili e contraddittorie.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTRO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 46.2 (testo 2), 46.4 (testo 2) e 46.5 (testo 2).

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.2 (testo 2).

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.2 (testo 2), presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Gli emendamenti 46.1 e 46.3 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.4 (testo 2).

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.4 (testo 2), presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.5 (testo 2).

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 46.5 (testo 2), presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 46.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 46.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 47, corrispondente all'articolo 49 del testo approvato dal Senato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48, corrispondente all'articolo 50 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente, intendo illustrare solo l'emendamento 48.7, teso a sopprimere il comma 8 dell'articolo 48 riguardo all'apprendistato. Come ho già detto in sede di discussione generale, non condividiamo l'abbassamento dell'obbligo scolastico da 16 a 15 anni.

Ricordo che il prolungamento a 10 anni dell'istruzione obbligatoria è stato introdotto soltanto nel 2006, mentre era già previsto nella maggior parte dei Paesi europei. Un ritorno al passato potrebbe causare un ulteriore aumento del già preoccupante fenomeno dell'abbandono scolastico, che interessa in modo particolare il settore dell'istruzione tecnica e professionale. È un fenomeno grave, che comporta l'abbassamento del livello della

qualità di manodopera, in netta controtendenza con le esigenze delle imprese.

* BASTICO *(PD)*. Signor Presidente, intendo illustrare l'emendamento 48.6, che contiene la proposta di sopprimere il comma 8 dell'articolo 48. La norma, infatti, consente di stipulare un contratto di apprendistato con ragazzi di 15 anni e prevede che questo valga come obbligo dell'istruzione. È una norma a nostro avviso gravissima, con impatti molto pesanti sul piano sociale e su quello economico, in quanto abbassa l'età minima di ingresso nel mondo del lavoro dai 16 ai 15 anni. L'età minima era stata fissata dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 622) a 16 anni, in coerenza con l'innalzamento a 16 anni dell'obbligo di istruzione. «L'istruzione impartita per almeno 10 anni è obbligatoria», così recita la norma.

Ed allora chiedo alla maggioranza e al Governo se ritengono accettabile oggi, nel 2010, abbassare l'età di ingresso nel mondo del lavoro; il Partito Democratico risponde assolutamente di no. Egualmente non è accettabile che, poiché esiste una notevole quantità di abbandono e di dispersione scolastica – l'ISFOL ha stimato in 126.000 i ragazzi che non sono né a scuola né alla formazione professionale, dunque cifre molto gravi, tra le più alte d'Europa – a fronte di un così grave tasso di abbandono, si decida di regolarizzare il tutto mandando i ragazzi a lavorare prima. Non è accettabile, rappresentante del Governo, che su questo tema valga la logica del male minore; così come non è accettabile che si risponda all'abbandono scolastico dicendo che è meglio che i ragazzi vadano a lavorare il più presto possibile se non sono capaci di stare a scuola.

L'unica reale risposta all'abbandono scolastico è quello di contrastarlo e di farlo attraverso investimenti adeguati sulla scuola media e sui primi anni della scuola superiore, su cui si concentrano in particolare gli abbandoni scolastici. Lo si deve fare con investimenti nei laboratori, nell'innovazione, nelle esperienze scuola-extra scuola, nelle esperienze di *stage* e anche di alternanza scuola-lavoro. Certamente, tutto il contrario di quello che sta realizzando oggi il ministro Gelmini ed io chiedo al sottosegretario Viespoli di non confondere, come viene fatto e come è stato fatto in quest'Aula, il ruolo dell'alternanza scuola-lavoro, dello *stage* e dei percorsi di esperienze lavorative dentro la scuola o all'interno della formazione professionale, con il contratto di apprendistato.

L'apprendistato non è un percorso di istruzione, è un contratto di lavoro, mentre *stage* alternanza scuola-lavoro ad esperienze lavorative si situano all'interno di percorsi scolastici e formativi, perché volti all'apprendimento e accompagnati da docenti, *tutor* e da personale educativo. È questa la differenza sostanziale, mentre l'apprendistato è un puro e semplice contratto di lavoro.

Lascio immaginare a tutti i senatori come può essere qualificato e come può essere formativo un contratto di lavoro fatto per un ragazzino di 15 anni, debole sicuramente, emarginato, che ha abbandonato la scuola,

che non ha neanche, in alcuni casi, la terza media e che probabilmente a stento sa leggere e scrivere. Voglio ricordare che anche nel contratto di apprendistato formativo cui si fa riferimento in questa norma, (quello che deve essere applicato ai minori di 18 anni) le ore di formazione sono 240. Raffrontiamo queste 240 ore con le 800, 900 o 1.000 che corrispondono invece ad un percorso di carattere scolastico. Voglio ricordare – anche questi sono dati dell'ISFOL – che nel 2007 solo 6.500 ragazzi (meno del 20 per cento dei ragazzi minori che fanno apprendistato) hanno potuto usufruire di una formazione esterna alle imprese.

Quindi, ci troviamo di fronte a una norma che abbassa l'obbligo di istruzione di un anno (da dieci a nove anni) e che abbassa di un anno l'età minima per l'ingresso nel mondo del lavoro. Chiedo al Senato di essere molto consapevole, molto responsabile e molto attento su questa scelta, perché spetta a noi decidere, ovviamente ignorando la vulgata popolare secondo la quale chi non ha voglia di studiare è bene che vada a lavorare molto presto, soffermandosi invece sugli effetti reali di questa norma: riducendo di un anno l'investimento nell'istruzione si ridurranno le opportunità di futuro dei ragazzi, soprattutto di quelli più deboli e in difficoltà; si abbasserà ancora la bassissima mobilità sociale che c'è in questo Paese, per cui sempre più chi ha dei genitori formati e che hanno una buona professione avrà un'opportunità di lavoro, mentre tutti gli altri saranno esclusi: si bloccherà ancora di più la mobilità sociale. Si ridurrà la possibilità di sviluppo economico, occupazionale e di prodotto interno lordo perché, come ci hanno autorevolmente mostrato importanti indagini dell'OCSE e recenti studi della Banca d'Italia, un innalzamento di un anno dell'istruzione obbligatoria comporta un aumento dell'occupazione e dello sviluppo del prodotto interno lordo.

Pregherei tutti di rileggere un importantissimo studio della Banca d'Italia del novembre dello scorso anno che si intitola «I rendimenti dell'istruzione», nel quale si dimostra che l'istruzione, con il 7 per cento di rendimento rispetto al capitale investito, è l'investimento più elevato che un Paese può fare. Vi chiedo, quindi, di non approvare questa norma. *(Applausi dal Gruppo PD).*

* ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, poiché già in Commissione il Governo ha espresso parere negativo sull'emendamento 48.8 che riguarda gli *stage*, chiedo al ministro Sacconi, poiché in Italia abbiamo 400.000 *stage* censiti di cui una buona metà si svolgono seriamente, mentre gli altri costituiscono una forma di sfruttamento gratuito della manodopera giovanile, se il Governo ha intenzione di affrontare questa questione o ritiene che questa parte del mercato del lavoro debba essere abbandonata a sé stessa, nonostante quanto accade sotto i nostri occhi quotidianamente. *(Applausi dal Gruppo PD).*

RUSCONI *(PD)*. Signor Presidente, vorrei partire dall'ordine del giorno G48.100, se è possibile. Signor Presidente, colleghi, l'Italia negli ultimi dieci anni nel campo dell'istruzione ha preso impegni ben precisi

in Europa, tra i quali quello di aumentare il numero dei diplomati. Il ministro Moratti aveva messo molto chiaramente tra i suoi obiettivi il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione fino a 18 anni; molto più realisticamente il Governo Prodi aveva inserito nella finanziaria 2007 l'obbligo all'istruzione fino a 16 anni di età, con l'inserimento nel mondo del lavoro a 16 anni. Un obbligo all'istruzione che favoriva la formazione professionale triennale, quella più seria che ad esempio i colleghi della Lega Nord dovrebbero conoscere bene, come quella della Lombardia e del Veneto, che viene messa in crisi da questo provvedimento.

Attraverso quella formazione professionale triennale si permetteva agli alunni che non avevano ottenuto la licenza media di recuperarla. Ora, con questo provvedimento si consente ad un ragazzo di 15 anni che non ha la terza media di affrontare il mondo del lavoro con un contratto di apprendistato, cioè si ritorna ad una situazione precedente al 1962. Si badi bene, noi siamo favorevoli all'alternanza scuola-lavoro, ma sul presupposto del primato del livello formativo e del livello educativo. Per questo, signor Ministro, vorremmo la sua attenzione, altrimenti potrebbero emergere delle incomprensioni come è accaduto prima e ce ne sono già state abbastanza oggi.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la prego di seguire.

RUSCONI *(PD)*. Signor Ministro, noi siamo anche disponibili a verificare questo contratto di apprendistato, impegnando il Governo, con l'ordine del giorno G48.100, a prevedere un adeguato numero di ore di formazione, non inferiore al 50 per cento, parametrato anche alle migliori esperienze europee e italiane, da svolgersi in strutture esterne alle aziende, come accade all'estero, prevedendo un sistema di autorizzazione alle aziende, di definizione delle qualifiche e dei requisiti per i *tutor* come già in vigore in alcune Province autonome del nostro Paese, il requisito minimo del diploma di scuola secondaria di primo grado, perché non sarà più recuperabile in altro modo.

Quando infatti si è detto che i ragazzi poco motivati dalla scuola saranno comunque recuperati dalla strada, mi domando: per quanto tempo, con lavori precari, con scarsa preparazione, con nessuna professionalità? Non sono invece proprio questi ragazzi, cosiddetti difficili – fermo restando il valore educativo del lavoro, che nessuno nega – quelli che hanno esigenza di apprendere un po' più di inglese, di matematica, di buona formazione, anche per poter meglio competere domani nel mondo del lavoro? *(Applausi dai Gruppi PD e del senatore Pardi).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BALDASSARRI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI *(PdL)*. Signor Presidente, solo per completezza di informazione, in riferimento all'intervento della senatrice Bastico, che ha citato correttamente lo studio della Banca d'Italia, devo precisare che nello studio della Banca d'Italia si dimostra che il rendimento più alto si ottiene dall'investimento in istruzione con una media del 7 per cento; ma nello stesso studio si dice che per ottenere quel risultato occorre anche tener conto della dispersione e cioè della meritocrazia, cioè della istruzione in base al merito. L'intervento sul piano sociale, quindi, semmai va fatto *ex ante*, nelle fasce iniziali dell'istruzione e non *ex post*, quando la selezione classista per condizioni di reddito familiare è già avvenuta.

Nello stesso studio, quanto alla dispersione, si dice che quella media del 7 per cento deriva da un rendimento del 30 per cento sulla fascia alta dei nostri studenti (il 10 per cento); da un rendimento del 10 per cento sulla seconda fascia, che copre un 40 per cento; e da un rendimento pari a zero (qualche volta, sotto lo zero) sul restante 50 per cento. La collega Bastico sa meglio di me che la media ponderata fa 7 per cento, ma che la meritocrazia spinge a puntare su chi merita investimenti per l'istruzione nel nostro Paese.

Nel caso della formazione sul lavoro, si dimostra che, piuttosto che disperdere anni inutili in una formazione scolastica a rendimento zero (o sotto zero), è molto meglio, per la persona e per la collettività, una formazione sul posto di lavoro. *(Applausi dal Gruppo PdL).*

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Signor Presidente, mi è venuto spontaneo chiedere di parlare brevemente, a causa del tempo contingentato, dopo l'intervento del professor Baldassarri. Un professore, cioè una persona che deve avere a cuore sommamente di rimediare e, come la nostra Costituzione richiede, di rimuovere gli ostacoli. Noi abbiamo bisogno di una scuola che diventi accattivante, signor Sottosegretario, e che trattenga i ragazzi a scuola. Ma dove li mandiamo? A 15 anni, comunque, se hanno frequentato due volte la prima, la terza e la quarta, dove sono questi ragazzi?

L'OCSE ci ha detto oggi che l'Italia vanta il seguente record in Europa (e ritengo che noi leggiamo gli stessi documenti). Un ragazzo su due, in Italia, ha successo scolastico a seconda del reddito dei genitori. Io vorrei elevare questi ragazzi, mentre voi volete che il figlio dell'operaio faccia l'operaio e che il figlio dell'imbianchino faccia l'imbianchino! Voi volete che l'immigrato non vada a scuola! *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Izzo).*

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Ma guarda che succede a Scampia! Oggi i ragazzi fanno i camorristi!

GARAVAGLIA Mariapia *(PD)*. Noi abbiamo bisogno che, a 15 anni, i ragazzi possano restare a scuola e alternare lavoro e istruzione. Non troverete artigiani e imprenditori che possano fare istruzione, cioè la parte teorica; essi faranno la parte pratica. Siccome il senatore Castro ha parlato di complessità e io seguo il suo ragionamento, se noi avremo lavoratori ignoranti, essi non parteciperanno ai processi di innovazione. Noi abbiamo bisogno di chi, lavorando, sappia anche come lavorare e non è quella l'età in cui si possano apprendere, oltre alle manualità, anche le competenze intellettuali.

A noi sembra che questo sia stato uno scivolone. Nello stesso Governo il ministro Gelmini voleva apportare riforme alla scuola secondaria; anche se noi non le abbiamo condivise, vi era però il tentativo di diminuire l'impegno scolastico, in termini di ore, per fare sì che la scuola fosse attrattiva e che vi fossero più ore di matematica e di inglese, cioè quelle materie che servono per vivere, semplicemente, anche non per avere un diploma. Questo articolo 48, in un Governo che dovrebbe essere collegiale, va addirittura contro l'impostazione stessa del ministro Gelmini. Ci dispiace che il Consiglio dei ministri prima, attraverso il ministro Sacconi, e le aule parlamentari poi, si siano rivolti alla Commissione lavoro e che questa abbia pensato di chiedere un parere alla 7ª Commissione.

Qui è in gioco il destino dei ragazzi. A proposito di portar via la gente dalla strada, una persona che se ne intendeva, Giovanni Falcone, affermava che servono più maestri che poliziotti. Noi, invece, mandiamo questi ragazzi sulla strada.

Per questo motivo, non possiamo condividere l'impostazione di questo articolo e voteremo contro. *(Applausi dal Gruppo PD).*

ASCIUTTI *(PdL)*. Anche con le mani si impara!

SBARBATI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBARBATI *(PD)*. Signor Presidente, in tanta animata discussione credo che qualche volta si finisca per assumere posizioni assolutamente inconciliabili in maniera definitiva, mentre si dovrebbe avere a cuore l'interesse dei giovani ai quali facciamo riferimento.

Vorrei ricordare alla collega Mariapia Garavaglia che c'era anche un'altra persona molto attenta ai problemi del disagio giovanile, soprattutto in una fascia particolare quella quale quella degli adolescenti: si chiamava Don Bosco. Il sistema preventivo dell'educazione, soprattutto nei confronti dei ragazzi che avevano particolari difficoltà di inserimento nella scuola e un rendimento scolastico bassissimo, prevedeva l'avviamento ad un'educazione professionale, chiamiamola così, attraverso l'apprendistato e l'inserimento immediato nel mondo del lavoro; in tal modo si volevano evitare disarticolazioni della personalità e, soprattutto, una devianza che altrimenti non si sarebbe più recuperata.

Di fronte a questa proposta del Governo ho delle perplessità, perché trovo che sia avulsa o, quantomeno, non inserita in un contesto complessivo che guardi al problema della devianza minorile quale questione da affrontare essenzialmente, come diceva la collega Bastico, attraverso, anzitutto, un percorso di solida preparazione di base. Quando questo non è possibile, però, bisogna dare ai giovani, che sono nell'età evolutiva, la possibilità di recuperare questo svantaggio culturale tempestivamente, attraverso l'inserimento nel mondo del lavoro, che non deve essere il lavoro forzato, ma un lavoro altamente e profondamente educativo. Si può fare educazione professionale anche in un laboratorio, in un'officina, in *stage* precostituiti, ma essi debbono comunque essere inseriti in un disegno quadro molto più ampio e certamente meno ingessato, approssimativo, superficiale e improvvisato di quello di cui stiamo discutendo. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sull'ordine del giorno. Il massimo dei punti d'incontro praticabile è già stato consolidato in Commissione con l'ordine del giorno approvato in quella sede.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.2, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.1, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.6, identico all'emendamento 48.7.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giam-

brone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.6, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori, identico all'emendamento 48.7, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.80.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.80, presentato dal senatore Ichino.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato* B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.10, presentato dal senatore Ichino.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 48.11, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.12, identico all'emendamento 48.16.

GIAMBRONE *(IdV)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.12, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori, identico all'emendamento 48.16, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.13, presentato dalla senatrice Carlino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.15 (testo corretto).

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.15 (testo corretto), presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.14.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.14, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno G48.100, presentato dal senatore Rusconi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 48.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria *(PD)*. Signor Presidente, come è chiaro dagli interventi che mi hanno preceduto, voteremo contro l'articolo 48 proprio perché contiene la norma di cui ha parlato la senatrice Bastico prima: quella che prevede che l'obbligo di istruzione possa essere assolto nell'apprendistato. Per noi questa è una norma inaccettabile, regressiva e punitiva.

Diciamo che è un atto di leggerezza, di grande leggerezza da parte del Governo e della maggioranza verso i giovani. È regressiva perché fa tornare indietro la legge vigente, è regressiva rispetto agli obiettivi che ci pone l'Europa, la quale ci chiede di fornire più istruzione obbligatoria e non meno istruzione; ci chiede di ridurre la dispersione scolastica, di aumentare il numero dei diplomati.

Quando abbiamo chiesto in Commissione quale potesse essere la *ratio* di questa norma, la risposta è stata la più banale – mi consentano il Presidente ed i colleghi – e la più deresponsabilizzante verso i nostri adolescenti. Ci è stato detto, ed è stato ripetuto ora dal senatore Baldassarri: vanno all'apprendistato perché non hanno voglia di studiare. Ecco. E poiché non hanno voglia di studiare consentiamo che sulla loro testa si facciano contratti di lavoro al di fuori di ogni percorso formativo, a 15 anni. Chi li accompagnerà nell'apprendistato? Chi si prenderà cura di questi ragazzi ? Nessuno. Saranno abbandonati a loro stessi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Vi siete dimenticati, colleghi, che stiamo parlando di adolescenti. *(Commenti del senatore Asciutti).*

Ma una scuola responsabile – io credo – si dovrebbe chiedere perché non hanno voglia di studiare, come rimediarvi, come rendere la scuola più interessante anche per quegli studenti che sono più restii allo studio. Certo, colleghi, lo so che è più facile la scorciatoia della deresponsabilizzazione della scuola. Sicuramente si risparmia, ed è ciò che voi volete e che vuole il ministro Tremonti: infatti ci sono sempre meno insegnanti nella scuola, meno insegnanti di sostegno; sempre più difficile il contatto tra docente e studenti; classi sempre più numerose. State creando una scuola che esclude e non che include. Siete molto lontani da quella scuola del «non uno di meno» che noi vogliamo. Certo: il sapere è anche saper fare, manualità, creatività individuale, ma c'è una tradizione pedagogica di prima grandezza nel nostro Paese basata sull'apprendimento attraverso l'attività dei laboratori. Valorizziamo quella attraverso la sperimentazione, ma restiamo dentro il percorso di istruzione.

Voi fate una perniciosa confusione tra istruzione, formazione e, per di più, apprendistato. Non sono la stessa cosa, colleghi; l'ho detto in Commissione e lo voglio ripetere in Aula: è l'istruzione che dà gli strumenti per imparare ad imparare e continuare a farlo lungo tutto l'arco della vita, per affrontare il lavoro flessibile, per sviluppare la capacità di aggiornarsi, di imparare una lingua ad usare le nuove tecnologie. Senza questi strumenti minimi si creano degli emarginati sociali.

Colleghi, è destinato a salire dopo questo vostro provvedimento il numero di coloro che non riusciranno ad integrarsi nel mondo del lavoro: altro che coesione sociale, senatore Castro. Allora noi votiamo no, perché non vogliamo e non tolleriamo che i nostri ragazzi paghino lo scotto della vostra miopia, della vostra leggerezza e della vostra irresponsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE *(PD)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 48.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolgiamo un saluto agli studenti dell'Istituto tecnico commerciale «Rosa Luxemburg» di Bologna, presenti in tribuna, insieme agli auguri per la loro attività di studio. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1167-B (ore 19,55)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 49, corrispondente all'articolo 51 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

CASTRO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 49.

VIESPOLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 49.1, presentato dal senatore Roilo e da altri senatori, fino alle parole «*il comma 2*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 49.1 e l'emendamento 49.2.

Metto ai voti l'emendamento 49.3, presentato dalla senatrice Ghedini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 49.4, presentato dal senatore Passoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 50 è identico all'articolo 52 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

Onorevoli colleghi, la Presidenza propone che gli interventi in dichiarazione di voto finale, anziché di dieci minuti, siano di 6-7 minuti ciascuno, visto che sono quasi le ore 20 e dobbiamo concludere entro le 20,30, fermo restando che possiamo sforare l'orario prestabilito avendone dato l'assenso i Capigruppo, ma credo sia più giusto attenersi all'orario fissato in precedenza.

Se non si fanno obiezioni, così resta stabilito. *(Brusìo).*

La condizione però è che ci sia silenzio e che si consenta ai colleghi di intervenire, altrimenti se si è costretti a sospendere la seduta si perde ulteriore tempo e i minuti per ogni intervento poi diventano più di dieci.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI *(UDC-SVP-IS-Aut)*. Signor Presidente, il testo del presente disegno di legge ci ha consentito di approdare a soluzioni condivisibili su diversi temi, anche per la disponibilità da parte della maggioranza e del Governo. Altri aspetti rimangono critici. Quella che stiamo affron-

tando oggi è una battaglia di civiltà – una civiltà che nel dibattito è sembrata quasi sparire – al fine di riconoscere finalmente a tutti quei lavoratori esposti ad attività faticose e usuranti un trattamento migliore e dunque poter accedere alla pensione in maniera anticipata, considerata la peculiarità dei lavori e il rischio per la salute di questi ultimi. Di fatto, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che risale ormai al 2007.

Non siamo invece d'accordo sulla complessità del provvedimento, che contiene tematiche che avrebbero potuto essere trattate in altra sede e che è stato trasformato praticamente in una legge *omnibus*. Le deleghe richieste da parte del Governo rappresentano interventi a macchia di leopardo e sappiamo, che purtroppo dalla prima lettura, che risale a due anni fa, fino ad oggi, le problematiche del nostro Paese a livello di precariato non sono diminuite ma aumentate. L'occupazione è peggiorata gravemente, viviamo un momento di crisi; sarebbe pertanto urgente e necessario che le misure sugli ammortizzatori sociali fossero attuate con urgenza e non con questa dilatazione di termini che purtroppo abbiamo approvato nell'articolato.

Sono state approvate alcune proposte parlamentari che apprezziamo, quali il ripristino della gratuità per i processi sul lavoro e le norme per i Vigili del fuoco. In merito a queste ultime vorrei appellarmi al Governo affinché tenga conto della peculiarità della Provincia di Bolzano, che non dispone dei Vigili del fuoco nazionali, il cui servizio è gestito nell'ambito dell'autonomia regionale, in questo caso delegata alle Province autonome, e non vorrei che questi rimanessero fuori dalle provvidenze previste, che naturalmente esulano dalla nostra competenza.

Il lavoro che è stato svolto nei vari passaggi parlamentari ha migliorato in vari aspetti il disegno di legge, soprattutto per quanto riguarda la Commissione per la vigilanza e il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive. Criticità rimangono all'articolo 4 che reca disposizioni in materia di sanzioni relative all'utilizzo di lavoro irregolare. Qui la situazione è analoga a quella del codice della strada: non si migliora la situazione solo inasprendo le sanzioni. La burocrazia va a danno delle piccole e medie imprese. Noi chiederemo mirati controlli dove è noto che esistono fenomeni di capolarato e lavoro clandestino (abbiamo visto il caso di Rosarno, dove molti sono stati zitti anche per anni). Pertanto, penso che misure chi controllo mirate siano meglio che un peso burocratico e sanzioni su tutte le aziende italiane, piccole e medie, che stanno soffrendo questo momento di crisi.

Sulla questione delle trattative sindacali forse si sarebbe dovuto discutere un po' di più. Sono d'accordo che non si debba abbassare il limite della protezione dei lavoratori, ma devo anche dire che se questo limite venisse garantito da una barra minima di contrattazione nazionale ciò non sarebbe male, anzi potrebbe fare molto bene se a ciò si aggiungesse, non *in pejus* ma *in melius,* una contrattazione anche a livello territoriale regionale. Faccio l'esempio, come esperienza di cui si potrebbe fare tesoro, dei nostri contratti collettivi territoriali, che abbiamo usato (l'ex ministro senatore Treu lo sa perché ci ha dato una mano) nell'ambito della

previdenza complementare, dove siamo riusciti a costruire un modello veramente di avanguardia e anche di esempio a livello europeo.

Critiche sono state mosse all'articolo 5, da cui emerge una concezione negativa e lesiva della pubblica amministrazione, che risulterebbe incapace di assolvere a determinati obblighi di comunicazione in tempi certi; il ministro Brunetta ha ragione a dire che ci sono mele marce, ma ci sono anche tanti che si impegnano.

Abbiamo ritenuto fortemente discutibile l'articolo 7 recante modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro, dal momento che introduce nell'ordinamento un principio potenzialmente pericoloso in materia di rappresentatività sindacale territoriale che, ammettendo ampie deroghe al contratto nazionale, potrebbe favorire la nascita di associazioni di comodo, pregiudizievoli dei diritti dei lavoratori, nonché il proliferare di *dumping* sociale.

Fortemente critici siamo per ciò che riguarda le tematiche contenute nell'articolo 10 relativo all'istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Contestiamo in maniera radicale il metodo e il merito del provvedimento. Non si capisce per quale ragione in un provvedimento che riguarda il lavoro, in particolare i lavori usuranti, improvvisamente si inserisca una norma a riguardo. Le università devono essere messe nelle condizioni di parità, devono poter erogare servizi e sviluppare una ricerca ed una attività didattica degne di questo nome.

Per quanto riguarda l'articolo 20 avremmo gradito una valutazione più attenta, dal momento che la norma introdotta incide sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto necessita di una più attenta ponderazione.

In merito all'articolo 22, rileviamo l'eccessiva confusione e la disorganicità degli interventi da parte del Governo in materia previdenziale. Si è determinata una grande incertezza per i dipendenti pubblici sull'anzianità, anagrafica e contributiva, e sul loro collocamento a riposo su base volontaria o coatta. Quest'ultimo aspetto è grave in quanto la permanenza a servizio del lavoratore è fatta dipendere dall'incondizionata discrezionalità dell'amministrazione di appartenenza.

Manifestiamo invece apprezzamento per quanto introdotto nell'articolo 27 al fine di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario del medesimo Corpo. Avevo già chiesto al sottosegretario Viespoli di fare attenzione a questo aspetto. Lo ripeto: nella regione Trentino-Alto Adige non esiste il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ma il servizio è gestito a livello regionale con delega alle Province e con i volontari. Per questo spero che i lavoratori non siano esclusi dai provvedimenti previdenziali che esulano dalla nostra competenza.

In merito all' articolo 31, pur rilevando gravi elementi di criticità manifestiamo apprezzamento per quanto di positivo è stato introdotto nel corso dell' esame. Riteniamo che la conciliazione rappresenti un istituto tradizionalmente finalizzato alla deflazione del contenzioso e alla rapida ed efficace soluzione delle controversie e non potevano essere escluse da tale ruolo categorie importanti, come quella dei consulenti del lavoro.

Rileviamo ancora un insufficiente sforzo da parte del Governo e della maggioranza a migliorare il testo secondo alcune indicazione che avevamo puntualmente portato avanti.

In merito agli articoli relativi ai tempi per il varo dei decreti delegati sulla riforma degli ammortizzatori sociali, i servizi per l'impiego e gli incentivi all'occupazione avremmo preferito una riduzione dei tempi, perché giudichiamo urgente intervenire su questi temi.

Volevo aggiungere una considerazione relativamente a quello che è stato definito l'abbassamento dell'età minima scolastica. Anche in questo caso, invece di polemizzare, si sarebbe potuto fare tesoro delle esperienze della Provincia di Bolzano (perché se si tratta di un abbassamento secco, nel senso che si comincia a lavorare un anno prima, siamo al di fuori delle misure europee e fuori dal mondo). Avremmo dovuto fare tesoro di quello che abbiamo fatto in provincia di Bolzano. Per questo mi sono rammaricato per la reiezione dell' ordine del giorno G48.100 del senatore Rusconi che conteneva un accenno a quanto sto dicendo. Infatti, se l'educazione professionale, anche combinata con il lavoro, è effettivamente parte dell'educazione, come è stato già riconosciuto dal Governo Prodi per la Provincia di Bolzano attraverso un mio emendamento, allora le cose sono diverse. In pratica, la scuola professionale in Provincia di Bolzano – grazie al Governo e alla riforma Gelmini dove siamo riusciti a presentare in Senato un emendamento in tal senso – può essere coronata con una maturità di Stato. Ciò significa che è una vera educazione professionale che può sostituire la scuola. Altrimenti, ha ragione il senatore Baldassarri che dice che è inutile mandare i ragazzi alle scuole superiori per poi bocciarli due volte, o anche solo una, e poi mandarli alle scuole professionali.

Questo è il punto: questa nuova combinazione di lavoro e scuola, come dice l'ordine del giorno purtroppo respinto, dovrebbe prevedere un adeguato numero di ore di formazione e un adeguato percorso professionale che sia effettivamente qualificante.

Concludendo, il provvedimento in esame appare lontano da quegli obiettivi di risanamento economico, produttivo e sociale che qualsiasi governo riformatore si dovrebbe prefiggere. Il testo proposto non sembra garantire maggiori tutele nei confronti dei soggetti più deboli della società, né appronta strumenti adeguati per lottare contro le disuguaglianze nel mercato del lavoro. Le misure di contrasto al lavoro sommerso suscitano delle perplessità perché non sono esaustive e non risolvono adeguatamente il problema, dal momento che non si può pretendere di arginarlo aumentando con ogni provvedimento le sanzioni amministrative e gli obblighi burocratici per il datore di lavoro.

Alla luce di tali considerazioni, considerati gli aspetti positivi che abbiamo sottolineato, soprattutto il fatto che si tiene finalmente conto dei lavori usuranti, e le criticità che abbiamo evidenziato, il Gruppo UDC, SVP, Io Sud e Autonomie si asterrà dalla votazione. *(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-IS-Aut).*

CARLINO *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLINO *(IdV)*. Signor Presidente, colleghi, ci è stato spiegato più volte che il provvedimento che andremo tra breve a votare costituirebbe un semplice e «liberale» passo indietro dello Stato nella logica di un incontro libero tra le forze del lavoro nell'ambito del mercato.

Il diritto del lavoro, sin dalla sua nascita, si è basato sul riconoscimento che nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, i due soggetti non possono essere considerati sullo stesso piano perché, oggettivamente, il lavoratore costituisce, rispetto all'impresa, una parte debole e dunque meritevole di maggiore tutela.

Al contrario, come abbiamo già avuto occasione di rilevare più volte, siamo in presenza di un provvedimento il cui quadro normativo risulta totalmente sbilanciato a favore del soggetto già di per se forte, cioè l'azienda. Naturalmente tutto ciò rientra coerentemente all'interno di un disegno complessivo portato avanti dal Governo sui temi del lavoro.

Anche in questo caso, la maggioranza sembra muoversi su due direttrici ben precise: demolizione delle garanzie dei lavoratori e smantellamento del cosiddetto Protocollo sul *Welfare* del 2007.

L'opera di demolizione delle garanzie già esistenti per i lavoratori è qui, come in altri provvedimenti, attuata attraverso l'inserimento di norme che, pur non intervenendo direttamente sulle garanzie in questione, ne intaccano l'efficacia creando spazi normativi per un loro agevole aggiramento.

Nel novero di queste ultime norme rientrano sicuramente, ad esempio, le previsioni di cui agli articoli 5 e 7 nonché le modifiche al codice di procedura civile contenute nel famigerato articolo 31.

L'articolo 5 riguarda le cosiddette misure contro il lavoro sommerso. Tuttavia, ciò che si comprende, anche da una rapida lettura, è che tra la rubrica e il testo della norma non si riscontra alcuna connessione. Anzitutto, non si comprende perché, visto che l'obiettivo dovrebbe essere contrastare meglio il fenomeno del lavoro sommerso, si ritenga utile stabilire una riduzione delle sanzioni a carico dei datori di lavoro che assumono in maniera irregolare. Assolutamente incomprensibile è la previsione in base alla quale non si applicano le sanzioni collegate alle irregolarità contributive «qualora si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto di lavoro». Vorrei sapere se qualcuno, sinceramente, è in grado di spiegare come si dovrebbe applicare nella pratica una simile formulazione. Sempre a proposito di lavoro sommerso, si prevede inoltre la possibilità di posticipare la comunicazione dei dati del lavoratore sia per il settore turistico (già di per se costantemente interessato da abusi) sia addirittura per il settore del pubblico impiego.

Quanto all'articolo 31, esso introduce un vero e proprio arbitrato obbligatorio a pagamento nelle controversie di lavoro. Innovando quanto finora disposto dal codice di procedura civile, si stabilisce che il lodo arbitrale sia impugnabile di fronte alla corte d'appello solo ove ciò sia stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia. Questo

appare particolarmente grave se letto in combinato disposto con la previsione dell'obbligatorietà dell'arbitrato. Quest'ultimo, infatti, impedisce alle parti (o meglio, al lavoratore) di adire il giudice in primo grado se non è esplicitamente ed espressamente previsto nella clausola compromissoria che il lodo sia impugnabile. Si tratta pertanto di una scelta che va fatta sempre *ex ante*, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro; soprattutto, manca un obbligo, per chiunque, di comunicare al lavoratore che, se vuole conservare la *chance* di rivolgersi alla magistratura, deve scriverlo nero su bianco prima.

Veniamo ora alla seconda direttrice dell'azione del provvedimento in esame, cioè alla demolizione delle innovazioni conseguite con il Protocollo sul *Welfare*. Qui l'orientamento che sembra delinearsi è invece un puro e semplice ritorno a quanto previsto dal testo originario del decreto legislativo n. 276 del 2003. Abbiamo più volte sottolineato la gravità della decisione di reintrodurre lo *staff leasing*, cancellato con la concorde volontà di tutte le parti sociali nella legislatura precedente. Ora ci troviamo davanti ad una norma sull'apprendistato della cui insensatezza e potenziale dannosità per i giovani e per il loro ingresso nel mondo del lavoro abbiamo già ampiamente parlato. Riteniamo superfluo ritornarvi diffusamente, ma non altrettanto superfluo ribadire la nostra ferma contrarietà ad essa.

Resta poi il nodo fondamentale, anche questo già segnalato all'inizio e sul quale abbiamo cercato con i nostri interventi emendativi di apportare quanto più possibile dei miglioramenti, delle deleghe al Governo in materia di lavori usuranti e di ammortizzatori sociali. Per quel che riguarda i primi, purtroppo restano tutti gli aspetti negativi che abbiamo cercato di segnalare nel corso del dibattito. In particolare, ribadiamo le nostre perplessità circa le modalità previste per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici e i meccanismi di priorità per la liquidazione degli stessi. Ancora più grave è invece la decisione della maggioranza di confermare il rinvio di altri due anni dell'esercizio della delega degli ammortizzatori sociali. Tale decisione risulta insensata alla luce dei dati forniti dall'ISTAT, che hanno rilevato come il tasso di disoccupazione sia in continua crescita e a gennaio abbia raggiunto l'8,6 per cento. Sempre nel mese di gennaio, il numero delle persone in cerca di occupazione risulterebbe pari a oltre 2 milioni, in crescita del 20 per cento rispetto a gennaio 2009.

In questo momento, un provvedimento sul lavoro di questa portata avrebbe potuto costituire un'occasione per approvare norme volte a risolvere davvero i problemi del mondo del lavoro. Dobbiamo invece constatare che, nonostante si stiano avverando le più fosche previsioni riguardo alla situazione occupazionale del nostro Paese, il Governo e la maggioranza non sembrano intenzionati a risolvere i problemi veri che milioni di lavoratori stanno vivendo sulla propria pelle. Non vorremmo che a pagare i costi della crisi siano sempre e solo i più deboli, ossia i lavoratori. Per queste ragioni, il voto del Gruppo Italia dei Valori non potrà che essere negativo. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

Signor Presidente, consegno il testo integrale del mio intervento affinché venga allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Siccome abbiamo deciso comunemente di stringere i tempi per le dichiarazioni di voto finale, i colleghi possono consegnare la parte dell'intervento che non riescono a svolgere per allegarla al Resoconto della seduta.

VALLI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLI *(LNP)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, i motivi per cui sosteniamo e condividiamo il provvedimento in esame sono stati ampiamente illustrati dal mio Gruppo in sede di prima lettura e dalla collega Maraventano in sede di discussione generale.

Dichiaro dunque il voto favorevole del Gruppo Lega Nord al disegno di legge in esame e consegno il testo del mio intervento. *(Applausi dai Gruppi LNP e PdL).*

* ICHINO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame costituisce probabilmente la manifestazione più clamorosa della grave confusione di idee con cui il Governo si accosta al compito difficile e delicato di riformare il nostro diritto del lavoro. Il vero guaio è che il Governo non si limita a non affrontare i veri nodi cruciali della riforma necessaria, ma interviene in modo episodico e disorganico su tutto il resto (il sottosegretario Viespoli lo ha riconosciuto). Non c'è un disegno riformatore chiaro che non sia quello di erodere sistematicamente le protezioni nell'area del lavoro debole, del lavoro di serie B o di serie C, accentuando il dualismo del nostro sistema, il regime di vero e proprio *apartheid* che separa i lavoratori protetti dai poco o per nulla protetti.

Basta leggere il titolo caotico che è stato dato a questo disegno di legge per avere un'idea della sua disorganicità; quella disorganicità che, con notevole senso dell'umorismo, il relatore Maurizio Castro ha ribattezzato come «stratificazione normativa virtuosa»!

Nell'autunno scorso, quasi contemporaneamente, l'11 e il 12 novembre, sono state rivolte al Governo due sollecitazioni per un ripensamento profondo del modo in cui si è fin qui legiferato, soprattutto ma non soltanto nella materia del lavoro: una dall'Unione europea e una dall'opposizione. L'Unione europea con il *Decalogue for Smart Regulation*, emanato a Stoccolma, ha invitato tutti i legislatori nazionali alla sobrietà e semplicità nella produzione delle norme legislative, alla cura della loro

idoneità ad essere lette e capite da tutti i loro destinatari. L'opposizione, dal canto suo, ha presentato proprio qui in Senato, per la prima volta da sessant'anni, un progetto di nuovo codice del lavoro organico in 70 articoli, con abrogazione di centinaia di leggi che oggi compongono la disordinatissima disciplina di questa materia (mi riferisco ai disegni di legge nn. 1872 e 1873 del 2009).

La maggioranza per un verso si è mostrata totalmente indifferente, impermeabile a questi due segnali; per altro verso è andata avanti a testa bassa con questo disegno di legge-minestrone, di difficilissima lettura anche per gli addetti ai lavori, che costituisce davvero un esempio di scuola della cattiva qualità della legislazione.

Alcune cose, certo, si leggono e capiscono molto bene in questo minestrone. È chiaro a tutti, per esempio, il passo indietro che viene compiuto con il comma 1 dell'articolo 14 rispetto al principio della trasparenza totale che solo un anno fa avevate accettato di inserire nella riforma Brunetta delle amministrazioni pubbliche. Sia ben chiaro, sul comma 2, che si riferisce ai rapporti di lavoro, siamo pienamente d'accordo e abbiamo cooperato alla sua stesura, ma il comma 1 abroga tutta la parte residua della norma e questo costituisce un passo indietro, un regresso secco rispetto a quanto era previsto da quella legge.

È altrettanto chiaro a tutti il modo regressivo in cui avete ritenuto di affrontare il problema della povertà dell'offerta educativa attuale del nostro sistema per i giovani quindicenni che non proseguono gli studi. Invece di adottare misure capaci di allinearci con i Paesi più progrediti d'Europa, avete compiuto la scelta rinunciataria di abbassare di nuovo l'età dell'obbligo scolastico, facendo retrocedere ulteriormente il nostro Paese in una graduatoria europea nella quale già siamo in una posizione per nulla lusinghiera.

È ancora chiaro a tutti l'enorme spazio che si apre a ogni genere di malversazione con la previsione della possibilità di compromettere in arbitri le controversie in materia di pubblico impiego (articolo 31, comma 8), al punto che, nel momento stesso in cui questa norma viene varata, il Governo è costretto ad accogliere un ordine del giorno che lo impegna a emanare disposizioni per limitarne drasticamente l'applicazione.

Quanto all'arbitrato nelle controversie di lavoro del settore privato, anche un bambino capisce che consentire che vengano compromessi in arbitri sul piano individuale i diritti derivanti da norme inderogabili di legge, per di più senza il vincolo che vengano applicate le leggi che disciplinano la materia da parte degli arbitri, equivale a eliminare questa inderogabilità. Basta scegliere l'arbitro disposto a disapplicare la legge.

Vorrei precisare a tal riguardo, collega Castro, che non è vero che l'arbitrato può essere attivato soltanto con il contratto certificato, come lei ci ha detto in quest'Aula. La legge che state approvando prevede l'attivabilità dell'arbitrato in qualsiasi momento della controversia. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non è vero che il certificatore ha la responsabilità di un controllo di merito sulla clausola compromissoria. Il certificatore ha la sola funzione di certificare la volontà negoziale delle parti e, se queste

esprimono una volontà conforme a quanto previsto in questa legge, il certificatore non può negare la certificazione. Dunque, che cosa ci viene a dire il relatore a questo proposito?

C'era una cosa importante che andava fatta in materia di arbitrato e che abbiamo invano proposto e riproposto in sede di emendamento: consentire che i contratti collettivi disponessero la soluzione arbitrale delle controversie relative a diritti nascenti esclusivamente dai contratti collettivi stessi. Questo sì che avrebbe segnato una svolta virtuosa, dimezzando il contenzioso giudiziale. Tutte le vertenze in materia di retribuzione o di inquadramento professionale avrebbero potuto essere oggetto della clausola collettiva compromissoria. Oggi, in Italia, il 47 per cento delle controversie riguarda proprio questioni retributive, a cui se ne aggiunge un 18 per cento in materia di inquadramento. Quindi, più della metà delle controversie giudiziali avrebbe potuto essere eliminata e passata alla competenza arbitrale. Ma, incomprensibilmente, avete rifiutato questa che sarebbe stata la vera riforma da fare per promuovere l'arbitrato nel nostro Paese. La cosa curiosa è che questa scelta è incomprensibile anche per voi, dal momento che non avete saputo indicare alcun motivo per il vostro rifiuto, e avete invece deciso di consentire la clausola compromissoria pattuita al livello individuale, della quale già detto.

Norme come questa che state varando non verranno utilizzate dagli imprenditori seri, i quali non cercano scappatoie per aggirare i diritti dei loro dipendenti. Norme come questa allargheranno ancora un poco gli spazi marginali di elusione del diritto del lavoro. E questi spazi consentiranno di lucrare qualche rendita a qualche faccendiere in più. Ripeto che con ciò non mi riferisco né agli enti bilaterali nè alle organizzazioni sindacali, ma a chi organizzerà l'elusione al margine, con gli imprenditori meno seri. Non sono certo queste le riforme di cui il nostro sistema di relazioni industriali ha bisogno.

Ma quello che colpisce nel vostro modo di affrontare i mali che affliggono il nostro diritto del lavoro sono gli esiti paradossalmente opposti a ciò che voi stessi vi proponete di conseguire, che vengono prodotti da quello che il senatore Castro magnifica come il metodo della «stratificazione normativa virtuosa». Faccio due soli esempi.

Incapaci di affrontare seriamente, organicamente, il problema dell'equilibrio tra libertà di impresa e responsabilità sociale dell'impresa, vi siete proposti un intervento di surrettizio depotenziamento del controllo giudiziale sulle scelte imprenditoriali in materia di giustificato motivo di trasferimento, licenziamento, organizzazione aziendale. È surrettizio: perché, altrimenti, non si spiegherebbe il fatto che abbiate preferito nasconderlo sotto una rubrica che dice tutt'altro, come quella che avete dato all'articolo 30 che dice: «Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro». Ma avete compiuto questo intervento in modo così maldestro che, nel comma 3 dello stesso articolo 30, siete riusciti a infilare una disposizione che estende oltre ogni limite la discrezionalità del giudice, consentendogli di ergersi a unico interprete nientemeno che dell'«interesse oggettivo dell'organizzazione aziendale». In questo modo avete definitivamente

espropriato non solo le imprese, ma anche il sistema stesso delle relazioni industriali, di ogni autonomia, attribuendo ai giudici del lavoro un ruolo che non è attribuito loro su questo terreno in nessun altro Paese occidentale. Voi lo sapete bene, perché non solo le organizzazioni sindacali, ma anche Confindustria ed altre associazioni imprenditoriali hanno protestato per questo e hanno rilevato l'assurdo paradosso di questa norma.

Che cosa rispondete alle proteste dei protagonisti del sistema di relazioni industriali?

Ancora peggiore è il pasticcio che avete fatto a proposito dell'articolo 32 sui contratti a termine, dove volevate sostituire la sanzione della reintegrazione e della conversione del contratto a tempo indeterminato ed invece avete aggiunto la sanzione indennitaria a quella precedente. *(Brusìo).*

Colleghi della maggioranza, credetemi, questi 50 articoli che state aggiungendo alle 2.000 pagine del nostro vetusto codice del lavoro non fanno fare al nostro tessuto produttivo alcun passo avanti. Ciò di cui abbiamo bisogno per rendere più organico, credibile e realmente applicabile universalmente il nostro diritto del lavoro per le nuove generazioni, per i nostri figli, che oggi il diritto del lavoro non lo vedono neppure da lontano, non è questo che state facendo.

In attesa che apriate gli occhi noi, ovviamente, non possiamo che votare contro questo ultimo brutto capitolo della stagione delle mancate riforme del nostro mercato del lavoro. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non ho voluto interrompere il senatore Ichino, ma il fatto che vi siano tante persone in piedi nell'emiciclo credo sia un problema per tutti, non solo per la Presidenza.

GIULIANO *(PdL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO *(PdL)*. Signor Presidente, il mio intervento sarà brevissimo. Il provvedimento giunge in quarta lettura al Senato. Vi è stato un dibattito molto proficuo sia all'interno delle Commissioni che in Aula. Sono stati trattati temi molto delicati e sono sorte anche polemiche talvolta su presupposti di fatto non veritieri o, addirittura, quando ci si è accaniti in modo particolare sull'arbitrato evocando il problema dell'equità e paragonandolo ad una sorta di arbitrarietà. Evidentemente i due concetti sono assolutamente confliggenti e contrastanti, tanto è vero che in materia di equità sia il senatore Treu che il senatore Ichino sanno benissimo che ci si uniforma alle norme generali del diritto. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

Le chiedo, signor Presidente, l'autorizzazione a consegnare il testo integrale del mio intervento. Colgo l'occasione per ringraziare i colleghi delle Commissioni riunite 1a e 11a per il grande e proficuo lavoro svolto. *(Applausi dai Gruppi PdL e LNP. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso, senatore Giuliano.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Sui lavori del Senato
Commissioni permanenti, autorizzazione alla convocazione

CASOLI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI *(PdL)*. Signor Presidente, poiché è stata chiesta la riassegnazione in sede deliberante alla 10ª Commissione del disegno di legge n. 1930, recante disposizioni sul *Made in Italy*, chiedo che tale provvedimento venga espunto dall'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. La 10ª Commissione permanente è dunque autorizzata a convocarsi domani, in sede deliberante, per la discussione del disegno di legge sul *Made in Italy*, già concluso in sede referente, a condizione che pervenga in tempo utile l'assenso del Governo.

Colleghi, in relazione all'andamento dei lavori, la seduta antimeridiana di domani non avrà luogo. Resta convocata, alle ore 16, la seduta pomeridiana, che prevede l'informativa del sottosegretario Bertolaso, già calendarizzata dalla Conferenza dei Capigruppo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 4 marzo 2010

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 marzo, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Informativa del Sottosegretario di Stato alla Protezione civile sul dissesto idrogeologico nonché sull'inquinamento del fiume Lambro e del bacino del Po.

La seduta è tolta *(ore 20,29)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,50 del giorno 4-3-2010

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (1167-B)

ARTICOLO 1
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere da *a)* a *f),* della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano ferme le modalità procedurali per l'emanazione dei predetti decreti legislativi indicate nei commi 90 e 91 e le norme di copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio emergano scostamenti tra gli oneri derivanti dalle domande accolte e la copertura finanziaria prevista, trovi applicazione un criterio di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda, nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.

EMENDAMENTI

1.1

ROILO, NEROZZI, TREU, ADRAGNA, BAIO, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, in ragione» *fino a:* «domanda,».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «dei trattamenti pensionistici» *aggiungere le seguenti:* «ai lavoratori che, a parità di mansioni, hanno svolto un'attività usurante per un periodo più lungo».

1.2

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 1.2

Al comma 2, sopprimere le parole da: «in ragione» *fino a:* «domanda».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «dei trattamenti pensionistici» *aggiungere le seguenti*: «ai lavoratori che, a parità di mansioni, hanno svolto un'attività usurante per un periodo più lungo».

ARTICOLO 2
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu decreti legislativi finaliz-

zati alla riorganizzazione degli enti, istituti e società vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei predetti Ministeri sugli stessi enti, istituti e società rispettivamente vigilati, ferme restando la loro autonomia di ricerca e le funzioni loro attribuite, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e della società Italia Lavoro Spa;

b) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai princìpi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini;

c) ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute e gli enti e istituti vigilati, prevedendo, in particolare, per i predetti ministeri la possibilità di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla loro vigilanza e, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), la competenza ad emanare, nel quadro degli indirizzi e delle direttive adottati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, specifiche direttive all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) sulla materia della sicurezza dei luoghi di lavoro, al fine di assicurare, anche attraverso la previsione di appositi modelli organizzativi a tale scopo finalizzati, l'effettivo coordinamento in materia previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e la funzionalità delle attività di ricerca svolte dall'ISPESL rispetto agli obiettivi definiti a livello nazionale;

d) organizzazione del Casellario centrale infortuni, nel rispetto delle attuali modalità di finanziamento, secondo il principio di autonomia funzionale, da perseguire in base ai criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma;

e) previsione dell'obbligo degli enti e istituti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi emanati in attuazione del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero del Ministro della salute, ciascuno in relazione alla propria competenza, di concerto rispettivamente, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dello sviluppo economico, nonché con il Ministro della difesa limitatamente al decreto legislativo relativo alla riorganizzazione della Croce rossa italiana, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si procede al riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti con legge o con regolamento nell'amministrazione centrale della salute, mediante l'emanazione di regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture, anche mediante la loro eventuale unificazione, a quelle strettamente indispensabili all'adempimento delle funzioni riguardanti la tutela della salute;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1

BASSOLI, GHEDINI, ROILO, TREU, BIANCO, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, BOSONE, CECCANTI, CHIAROMONTE, COSENTINO, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, MARINO Ignazio, MARINO Mauro Maria, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, SANNA, SOLIANI, VITALI, BAIO

Respinto

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «e dal Ministero della salute».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, alinea, sostituire le parole: «dei predetti ministeri» con le seguenti: «del predetto ministero» e sopprimere la parola: «rispettivamente»;

b) alla lettera *a)*, sopprimere le parole: «rispettivamente» e «e del Ministero della salute»;

c) alla lettera *c)* sopprimere le parole: «, il Ministero della salute»; sostituire le parole: «i predetti ministeri» con le seguenti: «il predetto ministero»;

d) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «ovvero del Ministro della salute» fino a: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché» con le seguenti: «di concerto con il Ministro della salute e»;

e) alla rubrica, sopprimere le parole: «e dal Ministero della salute».

2.2

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le parole:* «, nonché la creazione di un coordinamento unico tra gli enti e le amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nel rispetto della competenza e dell'autonomia operativa di ciascun ente ed amministrazione».

2.4
ROILO, NEROZZI, TREU, ADRAGNA, BAIO, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI
Respinto

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* «la competenza ad» *con le seguenti:* «la possibilità di».

2.3
CURSI
Ritirato

Al comma 1, lettera c) *sostituire la parola:* «direttive» *con la seguente:* «indicazioni».

G2.100
LAURO
Decaduto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1167-B, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro,

impegnano il Governo:

in sede di adozione dei decreti legislativi delegati, ad attuare la norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, che attribuisce all'INAIL la facoltà di dare direttive all'ISPESL, nel senso che l'INAIL, non essendo istituto gerarchicamente sovraordinato all'ISPESL, può solo fornire indirizzi e indicazioni a quest'ultimo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole: «direttore scientifico,» sono soppresse.

2. Al comma 818 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «del direttore scientifico,» sono soppresse.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. Il rapporto di lavoro del direttore scientifico può essere a carattere esclusivo o non esclusivo delle prestazioni ed è regolato da un contratto di diritto privato, nell'ambito delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa relativa al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria, specificamente destinate agli Istituti. Qualora il direttore scientifico sia lavoratore dipendente, l'assunzione dell'incarico in regime di rapporto esclusivo determina il suo collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. In caso di rapporto non esclusivo, l'assunzione avviene nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza».

ARTICOLI DA 3 A 5
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping *e per la tutela della salute nelle attività sportive)*

1. All'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«*2*-bis. I componenti della Commissione sono designati tra persone di comprovata esperienza professionale nelle materie di cui al comma 1, secondo le seguenti modalità:

a) cinque componenti designati dal Ministro della salute o suo delegato, di cui uno con funzioni di presidente;

b) cinque componenti designati dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, di cui uno con funzioni di vice presidente;

c) tre componenti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un componente designato dal CONI;

e) un componente designato dall'Istituto superiore di sanità;

f) un ufficiale del Comando carabinieri per la tutela della salute designato dal Comandante».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, è abrogato.

Art. 4.

Approvato

(Misure contro il lavoro sommerso)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Le sanzioni di cui al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«*5*. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente».

2. Al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro».

3. Al comma 7-*bis* dell'articolo 36-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della legge 24 dicembre

2007, n. 247, la parola: «constatate» è sostituita dalla seguente: «commesse».

Art. 5.

Approvato

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: «gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e gli enti pubblici economici»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente».

2. All'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano, per via telematica e secondo i criteri e le modalità individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, i dati di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, che li pubblica nel proprio sito istituzionale. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti».

3. Al comma 2 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «All'atto della assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «All'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro»;

b) le parole: «pubblici e» sono soppresse;

c) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro pubblico può assolvere all'obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

4. Al comma 5 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: «I datori di lavoro privati, gli enti pubblici econo-

mici e le pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici».

EMENDAMENTO

5.1

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 6
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-*quater,* è inserito il seguente:

«*1*-quinquies. I medici e gli altri professionisti sanitari al seguito di delegazioni sportive, in occasione di manifestazioni agonistiche organizzate dal Comitato olimpico internazionale, dalle Federazioni sportive internazionali, dal Comitato olimpico nazionale italiano o da organismi, società ed associazioni sportive da essi riconosciuti o, nei casi individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno, al seguito di gruppi organizzati, sono autorizzati a svolgere la pertinente attività, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri, nei confronti dei componenti della rispettiva delegazione o gruppo organizzato e limitatamente al periodo di permanenza della delegazione o del gruppo. I professionisti sanitari cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea godono del medesimo trattamento, ove più favorevole».

ARTICOLI 7 E 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 8 E 9 APPROVATI DAL SENATO

Art. 7.

Id. all'articolo 8 approvato dal Senato

(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)

1. All'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come da ultimo modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«*7.* Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di speci-

fiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali».

Art. 8.

Id. all'articolo 9 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 4 del decreto-legge n.8 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2002)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2002, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di seconda fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione».

ARTICOLI 9 E 10
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e all'articolo 1 del decreto-legge n.180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009)

1. Al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni le parole: «nonché di contrattisti ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230,» sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: «, illustrati e discussi davanti alla commissione,» sono soppresse e dopo la parola: «dottorato,» sono inserite le seguenti: «discussi pubblicamente con la commissione,».

Art. 10.

Approvato

(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)

1. All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale».

ARTICOLI 11, 12 E 13 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 12, 13 E 14 APPROVATI DAL SENATO

Art. 11.

Id. all'articolo 12 approvato dal Senato

(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari)

1. Le lettere *d)* ed *l)* dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e i commi 6 e 10 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, sono abrogati.

Art. 12.

Id. all'articolo 13 approvato dal Senato

(Trasferimento di ricercatori dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali)

1. All'articolo 4-*septies* del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«*4*-bis. In caso di trasferimento dei ricercatori in servizio presso la Scuola superiore dell'economia e delle finanze alle università statali, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, la citata Scuola trasferisce all'università interessata le risorse finanziarie per la corresponsione del trattamento retributivo del ricercatore trasferito».

Art. 13.

Id. all'articolo 14 approvato dal Senato

(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

1. In caso di conferimento di funzioni statali alle regioni e alle autonomie locali ovvero di trasferimento o di conferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi, si applicano al personale ivi adibito, in caso di esubero, le disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2*-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto».

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni possono rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 2-*sexies* dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.

ARTICOLO 14
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 14.

Approvato

(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)

1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, l'ultimo periodo del comma 1 è soppresso;

b) all'articolo 19, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«*3*-bis. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione

sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera*d)*».

2. Dopo il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«*11*-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati».

EMENDAMENTO

14.1

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLI DA 15 A 19 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI DA 16 A 20 APPROVATI DAL SENATO

Art. 15.

Id. all'articolo 16 approvato dal Senato

*(Modifica all'articolo 9-*bis *del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia)*

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente: «Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposi-

zione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

2. La disposizione introdotta dal comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Id. all'articolo 17 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Art. 17.

Id. all'articolo 18 approvato dal Senato

(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito)

1. Al personale dirigenziale e non dirigenziale, trasferito e inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2009, i contratti collettivi di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 18.

Id. all'articolo 19 approvato dal Senato

(Aspettativa)

1. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato.

2. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 19.

Id. all'articolo 20 approvato dal Senato

(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

2. La disciplina attuativa dei princìpi e degli indirizzi di cui al comma 1 è definita con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvede altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie.

3. Il Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) partecipa, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al comma 1 e concernenti il trattamento economico del medesimo personale.

ARTICOLO 20
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, lettera *b)*, della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subìto.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

20.1

NEROZZI, ROILO, PEGORER, CASSON, SCANU, BLAZINA, TREU, GHEDINI, ADRAGNA, ICHINO, PASSONI, BAIO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

20.2

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 20.1

Sopprimere l'articolo.

20.3

CASSON, SCANU, PEGORER, ROILO, NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne» *con le seguenti:* «si interpreta nel senso che

la delega di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, concerne».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinotti e Antezza

---

20.4

PARDI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da «l'esclusione» *fino a:* «a bordo del» *con le seguenti:* «le norme di tutela riguardanti l'esposizione a rischio amianto trovano applicazione con riferimento alle attività effettuate, a bordo ed al servizio del naviglio di Stato, dal personale imbarcato sul».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto ministeriale al fine di integrare la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per garantire le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro a bordo del naviglio di Stato, tenendo conto della particolarità delle condizioni di impiego e delle esigenze operative.»

20.5

CASSON, SCANU, PEGORER, ROILO, NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «l'esclusione» *fino a:* «a bordo del» *con le seguenti:* «le disposizioni di legge relative all'esposizione all'amianto si applicano con riferimento alle attività effettuate, a bordo ed al servizio del naviglio di Stato, dal personale imbarcato sul».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinotti e Antezza

---

20.6

CASSON, SCANU, PEGORER, ROILO, NEROZZI, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI, TREU (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui il lavoratore sia affetto da patologie asbesto-correlate ha diritto al risarcimento in via amministrativa del danno subìto, previa attestazione del periodo di imbarco effettuato sul naviglio di stato nel quale sia provata la presenza a bordo di materiale contenente amianto».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 1-*ter*.

1-*ter*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pinotti e Antezza

---

G20.100

NEROZZI, TOFANI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro",

premesso che l'articolo 20 del provvedimento reca una interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, con la quale si stabilisce che ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l'articolo 2, lettera b), della legge 12 febbraio 1955, n. 51, si interpreta nel senso che l'esclusione dalla delega concerne anche il lavoro a bordo del naviglio di Stato fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito,

impegna il Governo, sentiti gli Enti preposti, ad individuare la platea dei lavoratori del naviglio di Stato esposti e le necessarie coperture economiche al fine di valutare gli interventi da assumere.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 21
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica»;

b) all'articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno»;

c) all'articolo 57, al comma 1 sono premessi i seguenti:

«*01*. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il ''Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni'' che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministra-

zione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei princìpi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;

d) all'articolo 57, comma 1, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

«*d)* possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio»;

e) all'articolo 57, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2*. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive dell' Unione europea in materia di pari opportunità, contrasto alle discriminazioni ed alla violenza morale o psichica, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica».

ORDINE DEL GIORNO

G21.100

GHEDINI, ROILO, BIANCO, TREU, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 21 del disegno di legge in esame prevede la costituzione nella pubblica amministrazione del «Comitato unico di garanzia per le pari

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», che sostituisce i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*

tale decisione costituisce una battuta d'arresto per la promozione della pari opportunità delle donne nei luoghi di lavoro a fronte della proficua attività svolta in questi anni dai comitati per le pari opportunità; in nome della «semplificazione», infatti, si smantella un organismo che è stato punto di riferimento per migliaia di lavoratrici, sostituendolo con un comitato che comprende genericamente la lotta alle discriminazioni ed al *mobbing*, senza alcun stanziamento aggiuntivo per la sua realizzazione e senza la riconferma del ruolo di promozione delle politiche di parità nei luoghi di lavoro;

la promozione dei diritti delle donne è stata, inoltre, ulteriormente attaccata dalla drastica riduzione di risorse operata in sede di approvazione del bilancio che, per l'anno in corso, ha previsto un decremento di 25,61 milioni di euro, prevedendo per la promozione dei diritti e delle pari opportunità solo 4,31 milioni di euro;

tutto ciò sembra contrastare con quanto previsto dall'Unione europea che, il 4 novembre 2009, ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2006/2441) per non avere recepito correttamente la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;

la Commissione europea infatti ritiene che le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 216, che ha recepito la direttiva in questione, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, violino la normativa comunitaria in quanto non prevedono l'obbligo per tutti i datori di lavoro di prevedere «soluzioni ragionevoli» per tutte le categorie di disabili ed impongono al ricorrente, nei casi di ricorso per mancata applicazione del principio di parità del trattamento, una condizione ulteriore di «gravità» degli elementi di fatto idonei a fondare la presunzione dell'esistenza di atti, o comportamenti discriminatori, non prevista dalla direttiva;

i dati relativi all'occupazione femminile dimostrano che l'Italia si colloca ad un livello ben al di sotto della media europea - 46,3 per cento contro il 57,4 per cento - ed è assai lontana dal raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona 2010, che prevede il 60 per cento,

impegna il Governo:

a rafforzare le iniziative per sostenere l'effettiva promozione delle pari opportunità delle donne nei luoghi di lavoro, consentendo, peraltro, di raggiungere in tempi brevi gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona.

G21.100 (testo 2)
GHEDINI, ROILO, BIANCO, TREU, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, ICHINO, INCOSTANTE, MARINO Mauro Maria, NEROZZI, PASSONI, SANNA, VITALI, ANTEZZA
Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

i dati relativi all'occupazione femminile dimostrano che l'Italia si colloca ad un livello ben al di sotto della media europea - 46,3 per cento contro il 57,4 per cento - ed è assai lontana dal raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona 2010, che prevede il 60 per cento,

impegna il Governo:

a rafforzare le iniziative per sostenere l'effettiva promozione delle pari opportunità delle donne nei luoghi di lavoro, consentendo, peraltro, di raggiungere in tempi brevi gli obiettivi fissati dalla Strategia di Lisbona.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 22
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Età pensionabile dei dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. Al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» e le parole: «fatta salva l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo».

3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale in servizio alla data del 31 gennaio 2010.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

22.1

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «le parole: "dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale" sono sostituite dalle seguenti:"dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale" *con le seguenti:* «la parola*: "*medici" è soppressa.

Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: «medici».

22.3

GARAVAGLIA Mariapia, ROILO, RUSCONI, TREU, ADRAGNA, BASTICO, CERUTI, BLAZINA, FRANCO Vittoria, GHEDINI, MARCUCCI, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SERAFINI Anna Maria, VITA

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Al comma 11, quarto periodo, dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: ''professori universitari'' sono aggiunte le parole: '', ai ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230,''.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-*quater*.

2-*quater*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».

22.2

BOSONE, BASSOLI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI, ICHINO, MARINO Ignazio, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, SOLIANI

Le parole da: «*Dopo il comma*» a: «nazionale".» respinte; seconda parte preclusa

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Il quarto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal comma 35-*novies*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: ''Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale''.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-*quater.*

2-*quater*. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: ''0,30 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''0,28 per cento''».

22.5

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il quarto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal comma 35-*novies*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari ed ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale».

22.4

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dal comma 35-*novies*, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato».

22.6

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 11, quarto periodo, dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le parole: '', ai ricercatori universitari e figure a questi equiparate di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

G22.100

BASSOLI, BOSONE, ROILO, TREU, ADRAGNA, BLAZINA, CHIAROMONTE, COSENTINO, GHEDINI, ICHINO, MARINO Ignazio, NEROZZI, PASSONI, PORETTI, SOLIANI (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 22, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, interviene sui requisiti richiesti ai fini dell'età pensionabile dei dirigenti me-

dici del Servizio sanitario nazionale, modificando la relativa disciplina recata dall'articolo 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria») e dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 («Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici»);

in relazione alle modifiche apportate dal comma 1, è prevista la possibilità per i dirigenti medici - e del ruolo sanitario, ai sensi della nuova formulazione - del Servizio sanitario nazionale, su istanza dell'interessato, di richiedere il collocamento a riposo, in luogo del compimento dei 65 anni più l'opzione per l'ulteriore biennio, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo, esclusi quindi i periodi di contribuzione figurativa. In ogni caso, il limite massimo di permanenza non può superare i 70 anni, e la permanenza in servizio non può comportare un aumento del numero dei dirigenti;

in questo modo si equipara il trattamento relativo al limite massimo di età dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale a quello del personale medico universitario;

rimane comunque in vigore il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che l'amministrazione pubblica possa a sua discrezione mandare in pensione il personale al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione, esclusi i dirigenti di struttura complessa;

i dirigenti medici e del ruolo sanitario potrebbero in base all'attuale modifica dell'articolo 22 permanere in servizio fino a 70 anni di età, ma allo stesso tempo potrebbero essere collocati a riposo dall'amministrazione molto prima in base al disposto dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008;

la discrepanza tra le due norme in oggetto potrebbe comportare un inutile e dispendioso contenzioso tra l'amministrazione pubblica e il personale dirigente medico e del ruolo sanitario,

impegna il Governo:

a chiarire in via definitiva e ad armonizzare la disciplina in materia di età pensionabile del personale sanitario al fine di evitare sperequazioni all'interno della dirigenza medica e del ruolo sanitario.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Saccomanno, Tomassini, Calabrò, Bianconi, Rizzotti, Gramazio, Ciarrapico, De Lillo, D'Ambrosio Lettieri e Di Giacomo

(**) Accolto dal Governo

ARTICOLO 23
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

*b)*indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;

d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;

e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento alle persone con *handicap* in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono

essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro)

1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente ai soggetti che presentano la domanda di accesso ai relativi benefici in costanza di rapporto di lavoro.

2. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i periodi per i quali, alla suddetta data, sia stato già effettivamente iniziato il pagamento degli oneri di riscatto.

ARTICOLI 24, 25 E 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 26, 27 E 28 APPROVATI DAL SENATO

Art. 24.

Id. all'articolo 25 approvato dal Senato

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap *in situazione di gravità)*

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con *handicap* in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con *handicap* in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre

giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con *handicap* in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con *handicap* in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*7*-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con *handicap* in situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonché» fino a: «non convivente» sono soppresse.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con *handicap* in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con *handicap* in situazione di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio;

e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

Art. 25.

Id. all'articolo 26 approvato dal Senato

(Certificati di malattia)

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1º gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 26.

Id. all'articolo 27 approvato dal Senato

(Aspettativa per conferimento di incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al personale del comparto sicurezza e difesa possono essere conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nel rispetto dei requisiti e dei limiti ivi previsti, incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza, che siano strettamente collegati alla professionalità da loro rivestita e motivati da esigenze di carattere eccezionale. Il personale è collocato in aspettativa senza assegni e continua ad occupare il relativo posto nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza.

2. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 1 sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLI 27 E 28
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della difesa)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2009, si applicano anche al personale delle Forze armate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e ac-

cessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. All'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 9, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, e 27 dicembre 1973, n. 838, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»;

b) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«*9*-bis. Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, di cui al comma 9, è disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento».

3. All'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo le parole: «di segretario generale del Ministero della difesa» sono aggiunte le seguenti: «o gli ufficiali di pari grado che ricoprano incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali».

4. L'articolo 43, comma 2, della legge 19 maggio 1986, n. 224, si interpreta nel senso che gli assegni previsti nel tempo, ivi menzionati, sono comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, in relazione al grado e alle funzoni dirigenziali espletate.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, la parola: «maggiore,» è soppressa;

b) all'articolo 18, il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 31, il comma 9 è abrogato;

d) alla tabella n. 1, alla riga denominata «Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «6» è soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «9» è sostituita dalla seguente: «7»;

4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «52» è soppressa;

e) alla tabella n. 2, alla riga denominata «Capitano»:

1) in corrispondenza della colonna 3, denominata «Forma di avanzamento al grado superiore», la parola: «scelta» è soppressa;

2) in corrispondenza della colonna 4, denominata «Inserimento aliquota valutazione a scelta», la cifra: «9» è soppressa;

3) in corrispondenza della colonna 5, denominata «Promozione ad anzianità», la cifra: «12» è sostituita dalla seguente: «10»;

4) in corrispondenza della colonna 8, denominata «Promozioni a scelta al grado superiore», la cifra: «49» è soppressa.

6. Dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2012, il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

8. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 7 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 7, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di ulteriori due mesi.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2012 a e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

Approvato

(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

ARTICOLO 29 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 31 APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.

Id. all'articolo 31 approvato dal Senato

(Concorsi interni per vice revisore tecnico e vice perito tecnico della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 20-*quater:*

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono,» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: «e nel solo bando di cui al comma 1, lettera *a)*, si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse;

b) all'articolo 25-*ter*:

1) al comma 1, le parole: «proveniente da profili professionali omogenei a quello per il quale concorre,» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso» sono soppresse.

ARTICOLI 30 E 31
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 30.

Approvato

(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento, all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

3. Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione, delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Nel definire le conseguenze da riconnettere al licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 75. – *(Finalità). – 1.* Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia

dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo».

5. All'articolo 76, comma 1, lettera *c-ter)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi».

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 31.

Approvato

(Conciliazione e arbitrato)

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410. – *(Tentativo di conciliazione).* – Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite presso la Direzione provinciale del lavoro. La commissione è composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo comma. In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata

o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte.

La richiesta deve precisare:

1) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede;

2) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;

3) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;

4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.

Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, non può dar luogo a responsabilità, salvi i casi di dolo e colpa grave».

2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è obbligatorio.

3. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 411. – *(Processo verbale di conciliazione)*. – Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 410 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite dalle seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva» e le parole: «senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione» sono sostituite dalle seguenti: «o il rifiuto della proposta transattiva del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio».

5. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412. – *(Risoluzione arbitrale della controversia).* – In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

1) il termine per l'emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l'incarico deve intendersi revocato;

2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all'articolo 1372 e all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-*ter,* anche in deroga all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia».

6. L'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-*ter*. – *(Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva)*. – La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative».

7. L'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-*quater*. – *(Altre modalità di conciliazione e arbitrato)*. – Ferma restando la facoltà di ciascuna delle parti di adire l'autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di cui all'articolo 409 possono essere altresì proposte innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale costituito secondo quanto previsto dai commi seguenti.

Il collegio di conciliazione e arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro, in funzione di presidente, scelto di comune accordo dagli arbitri di parte tra i professori universitari di materie giuridiche e gli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte che intenda ricorrere al collegio di conciliazione e arbitrato deve notificare all'altra parte un ricorso sottoscritto, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente o da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi di prova e il valore della controversia entro il quale si intende limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il riferimento alle norme invocate dal ricorrente a sostegno della sua pretesa e l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta giorni dalla notifica del ricorso procede, ove possibile, concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della sede del collegio. Ove ciò non avvenga, la parte che ha presentato ricorso può chiedere che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

In caso di scelta concorde del terzo arbitro e della sede del collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni da tale scelta, deve depositare presso la sede del collegio una memoria difensiva sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da un avvocato cui abbia confe-

rito mandato e presso il quale deve eleggere il domicilio. La memoria deve contenere le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, le eventuali domande in via riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente può depositare presso la sede del collegio una memoria di replica senza modificare il contenuto del ricorso. Nei successivi dieci giorni il convenuto può depositare presso la sede del collegio una controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno dell'udienza, da tenere entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto, dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno dieci giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni dell'articolo 411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra, a interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove, altrimenti invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione delle prove, il collegio può rinviare ad altra udienza, a non più di dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione orale.

La controversia è decisa, entro venti giorni dall'udienza di discussione, mediante un lodo. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del presente codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell'articolo 825. Il lodo è impugnabile ai sensi dell'articolo 808-*ter*, anche in deroga all'articolo 829, commi quarto e quinto, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.

Il compenso del presidente del collegio è fissato in misura pari al 2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso ed è versato dalle parti, per metà ciascuna, presso la sede del collegio mediante assegni circolari intestati al presidente almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle per il compenso del presidente e dell'arbitro di parte, queste ultime nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia, sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo comma, e 92.

I contratti collettivi nazionali di categoria possono istituire un fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso del presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

8. Le disposizioni degli articoli 410, 412, 412-*ter* e 412-*quater* del codice di procedura civile si applicano anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

9. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-*quater* del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro. In assenza dei predetti accordi interconfederali o contratti collettivi, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con proprio decreto, sentite le parti sociali, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al presente comma.

10. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'articolo 808-*ter* del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'articolo 409 del medesimo codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, possono concludere convenzioni con le quali prevedano la costituzione di camere arbitrali unitarie. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

11. Presso le sedi di certificazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

12. All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 76, comma 1, lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 76»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*1*-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capo I del presente titolo».

13. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato.

14. Gli articoli 410-*bis* e 412-*bis* del codice di procedura civile sono abrogati.

15. All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita».

16. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI

31.2

TREU, GHEDINI, ROILO, ICHINO, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Respinto

Al comma 8, sopprimere la parola: «412,».

31.3

TREU, ROILO, ICHINO, GHEDINI, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Respinto

Sopprimere il comma 9.

31.6

ROILO, TREU, ICHINO, GHEDINI, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA, NEROZZI

Respinto

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «, sentite le parti sociali», *con le seguenti:* «, d'intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

31.7

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 31.6

Al comma 9, ultimo periodo, sostituire le parole: «sentite le parti sociali» *con le seguenti:* «d'intesa con le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

ARTICOLO 32
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 32.

Approvato

(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche a tutti i casi di invalidità e di inefficacia del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre:

a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto;

b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

c) al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento;

d) all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche:

a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

c) alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile con termine decorrente dalla data del trasferimento;

d) in ogni altro caso in cui, compresa l'ipotesi prevista dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell'ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell'indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi, ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il

giudice fissa alle parti un termine per l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura civile.

EMENDAMENTI

32.1

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Le parole da: «*Al comma*» a: «*lettere* c)» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sopprimere le lettere c) *e* d).

32.2

NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, GHEDINI, PASSONI, ADRAGNA, BLAZINA

Precluso

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

32.3

ICHINO, PASSONI, NEROZZI, TREU, ROILO, GHEDINI, ADRAGNA, BLAZINA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

ARTICOLO 33 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 35 APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.

Id. all'articolo 35 approvato dal Senato

(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica). - 1.* Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei

modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;

b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;

c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;

d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».

ARTICOLO 34
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 34.

Approvato

(Indicatore di situazione economica equivalente)

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Dichiarazione sostitutiva unica). – 1*. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio.

3. È comunque consentita la presentazione all'INPS, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'INPS determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi del comma 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, all'INPS che provvederà a inoltrarli ai soggetti che hanno ricevuto le dichiarazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3.

7. Sulla base della comunicazione dell'INPS, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'INPS nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente del nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli

enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

13. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei soggetti richiedenti le prestazioni agevolate, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione.

14. Ai fini del rispetto dei criteri di equità sociale, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle valutazioni dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, si provvede alla razionalizzazione e all'armonizzazione dei criteri di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente rispetto all'evoluzione della normativa fiscale»;

b) all'articolo 4-*bis,* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1*. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *d)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.»;

c) all'articolo 6, comma 4, al primo e al quarto periodo, le parole: «Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale della previdenza sociale»;

d) alla tabella l, parte I, dopo la lettera *b)*, è inserito il seguente capoverso: «Al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *i)* e *l)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatta salva diversa volontà espressa dal legislatore sulle norme che regolano tali componenti reddituali».

2. Ai maggiori compiti previsti dal comma 1 del presente articolo per l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 35 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 37 APPROVATO DAL SENATO

Art. 35.

Id. all'articolo 37 approvato dal Senato

(Modifiche al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. L'articolo 19-*ter* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-*ter*. - *(Indennizzi per le aziende commerciali in crisi)*. - *1*. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Per i soggetti che nel mese di compimento dell'età pensionabile sono anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Le domande di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996 possono essere presentate fino al 31 gennaio 2012.

2. L'aliquota contributiva aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2014.

3. Gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre

2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia».

2. All'articolo 30-*bis*, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione,».

3. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il comma 7-*bis*, introdotto dall'articolo 18, comma 4-*sexies*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato.

ARTICOLI 36 E 37
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 36.

Approvato

(Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.236 del 1993)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può prevedere misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro»;

b) al comma 4, le parole: «di cui ai commi 1, 2, 3 e 3-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2, 3, 3-*bis* e, prioritariamente, 3-*ter*».

Art. 37.

Approvato

(Sottrazione alle procedure esecutive dei fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alle ipotesi di fondi intestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui al comma 1 sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni della Tesoreria dello Stato né sospendono l'accreditamento di somme destinate ai funzionari delegati centrali e periferici.

ARTICOLI 38, 39 E 40 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICI AGLI ARTICOLI 40, 41 E 42 APPROVATI DAL SENATO

Art. 38.

Id. all'articolo 40 approvato dal Senato

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3*-bis. Il verbale di cui al comma 3 è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata».

Art. 39.

Id. all'articolo 41 approvato dal Senato

(Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)

1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, configura le ipotesi di cui ai commi

1-*bis,* 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Art. 40.

Id. all'articolo 42 approvato dal Senato

(Contribuzione figurativa)

1. Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.

ARTICOLI 41, 42 E 43
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 41.

Approvato

(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)

1. Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni.

2. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 42.

Approvato

(Comunicazioni delle imprese di assicurazione all'INPS)

1. A decorrere dal 1º giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa.

2. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'INPS ed imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'INPS.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, l'INPS trasmette all'impresa di assicurazione un «certificato di indennità corrisposte» (CIR) attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia ed il relativo importo.

4. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'INPS l'importo certificato ai sensi del comma 3.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 43.

Approvato

(Efficacia delle domande di iscrizione e cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per gli enti previdenziali)

1. Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, a decorrere dal 1º gennaio 2010, gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese individuali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigiane, sono inopponibili all'INPS, decorsi tre anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigianato e gli altri organi o enti competenti le cui potestà restano comunque ferme. L'INPS attua apposite forme di comunicazione nei confronti dei destinatari delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive individuali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 44 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 46 APPROVATO DAL SENATO

Art. 44.

Id. all'articolo 46 approvato dal Senato

(Pignoramento e sequestro nei confronti degli istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

«*1*-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche ai pignoramenti mobiliari di cui agli articoli 513 e seguenti del codice di procedura civile promossi nei confronti di enti ed istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale».

ARTICOLI 45 E 46 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 45.

Approvato

(Disposizioni in materia di contribuzione figurativa per periodi di malattia)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Il limite dei ventidue mesi di cui al comma 1 non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbiano conseguito tale inabilità a seguito di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabilità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell'ente previdenziale».

Art. 46.

Approvato

(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 28 è sostituito dal seguente:

«*28*. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;

b) il comma 30 è sostituito dal seguente:

«*30*. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

a) servizi per l'impiego;
b) incentivi all'occupazione;
c) apprendistato»;
c) il comma 81 è sostituito dal seguente:

«*81*. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della

tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera *b)*, di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonché a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

b) revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di tali congedi e all'incremento della relativa indennità al fine di incentivarne l'utilizzo;

c) rafforzamento degli istituti previsti dall'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo parziale e al telelavoro;

d) rafforzamento dell'azione dei diversi livelli di governo e delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dell'esercizio della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;

e) orientamento dell'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo nazionale (PON), in via prioritaria per l'occupazione femminile, a supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

f) rafforzamento delle garanzie per l'applicazione effettiva della parità di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;

g) realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera *e)*, di sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;

h) potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;

i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il rientro nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione al genere».

EMENDAMENTI

46.2 (testo 2)

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «28»,*sostituire le parole*: «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «trentasei mesi» *e la parola:* «disposizione*» con la seguente:* «legge».

46.1

BLAZINA, GHEDINI, NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, PASSONI, ADRAGNA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «28», *sostituire le parole:* «ventiquattro» *con le seguenti:* «trentasei».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera *b)*, capoverso «30», alinea, sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «trentasei»;

b) al comma 1, lettera *c)*, capoverso «81», alinea, sostituire le parole: «ventiquattro» con le seguenti: «trentasei».

46.3

GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, ICHINO, TREU, ROILO, PASSONI, ADRAGNA

Ritirato

Al comma 1, lettera a), *capoverso* «28», *sostituire la parola:* «disposizione» *con la seguente:* «legge».

Conseguentemente,

a) al comma 1, lettera *b)*, capoverso «30», alinea, sostituire la parola: «disposizione» con la seguente «legge»;

b) al comma 1, lettera *c)*, capoverso «81», alinea, sostituire la parola «disposizione» con la seguente «legge».

46.4 (testo 2)
CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «trentasei mesi» *e la parola:* «disposizione» *con la seguente:* «legge».

46.5 (testo 2)
CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA
Respinto

Al comma 1, lettera c), *capoverso «81», sostituire le parole:* «ventiquattro mesi» *con le seguenti:* «trentasei mesi» *e la parola:* «disposizione» *con la seguente:* «legge».

ARTICOLI 47 E 48
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 47.

Approvato

(Disposizione finalizzata ad assicurare l'indennizzo per complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, è incrementata della somma pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010.

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'anno 2010.

Art. 48.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l'autorizzazione a tempo indeterminato. Il Ministero del lavoro

e delle politiche sociali rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio all'autorità concedente, pena la revoca dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, tra cui i casi in cui un percettore di sussidio o indennità pubblica rifiuti senza giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente;».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a: «nonché l'invio di» sono sostituite dalle seguenti: «e conferiscano alla borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalità previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i *curricula* dei propri studenti, che sono resi pubblici anche nei siti *internet* dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea. Resta fermo l'obbligo dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 5, comma 1:

a) le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che possono svolgere l'attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;

b) le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la tutela, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione o delle disabilità;

c) gli enti bilaterali che, ove ne ricorrano i presupposti, possono operare con le modalità indicate alla lettera *a)*»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«*3*-bis. Sono altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione i gestori di siti *internet,* a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, nonché a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri dati identificativi»;

d) al comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma 2, che intendono svolgere attività di intermediazione, ricerca e selezione e supporto alla ricollocazione professionale, comunicano preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *c)* e *f)*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;

e) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*8*-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, i soggetti di cui ai commi 1, 3 e 3-*bis* del presente articolo sono autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione a condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento della attività di intermediazione, autocertificando, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti. Tali soggetti sono inseriti in un'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non trova per essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto articolo 4».

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;

c) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«*8*. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso»;

e) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«*8*-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4»;

f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«*9*-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione».

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«*5*-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera *a)*, trova applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro con i comuni, le province, le regioni ovvero con le agenzie tecniche strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1*-bis. Entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative alle procedure comparative previste dall'articolo 7, comma 6-*bis*, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle procedure selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai nodi regionali e interregionali della borsa continua nazionale del lavoro. Il conferimento dei dati previsto dal presente comma è effettuato anche

nel rispetto dei princìpi di trasparenza di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le informazioni da conferire nel rispetto dei princìpi di accessibilità degli atti».

7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, dopo le parole: «rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore,».

8. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

48.2

GHEDINI, PASSONI, BLAZINA, NEROZZI, TREU, ROILO, ADRAGNA

Respinto

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

48.1

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

48.6

FINOCCHIARO, RUSCONI, ROILO, BASTICO, TREU, GARAVAGLIA Mariapia, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, FRANCO Vittoria, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, MARINO Mauro Maria, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI Anna Maria, VITA, VITALI

Respinto

Sopprimere il comma 8.

48.7

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 48.6

Sopprimere il comma 8.

48.80

ICHINO

Respinto

Sostituire il comma 8, con i seguenti:

«1. Durante il periodo di frequenza di corsi di istruzione media superiore o universitaria, nonché entro un anno dal conseguimento del diploma relativo a tali corsi, il giovane può stipulare con il proprio istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, e con il titolare dell'azienda o studio professionale il contratto di *stage* finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale.

2. Il contratto di stage impegna il titolare dell'azienda ad accogliere il giovane assegnandogli una o più mansioni coerenti con la finalità di orientamento e formazione indicate nel contratto stesso, in affiancamento a un lavoratore qualificato o specializzato operante stabilmente nell'azienda, cui compete la funzione di *tutor* aziendale. Impegna il giovane a svolgere il lavoro assegnatogli secondo le direttive ricevute e con la diligenza esigibile, tenuto conto del suo difetto di esperienza professionale. Impegna l'istituto scolastico o universitario, o centro di formazione professionale, a farsi carico dell'assicurazione antinfortunistica, salvo che se ne faccia carico l'azienda, e ad affidare a un docente o istruttore la funzione di controllo circa l'effettività del contenuto formativo dello *stage* e assistenza al giovane nell'inserimento in azienda.

3. Il contratto di *stage* non può durare più di tre mesi, quando ha per oggetto l'esperienza di mansioni prevalentemente manuali o meramente esecutive; non può durare più di sei mesi quando ha per oggetto l'espe-

rienza di mansioni di concetto. Il contratto è rinnovabile o prorogabile soltanto nel rispetto di questi limiti di durata complessiva.

4. Il contratto di *stage* può essere altresì stipulato da persona portatrice di menomazione fisica, psichica o sensoriale, o da handicap sociale, assistita da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale, in funzione del suo inserimento nel tessuto produttivo. In tal caso, fino a che dura la menomazione, non si applica il divieto di proroga o rinnovo del contratto.

5. Dell'attivazione dello *stage*, della sua durata, del suo oggetto e del trattamento previsto per lo stagista il titolare dell'azienda o studio professionale deve dare comunicazione all'Ispettorato provinciale del lavoro entro il giorno precedente all'inizio del rapporto. L'omissione è sanzionata con una ammenda di 50 euro per ciascun giorno di ritardo.

6. Lo *stage* protratto oltre il termine di cui ai commi terzo o quarto è considerato come contratto di apprendistato di cui all'articolo 2130. Lo *stage* attivato senza la nomina e l'assistenza effettiva del *tutor* aziendale e del *tutor* scolastico o universitario di cui al comma secondo è considerato come rapporto di lavoro di cui all'articolo 2094».

48.10

ICHINO

Respinto

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«1. Fermo restando il diritto-dovere di istruzione e formazione, non può essere titolare di un contratto di lavoro, ivi compreso il contratto di apprendistato, la persona che non abbia compiuto i 16 anni di età».

48.11

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è abolito».

48.12

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

48.16

ROILO, PASSONI, NEROZZI, GHEDINI, BLAZINA, ADRAGNA

Id. em. 48.12

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il comma 143 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è abrogato».

48.13

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il comma 1-*bis* dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

48.15 (testo corretto)

BASTICO, RUSCONI, TREU, ROILO, GARAVAGLIA Mariapia, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, FRANCO Vittoria, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, MARINO Mauro Maria, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI Anna Maria, VITA, VITALI

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 30, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 46 della presente legge».

48.14

RUSCONI, BASTICO, TREU, ROILO, GARAVAGLIA Mariapia, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, FRANCO Vittoria, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, MARINO Mauro Maria, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI Anna Maria, VITA, VITALI

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «si assolve» *inserire le seguenti:* «,esclusivamente in seguito al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado,».

G48.100

RUSCONI, ROILO, BASTICO, TREU, GARAVAGLIA Mariapia, ADAMO, ADRAGNA, BIANCO, BLAZINA, BAIO, CECCANTI, CERUTI, DE SENA, FRANCO Vittoria, GHEDINI, INCOSTANTE, MARCUCCI, MARINO Mauro Maria, NEROZZI, ICHINO, PASSONI, PROCACCI, SANNA, SERAFINI Anna Maria, VITA, VITALI

Respinto

Il Senato,

premesso che:

l'istruzione è un diritto sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione;

il primo comma dell'articolo 34 della Costituzione con l'enunciazione «La scuola è aperta a tutti» attribuisce alla collettività il diritto di ricevere una adeguata istruzione ed educazione quale elemento essenziale per lo sviluppo della personalità, attribuendo allo Stato l'onere di rimuovere ogni ostacolo all'accessibilità al diritto di istruzione ed il compito di rendere effettivo tale diritto;

il comma 622 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria per l'anno 2007) prevede che «L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.»;

l'elevazione dell'età (da quindici a sedici anni) è conseguente all'aumento del numero degli anni (dieci) previsti per il percorso minimo di istruzione obbligatoria. Iniziando a studiare a sei anni, infatti, l'istruzione obbligatoria si conclude a sedici anni;

il disegno di legge in esame, all'articolo 48, comma 8, interviene proprio su questo arco temporale prevedendo che l'ultimo degli anni di questo percorso obbligatorio possa essere assolto «anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione», di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è stato introdotto con l'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), ed è uno dei canali previsti dall'ordinamento per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;

la suddetta disposizione fa chiaramente riferimento ad un quadro normativo in cui l'obbligo scolastico era determinato ai quindici anni di età e identificava quindi il triennio successivo di diritto-dovere all'istruzione con l'età compresa tra i quindici e i diciotto anni;>

sono circa 126 mila in Italia i giovani al di sotto dei sedici anni che non frequentano né la scuola, né la formazione professionale, né svolgono alcuna attività lavorativa, mentre sono quasi 150.000 (nel 2003 erano circa 30.000) i giovani che assolvono all'obbligo di istruzione e formazione attraverso la formazione professionale;

nelle regioni in cui si è maggiormente investito in formazione, quali il Veneto, il Piemonte e la Lombardia, si è strutturato un sistema stabile e qualificato;

l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione attraverso l'apprendistato, pur essendo uno strumento efficace per consentire ai ragazzi di misurarsi con modalità nuove di apprendimento, non può in nessun caso sostituirsi al primario diritto all'istruzione in quanto, se è pur vero che la formazione nel contratto di apprendistato costituisce un elemento essenziale dello stesso, non può in alcun modo sostituirsi all'adempimento dell'obbligo di istruzione;

così come è formulata la norma si pone in palese contrasto con quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2007 che prevede in modo esplicito che l'accesso al lavoro non può avvenire prima del compimento dei sedici anni, in quanto «equipara» due piani diversi quali quello dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione;

nel 2006, secondo l'ultimo rapporto Isfol, le attività di formazione esterna hanno interessato poco più di 8.800 apprendisti minori, scesi a 6.500 circa nel 2007 e hanno coperto solo in parte il percorso obbligatorio di 240 ore, realizzato nel 2007 solo in 6 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, le province di Trento e di Bolzano), una in meno dell'anno precedente (Marche), interessando circa il 20 per cento di giovani con contratto di apprendistato;

considerato che:

la norma prevista all'articolo 48, comma 8, del disegno di legge in esame allontana il nostro Paese ancora di più dai livelli dell'istruzione previsti dal trattato di Lisbona e soprattutto annulla una conquista importante per il nostro Paese, ovvero l'assolvimento dell'obbligo di istruzione da svolgersi, fino al compimento dei sedici anni, all'interno della scuola;

la norma in esame si pone, inoltre, in palese contrasto con quanto richiesto dall'Unione europea in merito all'aumento della permanenza a

scuola degli adolescenti ed alla riduzione della dispersione scolastica, nonché con quanto auspicato dall'Ocse (l'Organizzazione internazionale per la cooperazione e lo sviluppo economico) e dalla Banca d'Italia i cui studi più recenti ribadiscono la necessità di «investire» sull'istruzione ai fini di acquisire maggiori professionalità e competitività;

ciò detto, appare quanto meno anomala la scelta fatta con l'articolo 48, comma 8 che invece di intensificare gli sforzi per collegare la fase educativa alla formazione e mettere in grado i ragazzi italiani di poter competere ad «armi pari» con i loro colleghi nel resto del mondo realizzi una scelta del tutto alternativa a questi obiettivi con l'unico risultato di penalizzare gli studenti italiani;

impegna il Governo:

prima di procedere alle intese di cui all'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e sentite le Commissioni parlamentari competenti, a rivedere il sistema di alternanza scuola-lavoro e, in particolare, le norme che regolano il contratto di apprendistato al fine di potenziarne l'aspetto formativo, attraverso:

a) la previsione di un adeguato numero di ore di formazione (non inferiore al cinquanta per cento), parametrato anche alle migliori esperienze europee e italiane, da svolgersi in strutture esterne alle aziende, quali le istituzioni scolastiche e gli enti formativi comunque accreditati ai sensi della vigente normativa;

b) un sistema di autorizzazioni alle aziende, di definizione delle qualifiche e dei requisiti per i *tutor* come già vigenti in alcune Province autonome del nostro Paese;

a reiterare i percorsi sperimentali individuati dal comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a sedici anni, in modo che, anche attraverso l'incremento di risorse dedicate, sia possibile assolvere l'obbligo suddetto anche attraverso percorsi di apprendistato:

a) prevedendo, in primo luogo, che tale percorso sia riservato esclusivamente a quegli studenti che abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di primo grado;

b) istituendo modalità di accreditamento da parte del MIUR delle strutture formative da inserire in un elenco nazionale;

c) conferendo adeguate risorse umane e finanziarie all'accompagnamento dell'apprendista nel percorso scuola-lavoro;

d) adottando metodologie didattiche innovative mutuate dai modelli già funzionanti in Europa.

ARTICOLO 49
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 49.

Approvato

(Nomina dei componenti di comitati istituiti presso l'INPS)

1. La nomina dei componenti del comitato amministratore del Fondo di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 aprile 2000, n. 158, può essere effettuata per più di due volte.

2. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: «tredici» è sostituita dalla seguente: «dodici» e le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Il comitato amministratore è presieduto dal presidente dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo».

EMENDAMENTI

49.1

ROILO, TREU, DONAGGIO, PASSONI, GHEDINI, BLAZINA, NEROZZI, ICHINO, ADRAGNA, BAIO

Le parole «*Sopprimere il comma 2.*» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «0,29 per cento».

49.2

CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Precluso

Sopprimere il comma 2.

49.3

GHEDINI, ROILO, TREU, DONAGGIO, PASSONI, BLAZINA, NEROZZI, ICHINO, ADRAGNA, BAIO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «0,29 per cento».

49.4

PASSONI, ICHINO, GHEDINI, ROILO, TREU, DONAGGIO, BLAZINA, NEROZZI, ADRAGNA, BAIO

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

ARTICOLO 50 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, IDENTICO ALL'ARTICOLO 52 APPROVATO DAL SENATO

Art. 50.

Id. all'articolo 52 approvato dal Senato

(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)

1. Fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Carlino sul disegno di legge n. 1167-B

Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, preliminarmente vorrei dire che il sottosegretario Viespoli e i relatori continuano a sottolineare il fatto che l'aumento del numero degli articoli sarebbe una caratteristica positiva del provvedimento in esame ma è un'opinione su cui non siamo assolutamente d'accordo.

Ci è stato spiegato più volte che il provvedimento che andremo tra breve a votare costituirebbe un semplice e «liberale» passo indietro dello Stato nella logica di un incontro libero tra le forze del lavoro nell'ambito del mercato.

Il diritto del lavoro, sin dalla sua nascita, si è basato sul riconoscimento che, nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, i due soggetti non possono essere considerati sullo stesso piano perché, oggettivamente, il lavoratore costituisce, rispetto all'impresa, una parte debole e dunque meritevole di maggiore tutela.

Al contrario, come abbiamo già avuto occasione di rilevare più volte, siamo in presenza di un provvedimento il cui quadro normativo risulta totalmente sbilanciato a favore del soggetto già di per sé forte (l'azienda) e dunque il presunto rafforzamento dell'autonomia delle parti avviene di fatto prescindendo dalla diversità delle parti stesse. Naturalmente tutto ciò rientra coerentemente all'interno di un disegno complessivo portato avanti dal Governo sui temi del lavoro.

Anche in questo caso la maggioranza sembra muoversi su due direttrici ben precise: la demolizione delle garanzie dei lavoratori; lo smantellamento del cosiddetto protocollo sul *Welfare* del 2007. Andiamo con ordine.

L'opera di demolizione delle garanzie già esistenti per i lavoratori è qui, come in altri provvedimenti, attuata attraverso l'inserimento di norme che, pur non intervenendo direttamente sulle garanzie in questione, ne intaccano l'efficacia creando spazi normativi per un loro agevole aggiramento. Nel novero di queste ultime norme rientrano sicuramente, ad esempio, le previsioni di cui agli articoli 5 e 7 nonché le modifiche al codice di procedura civile contenute nel famigerato articolo 31.

L'articolo 5 riguarda le cosiddette misure contro il lavoro sommerso. Tuttavia ciò che si capisce anche ad una rapida lettura è che tra la rubrica e il testo della norma non si riscontra alcuna connessione. Anzitutto non si comprende perché, visto che l'obiettivo dovrebbe essere contrastare meglio il fenomeno del lavoro sommerso, si ritenga utile stabilire una riduzione delle sanzioni a carico dei datori di lavoro che assumono in maniera irregolare.

Assolutamente incomprensibile (per non dire peggio) la previsione in base alla quale non si applicano le sanzioni collegate alle irregolarità contributive «qualora si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto di lavoro». Vorrei sapere se qualcuno, sinceramente, è in grado di spiegare come si dovrebbe applicare nella pratica una simile formulazione. E ancora, sempre a proposito di lavoro sommerso, si prevede la possibilità di posticipare la comunicazione dei dati del lavoratore, sia per il settore turistico (già di per sé costantemente interessato da abusi), sia addirittura per il settore del pubblico impiego.

Quanto all'articolo 31, esso introduce un vero e proprio arbitrato obbligatorio a pagamento nelle controversie di lavoro. Innovando quanto finora disposto dal codice di procedura civile, si stabilisce che il lodo arbitrale sia impugnabile di fronte alla corte d'appello, solo ove ciò sia stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia. Questo appare particolarmente grave, se letto in combinato disposto con la previsione dell'obbligatorietà dell'arbitrato.

L'obbligatorietà dell'arbitrato, infatti, impedisce alle parti (o meglio, come sempre alla parte più debole, cioè al lavoratore) di adire il giudice in primo grado, se ciò non è esplicitamente ed espressamente previsto nella clausola compromissoria che il lodo sia impugnabile. Pertanto, si tratta di una scelta che va fatta sempre *ex ante*, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro e, soprattutto, manca un obbligo, per chiunque, di comunicare al lavoratore che, se vuole conservare la *chance* di rivolgersi alla magistratura, deve scriverlo nero su bianco prima.

Veniamo ora alla seconda direttrice dell'azione di questo provvedimento cioè la demolizione delle innovazioni conseguite con il protocollo sul *Welfare*, un provvedimento che fu condiviso da tutte le parti sociali dopo un lungo e aperto confronto. Qui l'orientamento che sembra delinearsi è invece un puro e semplice ritorno a quanto previsto dal testo originario del decreto legislativo 276 del 2003.

Abbiamo già più volte sottolineato la gravità della decisione di reintrodurre lo *staff leasing*, cancellato con la concorde volontà di tutte le parti sociali nella legislatura precedente. Ora ci troviamo anche davanti ad una norma sull'apprendistato la cui insensatezza e potenziale dannosità per i giovani e per il loro ingresso nel mondo del lavoro abbiamo già ampiamente illustrato all'inizio di questa discussione. Riteniamo superfluo ritornarvi diffusamente, ma non altrettanto ribadire la nostra ferma contrarietà ad essa.

Resta poi il nodo fondamentale, anche questo già segnalato all'inizio e sul quale abbiamo cercato con i nostri interventi emendativi di apportare quanto più possibile dei miglioramenti, delle deleghe al Governo in materia di lavori usuranti e di ammortizzatori sociali.

Per quel che riguarda i primi, purtroppo, restano tutti gli aspetti negativi che abbiamo cercato di segnalare nel corso del dibattito. In particolare ribadiamo tutte le nostre perplessità circa le modalità previste per il riconoscimento dei trattamenti pensionistici e i meccanismi di priorità per la liquidazione degli stessi.

Ancora più grave è invece la decisione da parte della maggioranza di confermare il rinvio di altri due anni dell'esercizio della delega degli ammortizzatori sociali. Tale decisione risulta ancora più insensata alla luce dei dati forniti dall'lSTAT che hanno rilevato come il tasso di disoccupazione sia in continua crescita e a gennaio abbia raggiunto l'8,6 per cento. Sempre nel mese di gennaio il numero delle persone in cerca di occupazione risulterebbe pari a oltre 2 milioni, in crescita del 20 per cento rispetto a gennaio 2009.

In questo momento un provvedimento sul lavoro di questa portata avrebbe potuto costituire un'occasione per approvare norme volte davvero a risolvere i problemi del mondo del lavoro.

Dobbiamo invece constatare che, nonostante si stiano avverando le più fosche previsioni riguardo la situazione occupazionale del nostro Paese, il Governo e la maggioranza non sembrano intenzionati a risolvere i problemi veri che milioni di lavoratori stanno vivendo oggi sulla propria pelle. Non vorremmo che a pagare i costi della crisi siano solo i lavoratori.

Pertanto il voto dell'Italia dei Valori sull'Atto Senato n. 1167-B non può che essere negativo.

Dichiarazione di voto del senatore Valli sul disegno di legge n. 1167-B

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, i motivi per cui sosteniamo questo provvedimento e lo condividiamo sono stati ampiamente illustrati dal mio Gruppo in sede di prima lettura e dalla collega Maraventano in sede di discussione generale.

Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare nasce come collegato alle manovre finanziarie 2009 prima, e 2010 poi, in materia strettamente di lavoro, ma nel suo lungo *iter* parlamentare ha subìto notevoli modifiche. Sono stati trattati nuovi temi e disciplinate nuove materie che lo hanno trasformato in un provvedimento complesso e corposo. Ma non per questo deve considerarsi un provvedimento *omnibus*, disorganico, come qualche collega dell'opposizione lo ha definito. Abbiamo migliorato il testo durante il primo esame da parte del Senato ed ulteriori migliorie sono state apportate dalla Camera dei deputati; abbiamo considerato il provvedimento come un'occasione per correggere talune distorsioni legislative, come, ad esempio, la questione del 2 per cento della quota di stanziamenti che gli enti locali destinano ai progetti per opere pubbliche. Per effetto di disposizioni contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, tale somma era stata ridotta dal 2 allo 0,5 per cento, destinando il restante 1,5 per cento ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Noi siamo riusciti a riportare tale somma al 2 per cento, ripristinando così il punto di equilibrio tra i professionisti interni ed esterni della pubblica amministrazione, già previsto dal codice dei contratti pubblici e cancellato dalla legge n. 133 del 2008, che permette di valorizzare le professionalità interne delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica del buon governo e del risparmio delle risorse pubbliche, senza incidere sulla concorrenza con il mondo imprenditoriale privato. Per i Comuni, soprattutto per quelli piccoli, realizzare i lavori in economia significa avere più risorse a disposizione per i propri cittadini, significa poter offrire maggiori e migliori servizi ai propri cittadini.

Per continuare negli esempi, quello del riconoscimento della specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti delle carriere e del rapporto di lavoro, della tutela economica, pensionistica e previdenziale. Con grande soddisfazione, noi della Lega Nord siamo riusciti ad inserire anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che per i compiti al Corpo attribuiti e per le mansioni che svolge non è da meno rispetto alle Forze armate e di polizia. Siamo riusciti a porre fine ad una discriminazione persistente da troppo tempo e che più volte si è tentato, invano, di superare.

Tra i temi rilevanti contenuti nel provvedimento, quello sulla disciplina dei lavori usuranti, al fine di riconoscere ai lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti i dovuti e necessari benefici previdenziali che riguardano il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori. Si tratta di un impegno che i Governi precedenti, anche di diverso colore politico, si sono sempre

assunti e sempre rinviato. Finalmente questa maggioranza politica e il Governo intendono attuare tale impegno, con l'esercizio della delega.

Su altri importanti argomenti trattati nel disegno di legge tengo a ricordare un punto sul quale la Lega Nord ha voluto battersi ottenendo un ottimo risultato: le rappresentatività sindacali. Siamo riusciti, attraverso l'approvazione di alcuni nostri emendamenti – e per questo ringrazio la maggioranza che li ha sostenuti ed in particolare i colleghi Saltamartini e Castro –, ad introdurre il criterio ragionevole della rappresentatività a livello di amministrazione o su base territoriale, dando in questo modo maggior forza alla rappresentanza degli interessi, dei bisogni e dei diritti dei nostri lavoratori.

Vorrei, in ultimo, soffermarmi sulla modifica di cui all'articolo 48 che prevede che l'ultimo anno dell'obbligo formativo può essere soddisfatto anche con l'apprendistato, modifica che tanto ha fatto discutere ed indignare i colleghi dell'opposizione. Non si tratta di una norma che incentiva la dispersione e l'abbandono scolastico, bensì il contrario: parliamo di una misura volta a realizzare un ponte formativo con il mondo del lavoro, un'opportunità in più per il giovane studente, che potrà scegliere se proseguire il tradizionale percorso di istruzione scolastica, oppure avvicinarsi già all'età di 15 anni al mercato del lavoro ed alla realtà aziendale.

Cari colleghi, riteniamo di dover fornire risposte concrete alla nostra gente, ai nostri lavoratori e alle nostre imprese. Questo provvedimento va in tale direzione ed è per queste ragioni che esprimo, a nome del Gruppo che qui rappresento, il voto favorevole della Lega Nord sul disegno di legge in esame, ringraziando Commissione e Governo per il lavoro svolto in questo complesso e importante provvedimento, e rammentando al Governo l'impegno assunto in sede di prima lettura con l'accoglimento dell'ordine del giorno riguardante l'applicazione di un coefficiente del territorio, utile per la rivalutazione delle retribuzioni dei dipendenti pubblici che operano in Province nelle quali il costo medio della vita risulti superiore a quello nazionale.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Ichino sul disegno di legge n. 1167-B

Colleghi della maggioranza, voi sapete bene che non indulgo mai al malcostume fazioso di dire tutto il male possibile degli avversari: sono solito semmai guardare prima alle magagne di casa mia che a quelle di casa altrui. Potete dunque immaginare che ho riflettuto bene prima di dire quello che ho detto, come hanno fatto anche tanti altri colleghi dell'opposizione, in diversi interventi in quest'Aula, quando abbiamo discusso questo disegno di legge in sede di seconda lettura. Ora la Camera dei deputati ha ulteriormente peggiorato il suo contenuto.

Questo disegno di legge costituisce probabilmente la manifestazione più clamorosa della grave confusione di idee con cui vi accostate al compito difficile e delicato di riformare il nostro diritto del lavoro. Il vero guaio è che non vi limitate a non affrontare i veri nodi cruciali della riforma necessaria, ma intervenite in modo episodico, disorganico, senza alcun disegno riformatore chiaro, che non sia quello di erodere il più possibile le protezioni nell'area del lavoro debole, del lavoro di serie B o di serie C, accentuando il dualismo del nostro sistema, il regime di *apartheid* che separa i lavoratori protetti dai poco o per nulla protetti.

Basta leggere il titolo caotico che avete dato a questo disegno di legge per avere un'idea della sua disorganicità: quella disorganicità che con notevole senso dell'umorismo il relatore Maurizio Castro ha ribattezzato come «stratificazione normativa virtuosa»!

Nell'autunno scorso, quasi contemporaneamente – l'11 e il 12 novembre –, sono state rivolte al Governo due sollecitazioni per un ripensamento sul modo in cui si è fin qui legiferato, soprattutto ma non soltanto nella materia del lavoro: una dall'Unione europea, una dall'opposizione.

L'Unione Europea, con il *Decalogue for Smart Regulation* emanato a Stoccolma ha invitato tutti i legislatori nazionali alla sobrietà e semplicità nella produzione delle norme legislative, alla cura della loro idoneità a essere lette e capite da tutti i loro destinatari (perché solo così, essendo conosciuta dai cittadini che devono applicarla, penetrando nella loro cultura diffusa, la norma giuridica può assolvere il proprio compito di fecondare il tessuto economico-sociale).

L'opposizione, dal canto suo, ha presentato proprio qui, in Senato, per la prima volta da sessant'anni, un progetto di nuovo codice del lavoro in 70 articoli, con abrogazione di centinaia di leggi che oggi compongono la disordinatissima disciplina di questa materia (mi riferisco ai disegni di legge n. 1872 e 1873 del 2009).

La maggioranza per un verso si è mostrata totalmente indifferente, impermeabile a questi due segnali. Per altro verso è andata avanti a testa bassa con questo disegno di legge-minestrone, di difficilissima lettura anche per gli addetti ai lavori, che costituisce davvero un esempio di scuola della cattiva qualità della legislazione.

Alcune cose, certo, si leggono e capiscono molto bene, in questo minestrone. È chiaro a tutti, per esempio, il passo indietro che viene compiuto, con il comma 1 dell'articolo 14, rispetto al principio della trasparenza totale che solo un anno fa avevate accettato di inserire nella riforma Brunetta delle amministrazioni pubbliche (sul comma 2, riferito ai rapporti di lavoro, non abbiamo nulla da eccepire, ma il comma 1 cancella quel principio in riferimento a tutto il resto delle organizzazioni pubbliche!); è chiarissimo a tutti il modo regressivo in cui avete ritenuto di affrontare (nel comma 8 dell'articolo 48) il problema della povertà dell'offerta educativa attuale del nostro sistema per i giovani quindicenni che non intendono proseguire gli studi: invece di adottare misure capaci di allinearci con i Paesi più progrediti d'Europa, avete compiuto la scelta rinunciataria di abbassare di nuovo l'età dell'obbligo scolastico dai 16 ai 15 anni, facendo retrocedere ulteriormente il nostro Paese in una graduatoria europea nella quale già siamo in una posizione niente affatto lusinghiera.

Solo per merito della battaglia dell'opposizione, in Parlamento e nel Paese, si è evitato *in extremis* che questa legge tornasse a imporre l'odiosa tassa sulla tutela giudiziale dei diritti dei lavoratori; ma è stato chiaro a tutti che, se fosse dipeso da voi, questa esenzione – dettata da elementari considerazioni di equità sociale – sarebbe stata abrogata.

È altrettanto chiaro a tutti, tranne forse a chi ha pensato bene di inserire questa norma all'ultimo momento nel disegno di legge, l'enorme spazio che si apre a ogni genere di malversazione con la previsione della possibilità di compromettere in arbitri le controversie in materia di pubblico impiego (articolo 31, comma 8): al punto che nel momento stesso in cui questa norma viene varata, il Governo è costretto ad accogliere un ordine del giorno che lo impegna a emanare disposizioni per limitarne drasticamente l'applicazione.

Quanto all'arbitrato nelle controversie di lavoro del settore privato, anche un bambino capisce che consentire che vengano compromessi in arbitri sul piano individuale diritti derivanti da norme inderogabili di legge equivale a eliminare questa inderogabilità: basta scegliere un arbitro disposto a disapplicare la legge (il presidente della nostra Commissione lavoro, il senatore Giuliano, si affanna a obiettare che l'arbitrato non è ammissibile nelle materie regolate da norme inderogabili di legge, e noi gli diamo piena ragione. Ma evidentemente egli non si è accorto che questo disegno di legge proprio questo dispone: la compromettibilità in arbitri di qualsiasi controversia di lavoro, e tutti sappiamo che le controversie di lavoro nascono per lo più in riferimento all'applicazione di norme inderogabili di legge o di contratto collettivo).

C'era una cosa importante che andava fatta, in materia di arbitrato, e che abbiamo invano proposto e riproposto in sede di emendamento: consentire che i contratti collettivi disponessero la soluzione arbitrale delle controversie relative a diritti nascenti esclusivamente dai contratti collettivi stessi: questo sì che avrebbe segnato una svolta virtuosa, dimezzando il contenzioso giudiziale (tutte le vertenze in materia di retribuzione o di inquadramento professionale avrebbero potuto essere oggetto della clau-

sola collettiva compromissoria. E vi ricordo che oggi in Italia il 47 per cento delle cause di lavoro riguarda proprio questioni retributive: avremmo potuto ridurre il contenzioso giudiziale di più della metà). Ma, incomprensibilmente, questa – che sarebbe stata la vera riforma da fare – la avete rifiutata. La cosa curiosa è che questa scelta è incomprensibile anche per voi, dal momento che non avete saputo indicare alcun motivo per questo rifiuto. E avete invece deciso di consentire la clausola compromissoria pattuita al livello individuale, nel contratto sottoposto a certificazione.

Norme come questa che state varando non verranno utilizzate dagli imprenditori seri (i quali non cercano scappatoie per aggirare i diritti dei loro dipendenti): norme come questa allargheranno ancora un poco gli spazi marginali di elusione del diritto del lavoro, in questi spazi consentiranno di lucrare qualche rendita a qualche faccendiere in più. Non sono certo queste le riforme di cui il nostro sistema di relazioni industriali ha bisogno.

Ma quello che colpisce, in questo vostro modo di affrontare i mali che affliggono il nostro diritto del lavoro, sono gli esiti paradossalmente opposti a ciò che voi stessi vi proponete di conseguire, prodotti da quello che il senatore Castro magnifica come il metodo della «stratificazione normativa virtuosa».

Due soli esempi. Incapaci di affrontare seriamente, organicamente, il problema dell'equilibrio tra libertà di impresa e responsabilità sociale dell'impresa, vi siete proposti un intervento furbesco di depotenziamento surrettizio del controllo giudiziale sulle scelte imprenditoriali in materia di giustificato motivo di trasferimento, licenziamento, organizzazione aziendale (sì, surrettizio: perché, altrimenti, nascondere un intervento di tanto rilievo sotto una rubrica elusiva e mendace, come quella che avete dato all'articolo 30: «Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro»?); ma avete compiuto questo intervento in modo così maldestro, che nel comma 3 dello stesso articolo 30 siete riusciti a infilare una disposizione che estende oltre ogni limite la discrezionalità del giudice, consentendogli di ergersi a unico interprete nientemeno che dell'«interesse oggettivo dell'organizzazione aziendale»! In questo modo avete definitivamente espropriato non solo le imprese, ma il sistema stesso delle relazioni industriali, di ogni autonomia, attribuendo ai giudici del lavoro un ruolo che non è attribuito loro in nessun altro Paese occidentale. Voi sapete bene che le cose stanno così, perché avete ricevuto le manifestazioni di preoccupazione e di protesta non solo delle organizzazioni sindacali, ma anche delle associazioni imprenditoriali, della stessa Confindustria. Bel risultato della «stratificazione normativa virtuosa»! Che cosa risponde su questo punto, senatore Castro?

Ancora peggiore è il pasticcio che siete riusciti a combinare con il comma 5 dell'articolo 32, col quale vi proponevate di sostituire la sanzione della conversione del contratto a termine invalido in contratto a tempo indeterminato con una sanzione meramente pecuniaria, indennitaria: con questo modo disorganico e tecnicamente sprovveduto di legiferare

siete riusciti a compiere il capolavoro di non rimuovere affatto la conversione in contratto a tempo indeterminato, ma di sommare alla vecchia sanzione reintegratoria un'ulteriore sanzione indennitaria, che rischia – del tutto irrazionalmente – di creare delle voragini in molti bilanci aziendali. Anche questo un risultato della «stratificazione normativa virtuosa» di cui andrete fieri, senatore Castro?

Colleghi della maggioranza, credetemi: questi 50 articoli che state aggiungendo alle 2.000 pagine del nostro vetusto codice del lavoro non fanno fare al nostro tessuto produttivo alcun passo avanti, mentre ne fanno fare alcuni indietro: sono soltanto sabbia negli ingranaggi. La speranza è che quando – temo fra poco tempo – anche voi sarete costretti a darci atto che avevamo ragione, almeno allora rinuncerete al metodo della «stratificazione normativa» che entusiasma tanto il senatore Castro, e incomincerete finalmente a chiedervi quale possa essere un disegno organico credibile del nuovo diritto del lavoro per l'uscita dalla crisi, del diritto del lavoro per le nuove generazioni. Per i nostri figli, che, oggi, il diritto del lavoro non lo vedono neppure da lontano.

In attesa che apriate gli occhi, noi, ovviamente, non possiamo che votare contro quest'ultimo brutto capitolo della stagione delle mancate riforme del mercato del lavoro.

Integrazione all'intervento del senatore Giuliano in sede di dichiarazione di voto sul disegno di legge n. 1167-B

Il disegno di legge collegato in esame è stato oggetto di una lunga riflessione ed elaborazione, compiute da entrambi i rami del Parlamento.

Durante questo periodo, si sono succeduti vari interventi – in specie, con le decretazioni d'urgenza – in materia di lavoro, al fine di fronteggiare la crisi economica internazionale, sostenere il reddito dei lavoratori e promuovere la ripresa degli investimenti e dei consumi.

Il presente disegno di legge reca invece – in parallelo rispetto agli interventi urgenti già effettuati – un'opera più meditata di modifica di alcuni istituti giuridici del mercato del lavoro e del processo del lavoro. Peraltro, tale intervento costituisce solo un primo passo, in quanto il disegno di legge reca diverse deleghe, ivi compresa la riapertura dei termini di alcune deleghe scadute.

L'ultimo esame del provvedimento compiuto dalla Camera dei deputati ha apportato, in linea di massima, solo modifiche specifiche al testo già ridefinito dalle Commissioni riunite 1ª e 11ª del Senato e da codesta Assemblea. Le modifiche operate dalla Camera erano in molti casi necessarie al fine di adeguare le norme ai cambiamenti nel frattempo intervenuti nell'ordinamento oppure in ragione del passaggio al nuovo esercizio finanziario 2010.

Tra le poche disposizioni che la Camera ha invece inserito *ex novo*, si ricordano una delega per la ridefinizione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con particolare riferimento al personale volontario) ed una modifica della normativa del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Tale contratto è disciplinato dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Quest'ultima modifica – di cui molto si è dibattuto – è intesa, in sostanza, a coordinare con alcune novità (nel frattempo intervenute nell'ordinamento) la disciplina di tale tipologia di contratto, confermando i contenuti della medesima: cioè, in particolare, che l'apprendistato in oggetto (inteso al conseguimento di una qualifica professionale) si svolga in un triennio, tra i 15 e i 18 anni di età, e che i contenuti formativi della figura siano definiti mediante intesa con le Regioni e sentite le parti sociali. L'intervento di coordinamento si è reso necessario in seguito all'elevamento sia del limite minimo di età per l'accesso al lavoro (da 15 a 16 anni) sia del periodo di istruzione obbligatoria (la cui durata è ora pari a 10 anni). I due elevamenti suddetti sono operati dall'articolo 1, comma 622, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La scelta di confermare, nella presente sede, la possibilità dell'apprendistato a partire dai 15 anni di età si basa sulla considerazione che quest'ultimo costituisce realmente uno strumento di formazione, idoneo ai fini di un'adeguata transizione degli adolescenti dall'ambito dell'istruzione obbligatoria al mondo del lavoro.

In merito al complesso del provvedimento, si sottolinea qui, in primo luogo, la rilevanza delle varie deleghe, introdotte dal disegno di legge o di

cui si riaprono i termini, tra le quali ultime quelle di cui all'articolo 46, concernenti la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali, il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato, la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

In secondo luogo, si sottolineano (riguardo alle norme immediatamente operative) le novità rilevanti per la disciplina, sostanziale e procedurale, del rapporto di lavoro, poste dagli articoli 30, 31, 32 e 33.

L'articolo 30 concerne il controllo giudiziale sul rispetto delle «clausole generali» contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, la certificazione dei contratti di lavoro e le valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. Con riferimento alle summenzionate clausole generali, il comma 1 dispone che il controllo giudiziale debba limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali spettano al datore di lavoro o al committente. Il comma 2 reca disposizioni volte a rafforzare il valore vincolante (anche nei confronti del giudice) dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro. Il comma 3 dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, tenga conto – «oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione» – delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali.

L'articolo 31 ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro, trasformando il tentativo di conciliazione – attualmente obbligatorio – in una fase meramente eventuale e introducendo una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice, in particolare rafforzando le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.

L'articolo 32 modifica le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e specifica altresì i criteri di determinazione della misura del risarcimento per il caso di conversione a tempo indeterminato (successiva ad una controversia) del contratto di lavoro a termine.

L'articolo 33 modifica la disciplina procedurale sulle ispezioni presso i luoghi di lavoro e sull'atto di diffida, conseguente all'accertamento di violazioni (in materia di lavoro e legislazione sociale) da cui derivino sanzioni amministrative. Resta fermo il principio che l'ottemperanza alla diffida determina l'ammissione al pagamento di una somma equivalente alla misura minima della sanzione o ad un quarto della sanzione stabilita in importo fisso, pagamento in virtù del quale si estingue il procedimento sanzionatorio. La novella estende altresì il potere di diffida agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, in caso di accertamento delle violazioni suddette.

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
001	Nom.	Disegno di legge n. 1167-B. Emm. 1.1 e 1.2, Roilo e altri; Carlino e altri	251	250	001	103	146	126	RESP.
002	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 2.1, Bassoli e altri	257	256	004	107	145	129	RESP.
003	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 2.2, Carlino e altri	251	248	003	107	138	125	RESP.
004	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 2.4, Roilo e altri	258	257	001	110	146	129	RESP.
005	Nom.	DDL n. 1167-B. Emm. 20.1 e 20.2, Nerozzi e altri; Pardi e altri	254	252	001	108	143	127	RESP.
006	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 20.3, Casson e altri	248	247	002	108	137	124	RESP.
007	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 20.4, Pardi e altri	257	255	003	109	143	128	RESP.
008	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 20.5, Casson e altri	252	250	001	106	143	126	RESP.
009	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 20.6, Casson e altri	259	258	002	110	146	130	RESP.
010	Nom.	DDL n. 1167-B. Articolo 20	257	256	002	143	111	129	APPR.
011	Nom.	DDL n. 1167-B. Articolo 21	261	260	005	147	108	131	APPR.
012	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 31.2, Treu e altri	248	247	004	100	143	124	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 2 Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
013	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 31.3, Treu e altri	246	244	002	101	141	123	RESP.
014	Nom.	DDL n. 1167-B. Emm. 31.6 e 31.7, Roilo e altri; Carlino e altri	254	253	001	104	148	127	RESP.
015	Nom.	DDL n. 1167-B. Articolo 31	254	253	003	144	106	127	APPR.
016	Nom.	DDL n. 1167-B. Prima parte em. 32.1, Carlino e altri	256	254	003	108	143	128	RESP.
017	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 32.3, Ichino e altri	250	247	001	104	142	124	RESP.
018	Nom.	DDL n. 1167-B. Articolo 32	258	257	004	149	104	129	APPR.
019	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 46.2 (testo 2), Carlino e altri	232	230	006	095	129	116	RESP.
020	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 46.4 (testo 2), Carlino e altri	249	247	004	099	144	124	RESP.
021	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 46.5 (testo 2), Carlino e altri	245	243	005	096	142	122	RESP.
022	Nom.	DDL n. 1167-B. Articolo 46	255	253	005	148	100	127	APPR.
023	Nom.	DDL n. 1167-B. Emm. 48.6 e 48.7, Finocchiaro e altri; Carlino e altri	247	246	004	098	144	124	RESP.
024	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 48.80, Ichino	253	251	004	099	148	126	RESP.
025	Nom.	DDL n. 1167-B. Emm. 48.12 e 48.16, Carlino e altri; Roilo e altri	251	249	002	098	149	125	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Pag. 3 Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
026	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 48.15 (testo corretto), Bastico e altri	251	250	003	100	147	126	RESP.
027	Nom.	DDL n. 1167-B. Em. 48.14, Rusconi e altri	252	248	002	097	149	125	RESP.
028	Nom.	DDL n. 1167-B. Articolo 48	256	255	006	150	099	128	APPR.
029	Nom.	DDL n. 1167-B. Votazione finale	240	239	005	151	083	120	APPR.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 1

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
ADAMO MARILENA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
ADERENTI IRENE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
ADRAGNA BENEDETTO		F	F	F	F	F	F		F	C	C		F							
AGOSTINI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALICATA BRUNO	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
ALLEGRINI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
AMATO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
ANDREOTTI GIULIO																				
ANDRIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C									
ANTEZZA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
ARMATO TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
ASCIUTTI FRANCO	C	C		C			C			F				C						
ASTORE GIUSEPPE		F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
AUGELLO ANDREA	C			C			C	C	C						F					C
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BAIO EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BALDASSARRI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BALDINI MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C		F	F	C	F	F	C	F	F
BASTICO MARIANGELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BELISARIO FELICE	F	F	F	F	F	F	F			C										
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F		C
BERSELLI FILIPPO					C		C	C	C	F	F			C	F	C		F		C
BERTUZZI MARIA TERESA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C									
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C																
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BIANCHI DORINA	F	A	F	F	F		A	F	F	C	A	A	F	A	A	F	F	F	A	A
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C		F	F	C	F	F	C		
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BIONDELLI FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	C	F	F	C	F	F
BLAZINA TAMARA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
BODEGA LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BOLDI ROSSANA	C	C	C	C	C				C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BONDI SANDRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F	C	C	F	C	C
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	C	C	C				C	C		F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BONINO EMMA																				
BORNACIN GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BOSCETTO GABRIELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 2

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	F	F	F
BRICOLO FEDERICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
BUBBICO FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
BUGNANO PATRIZIA																				
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
BUTTI ALESSIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F		
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F		F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C		
CAFORIO GIUSEPPE									F	C	C	F	F	F	C	F	F	C		F
CAGNIN LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
CALABRO' RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALIENDO GIACOMO	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F		C
CALIGIURI BATTISTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F		C
CAMBER GIULIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	A	C
CANTONI GIANPIERO CARLO	C										F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
CARLINO GIULIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	C	F	F	C	F	F
CARLONI ANNA MARIA																				
CAROFIGLIO GIOVANNI																				
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C		C	C	F	F	C	C	C	F	C		F		C
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
CASSON FELICE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
CECCANTI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
CERUTI MAURO																				
CHIAROMONTE FRANCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLLI OMBRETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	
COLOMBO EMILIO																				
COMINCIOLI ROMANO		C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F		C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C		C	F	C	C	F	C	C
CONTI RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
CONTINI BARBARA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
CORONELLA GENNARO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C		C	F	C	C	F	C	C
COSENTINO LIONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C									
COSSIGA FRANCESCO																				

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 3

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
CRISAFULLI VLADIMIRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C		
CUFFARO SALVATORE																				
CURSI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F									
CUTRUFO MAURO		C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C					F		C
D'ALI' ANTONIO	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	C		C	F	C		F	C	C
D'ALIA GIANPIERO																				
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C		F
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE ANGELIS CANDIDO				C					C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
DE ECCHER CRISTANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
DE FEO DIANA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
DE GREGORIO SERGIO																				
DE LILLO STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
DE LUCA VINCENZO																				
DE SENA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C		F
DE TONI GIANPIERO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	C	F	F	C	F	F
DEL VECCHIO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F		F	C	F	F	C	F	F
DELLA MONICA SILVIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C		F	F	C	F	F	C	F	F
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F		F	F	F	F	F	C	C	F	F		C	F	F	C	F	F
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
DI GIACOMO ULISSE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
DI NARDO ANIELLO										C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
DI STEFANO FABRIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
DIGILIO EGIDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
DINI LAMBERTO																C				
DIVINA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C		F	C	C	F	C	C
DONAGGIO CECILIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
D'UBALDO LUCIO																				
ESPOSITO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
FASANO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
FAZZONE CLAUDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F		F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
FERRARA MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
FINOCCHIARO ANNA															C	F	F	C	F	F
FIORONI ANNA RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
FISTAROL MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
FLERES SALVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 4

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
FLUTTERO ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
FONTANA CINZIA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
FOSSON ANTONIO	F	A	A	F	F	F	F	F	F	C	A	A	A	C	A	A		A	A	A
FRANCO PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
GALIOTO VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C		C	C	F	C	C
GALLO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
GALPERTI GUIDO	F	F	F	F		F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F		C	C	F	C	C	F	C	C
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
GARAVAGLIA MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
GARRAFFA COSTANTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F		C	F	F
GASPARRI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
GERMONTANI MARIA IDA	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
GHEDINI RITA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
GHIGO ENZO GIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F		C
GIAI MIRELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
GIAMBRONE FABIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
GIARETTA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C		F
GIORDANO BASILIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
GRAMAZIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
GRANAIOLA MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F		C
GUSTAVINO CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C		
ICHINO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F		C
LANNUTTI ELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
LATORRE NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C		F
LATRONICO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
LAURO RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
LEDDI MARIA	C	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
LEGNINI GIOVANNI	F	F	F	A	F	F	F		F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
LENNA VANNI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
LEONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
LEVI MONTALCINI RITA																				
LI GOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F		F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 5

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
LIVI BACCI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
LONGO PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
LUMIA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
LUSI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
MARCENARO PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
MARCUCCI ANDREA		F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
MARINARO FRANCESCA MARIA		F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
MARINI FRANCO		F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
MARINO IGNAZIO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F						
MARINO MAURO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
MARITATI ALBERTO	F		F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
MASCITELLI ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C			F	C	F	F	C	F	F
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F		C
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
MAZZATORTA SANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
MAZZUCONI DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
MESSINA ALFREDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C		
MILANA RICCARDO																				
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	A	A
MONGIELLO COLOMBA																				
MONTANI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
MONTI CESARINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
MORANDO ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
MORRI FABRIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
MURA ROBERTO	C	C		C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	
MUSI ADRIANO																				
MUSSO ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
NANIA DOMENICO																				
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	C	F
NEROZZI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
NESPOLI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C			C	F	C	C
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 6

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
OLIVA VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F		C
ORSI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F		C
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	F							C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
PARAVIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
PARDI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C	F	F	F	C	F		C	F	F
PASSONI ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F		C	F	F
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F		C
PEDICA STEFANO																				
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO																				
PERTOLDI FLAVIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
PETERLINI OSKAR		F	F	F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	C	F	F	A	F	F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
PICCONE FILIPPO	C	C	C	C	C															
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C									
PININFARINA SERGIO																				
PINOTTI ROBERTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
PINZGER MANFRED	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	A	A	A	A
PISANU BEPPE					C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F		C	F	C	C
PISCITELLI SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
PISTORIO GIOVANNI	C	C	C	C	C	C	C		C	F	F	C	C	C	F	F	C	F		C
PITTONI MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
POLI BORTONE ADRIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
PORETTI DONATELLA																				
POSSA GUIDO	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
PROCACCI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C		F	C	C	F	C	C
RAMPONI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANDAZZO NINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
RANUCCI RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
RIZZI FABIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
RIZZOTTI MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
ROSSI NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
RUSCONI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
RUSSO GIACINTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
RUTELLI FRANCESCO																				
SACCOMANNO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 7

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																			
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
SACCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	M	M
SAIA MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	F	C
SALTAMARTINI FILIPPO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
SANCIU FEDELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
SANGALLI GIAN CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
SANNA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
SANTINI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
SARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
SARRO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
SBARBATI LUCIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
SCALFARO OSCAR LUIGI																				
SCANU GIAN PIERO																				
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
SCHIFANI RENATO																				
SCIASCIA SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
SERAFINI ANNA MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SERAFINI GIANCARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
SERRA ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
SIBILIA COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
SIRCANA SILVIO EMILIO																				
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
SPADONI URBANI ADA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
SPEZIALI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
STANCANELLI RAFFAELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
STRADIOTTO MARCO					F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
TANCREDI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
TEDESCO ALBERTO																				
THALER AUSSERHOFER HELGA		A	A	F		A	A		A		A	A		C		A		A	A	
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
TOMASELLI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
TOMASSINI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
TONINI GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	
TORRI GIOVANNI	C	C	C	C	C		C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
TOTARO ACHILLE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
VACCARI GIANVITTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
VALDITARA GIUSEPPE																				
VALENTINO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
VALLARDI GIANPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
VALLI ARMANDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
VERONESI UMBERTO																				
VETRELLA SERGIO	C	C	C	C		C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 8

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000001 alla n° 000020																				
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020
VICARI SIMONA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
VICECONTE GUIDO											F	C	C	C	F	C		F	C	C
VIESPOLI PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F			C	F		C	F	C	C
VILLARI RICCARDO																				
VIMERCATI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
VITA VINCENZO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	F	F	C	F	F
VITALI WALTER	F	F		F	F	F	F	F	F	C						F	F	C	F	F
VIZZINI CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
ZANDA LUIGI	F	F		F	F	F	F	F	F	C		F	F	F	C	F	F	C	F	F
ZANETTA VALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	F	C	C	F	C	C
ZAVOLI SERGIO											C			F	C	F	F	C	F	F

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 9

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
ADAMO MARILENA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
ADERENTI IRENE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
ADRAGNA BENEDETTO									
AGOSTINI MAURO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA E.	M	M	M	C	C		C	F	
ALICATA BRUNO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
ALLEGRINI LAURA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
AMATI SILVANA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
AMATO PAOLO	C	F	C		C	C	C	F	F
AMORUSO FRANCESCO MARIA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
ANDREOTTI GIULIO									
ANDRIA ALFONSO									
ANTEZZA MARIA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
ARMATO TERESA	F	C		F	F	F	F	C	
ASCIUTTI FRANCO			C	C	C	C	C	F	F
ASTORE GIUSEPPE	F	C	F	F	F	F	F	C	C
AUGELLO ANDREA					C	C	C	F	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
BAIO EMANUELA		C			F	F	F	C	C
BALBONI ALBERTO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
BALDASSARRI MARIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
BALDINI MASSIMO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
BARBOLINI GIULIANO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
BARELLI PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
BASSOLI FIORENZA	F	C		F	F	F	F	C	C
BASTICO MARIANGELA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
BELISARIO FELICE									
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
BERSELLI FILIPPO	C	F	C	C		C	C	F	F
BERTUZZI MARIA TERESA									
BETTAMIO GIAMPAOLO									
BEVILACQUA FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
BIANCHI DORINA	A	A	F	F	F	F	F	C	
BIANCO ENZO			F	F	F	F	F	C	C
BIANCONI LAURA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
BIONDELLI FRANCA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
BLAZINA TAMARA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
BODEGA LORENZO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
BOLDI ROSSANA		F	C	C	C	C	C	F	F
BONDI SANDRO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
BONFRISCO ANNA CINZIA	C	F	C		C	C	C	F	F
BONINO EMMA									
BORNACIN GIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
BOSCETTO GABRIELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 10

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
BOSONE DANIELE	F	C	F	F	F	F	F	C	C
BRICOLO FEDERICO	C	F	C	C	C	F	C	F	F
BRUNO FRANCO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
BUBBICO FILIPPO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
BUGNANO PATRIZIA									
BURGARETTA APARO SEBASTIANO	C	F	C	C	C	C	C	A	F
BUTTI ALESSIO			C	C	C	C	C	F	F
CABRAS ANTONELLO									
CAFORIO GIUSEPPE	F	C	F	F	F	F	F	C	C
CAGNIN LUCIANO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
CALABRO' RAFFAELE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
CALDEROLI ROBERTO	M	M	M	M	C	C	C	F	F
CALIENDO GIACOMO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
CALIGIURI BATTISTA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
CAMBER GIULIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
CARLINO GIULIANA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
CARLONI ANNA MARIA									
CAROFIGLIO GIOVANNI									
CARRARA VALERIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
CARUSO ANTONINO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
CASELLI ESTEBAN JUAN	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASOLI FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
CASSON FELICE	F	C	F	F	F	F	F	C	C
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CASTRO MAURIZIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
CECCANTI STEFANO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
CENTARO ROBERTO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
CERUTI MAURO									
CHIAROMONTE FRANCA	F	C	F	F	F	F	F	C	
CHITI VANNINO	P	P	P	P	P	P	P	P	P
CHIURAZZI CARLO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
CIAMPI CARLO AZELIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CIARRAPICO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	F	
CICOLANI ANGELO MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COLLI OMBRETTA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
COLOMBO EMILIO									
COMINCIOLI ROMANO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
COMPAGNA LUIGI	C	F	C	C	C		C	F	F
CONTI RICCARDO	C	F	C	C	C	C	C	F	
CONTINI BARBARA	C	F		C	C	C	C	F	F
CORONELLA GENNARO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
COSENTINO LIONELLO									
COSSIGA FRANCESCO									

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 11

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
CRISAFULLI VLADIMIRO									
CUFFARO SALVATORE									
CURSI CESARE									
CUTRUFO MAURO	C	F							
D'ALI' ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
D'ALIA GIANPIERO									A
D'AMBROSIO GERARDO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
D'AMBROSIO LETTIERI LUIGI	C	F	C	C	C	C	C	F	F
DAVICO MICHELINO	M	M	M	M	M	M	M	M	F
DE ANGELIS CANDIDO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
DE ECCHER CRISTANO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
DE FEO DIANA		F	C	C	C	C	C	F	F
DE GREGORIO SERGIO									
DE LILLO STEFANO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
DE LUCA VINCENZO									
DE SENA LUIGI	F	C	F	F	F	F	F	C	C
DE TONI GIANPIERO	F	C	F	F	F	F		C	C
DEL VECCHIO MAURO	F	C	F		F	F	F	C	C
DELLA MONICA SILVIA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
DELLA SETA ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	C
DELL'UTRI MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DELOGU MARIANO	C	F	C	C	C		C	F	F
DI GIACOMO ULISSE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
DI GIOVAN PAOLO ROBERTO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
DI NARDO ANIELLO	F	C	F	F	F	F	F	C	
DI STEFANO FABRIZIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
DIGILIO EGIDIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
DINI LAMBERTO				C	C	C		F	F
DIVINA SERGIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
DONAGGIO CECILIA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
D'UBALDO LUCIO			F	F	F	F	F	C	C
ESPOSITO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
FASANO VINCENZO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
FAZZONE CLAUDIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
FERRANTE FRANCESCO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
FERRARA MARIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
FILIPPI ALBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FILIPPI MARCO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
FINOCCHIARO ANNA		C	F	F	F	F	F	C	C
FIORONI ANNA RITA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
FIRRARELLO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
FISTAROL MAURIZIO	F	C	F	F		F		C	
FLERES SALVO	C	F	C	C	C	C	C	F	F

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 12

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
FLUTTERO ANDREA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
FOLLINI MARCO	F	C	F	F	F	F	F	C	
FONTANA CINZIA MARIA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
FOSSON ANTONIO	A	A	A	A	A	A	A	A	A
FRANCO PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
FRANCO VITTORIA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GALIOTO VINCENZO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
GALLO COSIMO	C	F		C	C	C	C	F	F
GALLONE MARIA ALESSANDRA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
GALPERTI GUIDO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GAMBA PIERFRANCESCO E. R.	C	F	C	C	C	C	C	F	F
GARAVAGLIA MARIAPIA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GARAVAGLIA MASSIMO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
GARRAFFA COSTANTINO	F	C	F	F	F	F		C	C
GASBARRI MARIO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GASPARRI MAURIZIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
GENTILE ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
GERMONTANI MARIA IDA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
GHEDINI RITA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GHIGO ENZO GIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
GIAI MIRELLA		C	F	F	F	F	F	C	
GIAMBRONE FABIO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GIARETTA PAOLO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GIORDANO BASILIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
GIOVANARDI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIULIANO PASQUALE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
GRAMAZIO DOMENICO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
GRANAIOLA MANUELA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
GRILLO LUIGI	C	F		C	C	C	C	F	F
GUSTAVINO CLAUDIO									
ICHINO PIETRO	F	C	F	F		F	F	C	C
INCOSTANTE MARIA FORTUNA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
IZZO COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
LANNUTTI ELIO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
LATORRE NICOLA	F	C							
LATRONICO COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
LAURO RAFFAELE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
LEDDI MARIA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
LEGNINI GIOVANNI	F	C	F	F	F	F	F	C	C
LENNA VANNI	C	F	C	C	C	C	C	F	F
LEONI GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
LEVI MONTALCINI RITA									
LI GOTTI LUIGI	F	C	F	F	F	F	F	C	C
LICASTRO SCARDINO SIMONETTA	C	F	C	C	C	C	C	F	F

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 13

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
LIVI BACCI MASSIMO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
LONGO PIERO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
LUMIA GIUSEPPE	F	C	A	F	F	F	F	A	
LUSI LUIGI	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MAGISTRELLI MARINA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MALAN LUCIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTOVANI MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARAVENTANO ANGELA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MARCENARO PIETRO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MARCUCCI ANDREA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MARINARO FRANCESCA MARIA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MARINI FRANCO	F	C							
MARINO IGNAZIO ROBERTO									
MARINO MAURO MARIA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MARITATI ALBERTO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MASCITELLI ALFONSO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MASSIDDA PIERGIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MATTEOLI ALTERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MAURO ROSA ANGELA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MAZZARACCHIO SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MAZZATORTA SANDRO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MAZZUCONI DANIELA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MENARDI GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MERCATALI VIDMER	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MESSINA ALFREDO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MICHELONI CLAUDIO	F	C	F	F	F	F	F		
MILANA RICCARDO									
MOLINARI CLAUDIO	A	C	F	F	F	F	F	C	C
MONGIELLO COLOMBA									
MONTANI ENRICO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MONTI CESARINO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MORANDO ENRICO		C	F	F		F	F	C	C
MORRA CARMELO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MORRI FABRIZIO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
MUGNAI FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MURA ROBERTO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
MUSI ADRIANO									
MUSSO ENRICO		F	C	C	C	C		F	F
NANIA DOMENICO									
NEGRI MAGDA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
NEROZZI PAOLO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
NESPOLI VINCENZO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
NESSA PASQUALE	C	F	C	C	C	C	C	F	F

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 14

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
OLIVA VINCENZO	C	F	C	C	C	C	C	A	F
ORSI FRANCO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
PALMA NITTO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	F
PALMIZIO ELIO MASSIMO	C	F	C	C	C		C	F	F
PAPANIA ANTONINO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
PARAVIA ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	F	
PARDI FRANCESCO	F	C							
PASSONI ACHILLE	F	C	F	F	F	F	F	C	C
PASTORE ANDREA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
PEDICA STEFANO									
PEGORER CARLO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
PERA MARCELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PERDUCA MARCO									
PERTOLDI FLAVIO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
PETERLINI OSKAR	F	A	F	A	F	F	F	A	A
PICCIONI LORENZO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
PICCONE FILIPPO	A	F	C	C	C	C	C	F	F
PICHETTO FRATIN GILBERTO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
PIGNEDOLI LEANA									
PININFARINA SERGIO									
PINOTTI ROBERTA	F	C	F	F	F	F	F	C	
PINZGER MANFRED	A	A	A	A	A	A	A	F	A
PISANU BEPPE	C	F	C	C		C	C	F	
PISCITELLI SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
PISTORIO GIOVANNI	C	F	C	C	C	C	C	A	F
PITTONI MARIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
POLI BORTONE ADRIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PONTONE FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
PORETTI DONATELLA									
POSSA GUIDO	C	F		C	C	C	C	F	F
PROCACCI GIOVANNI	F	C	F	F	F	F	F	C	
QUAGLIARIELLO GAETANO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
RAMPONI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RANDAZZO NINO	F	C	F	F	F	F	F	C	
RANUCCI RAFFAELE	F	C	F	F	F	F	F	C	
RIZZI FABIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
RIZZOTTI MARIA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
ROILO GIORGIO	F	C	F	F	F		F	C	C
ROSSI NICOLA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
ROSSI PAOLO	F	C	F	F	F	F		C	C
RUSCONI ANTONIO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
RUSSO GIACINTO	F	C	F	F	F	F	F	C	
RUTELLI FRANCESCO									
SACCOMANNO MICHELE	C	F	C	C	C	C	C	F	F

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 15

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
SACCONI MAURIZIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
SAIA MAURIZIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
SALTAMARTINI FILIPPO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
SANCIU FEDELE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
SANGALLI GIAN CARLO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
SANNA FRANCESCO	F	C	F	F				C	C
SANTINI GIACOMO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
SARO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
SARRO CARLO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
SBARBATI LUCIANA	F	C	F	F	F	F	F	C	
SCALFARO OSCAR LUIGI									
SCANU GIAN PIERO									
SCARABOSIO ALDO	C	F							F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
SCHIFANI RENATO									
SCIASCIA SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
SERAFINI ANNA MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SERAFINI GIANCARLO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
SERRA ACHILLE	F	C	F	F	F	F	F	C	
SIBILIA COSIMO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
SIRCANA SILVIO EMILIO									
SOLIANI ALBERTINA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
SPADONI URBANI ADA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
SPEZIALI VINCENZO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
STANCANELLI RAFFAELE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
STRADIOTTO MARCO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
TANCREDI PAOLO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
TEDESCO ALBERTO									
THALER AUSSERHOFER HELGA		A	A	A		A			A
TOFANI ORESTE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
TOMASELLI SALVATORE	F	C	F	F	F	F	F	C	C
TOMASSINI ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
TONINI GIORGIO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
TORRI GIOVANNI	C	F	C	C	C	C	C	F	F
TOTARO ACHILLE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
TREU TIZIANO	F	C	F	F	F	F	F	C	C
VACCARI GIANVITTORE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
VALDITARA GIUSEPPE			C	C		C		F	F
VALENTINO GIUSEPPE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
VALLARDI GIANPAOLO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
VALLI ARMANDO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
VERONESI UMBERTO									
VETRELLA SERGIO	C	F	C	C	C	C	C	F	F

Seduta N. 0345 del 03/03/2010 15.59.08 Pagina 16

Totale votazioni 29

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 000021 alla n° 000029								
	021	022	023	024	025	026	027	028	029
VICARI SIMONA	C	F	C	C	C	C	C	F	F
VICECONTE GUIDO		F	C	C	C	C	C	F	F
VIESPOLI PASQUALE	C	F	C	C	C	C	C	F	F
VILLARI RICCARDO									
VIMERCATI LUIGI	F	C	F	F	F	F	F	C	C
VITA VINCENZO MARIA	F	C	F	F	F	F	F	C	C
VITALI WALTER	F	C	F	F	F		F	C	F
VIZZINI CARLO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
ZANDA LUIGI		C	F	F	F	F	F	C	C
ZANETTA VALTER	C	F	C	C	C	C	C	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	F	C	C	C	C	C	F	F
ZAVOLI SERGIO	F	C	F	F	F	F	F	C	

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Boscetto, Caliendo, Caselli, Castelli, Ciampi, Ciarrapico, Cicolani, Compagna, Davico, Dell'Utri, Alberto Filippi, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Palma, Pera, Poli Bortone, Ramponi e Viespoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bianconi e Anna Maria Serafini, per partecipare a una conferenza internazionale; Gamba, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella Composizione delle Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Vladimiro Crisafulli ed entra a farne parte il senatore Paolo Rossi;

10ª Commissione permanente: cessa di appartenervi il senatore Paolo Rossi ed entra a farne parte il senatore Vladimiro Crisafulli.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatori Pastore Andrea, Malan Lucio
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048)
(presentato in data 03/3/2010);

senatore Firrarello Giuseppe
Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049)
(presentato in data 03/3/2010);

senatori Amato Paolo, Cantoni Gianpiero Carlo
Disposizioni in materia di misure di contrasto alla pirateria marittima (2050)
(presentato in data 03/3/2010).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 26 febbraio 2010, ha inviato, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, relativa all'anno 2009.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 4ª Commissione permanente (*Doc*. XXXIII, n. 2).

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettere in data 12 e 18 febbraio 2010, sono state inviate, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le relazioni sull'attività svolta nell'anno 2009 dai seguenti Garanti del contribuente:

per la regione Sicilia (Atto n. 334);
per la regione Emilia Romagna (Atto n. 335);
per la regione Campania (Atto n. 336).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria degli enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 23 e 26 febbraio 2010, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV SpA), per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 169);

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali, per gli esercizi dal 2004 al 2007. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 170);

del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra Governo italiano e Organizzazioni Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, per gli esercizi dal 2006 al 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 171);

della CONSIP SpA, per l'esercizio 2008. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 172).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Compagna ha aggiunto la propria firma alla mozione 1-00254 della senatrice De Feo ed altri.

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BERTUZZI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

la società IGS di Ruina di Ro (Ferrara) è stata messa in stato di liquidazione a causa della pessima gestione imprenditoriale del socio di maggioranza, il quale, dal momento dell'acquisizione avvenuta nel novembre 2008 dallo stato commissariale della BBS SpA, non ha mai presentato alle parti sociali il piano industriale per il rilancio dell'azienda e per la conseguente ripresa delle attività lavorative in luogo degli ammortizzatori sociali;

a seguito di difficoltà di ordine finanziario, si è protratto lo stato di crisi, sino ad arrivare alla sospensione delle utenze, riattivate in questi giorni a seguito di un'azione forte e coordinata degli enti locali nei confronti delle aziende di erogazione;

la società stessa mantiene tuttora in essere contratti per la produzione pari ad un valore di circa 10.000.000 euro per il 2010, corrispondenti a 200.000 cerchioni in lega per auto per committenti nordeuropei, occupando 200 addetti, al cui destino occupazionale sono pure collegati quelli di altri 120 lavoratori della BBS in cassa integrazione da fine 2008;

lo stato di liquidazione garantisce, ove possibile, la continuità aziendale;

si è consapevoli dell'enorme patrimonio rappresentato dalle competenze e dalla professionalità dei lavoratori, nonché dal *know how* del complesso aziendale per il territorio locale e provinciale,

l'interrogante è venuta a conoscenza dell'intenzione di Volkswagen, committente di un fondamentale ordine di 150.000 cerchioni, di interrompere il contratto, decretando di fatto la sospensione, che diventerebbe con ogni probabilità definitiva, della produzione della IGS SpA,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano verificare la reale situazione produttiva della IGS SpA di Ruina di Ro;

se ritengano opportuno attivare tutti gli strumenti, anche di mediazione, per facilitare la ripresa dei rapporti con Volkswagen SpA, al fine di assicurare la continuità produttiva aziendale.

(3-01196)

CIARRAPICO, AMORUSO, CALIGIURI, CURSI, DE GREGORIO, GERMONTANI, GRAMAZIO, PALMIZIO, PARAVIA, PICCONE. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la società Progetto immobiliare Srl di Correggio (Reggio Emilia) ha presentato un progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi nel Comune di Villa Santa Lucia (Frosinone);

il 10 febbraio 2010 il Consiglio comunale con delibera n. 1 ha espresso all'unanimità una decisa e definitiva contrarietà alla realizzazione di detto impianto;

il 16 febbraio 2010 al Consiglio comunale di Cassino è stato presentato un ordine del giorno con il quale si è chiesto «di annullare tutte le procedure autorizzative, di procedere ad una approfondita valutazione del progetto e, infine, di proporre un opportuno ricorso d'urgenza per chiedere la sospensiva e quindi l'annullamento della realizzazione progettuale in itinere»;

nel verbale della Consulta dei sindaci del Lazio meridionale (COSILAM), riunitasi in seduta straordinaria il 16 febbraio 2010, si legge che «la realizzazione di un impianto per il trattamento dei rifiuti pericolosi nell'area indicata è incompatibile con il ruolo assegnato a quella parte del territorio che nel piano regolatore (adottato dal Cosilam) viene specificamente destinato ad attività produttive e non a probabili discariche di materiali altamente pericolosi»;

tale incompatibilità è ancora più evidente: 1) «per la presenza di migliaia di persone addette agli opifici della zona, ma anche per la natura del territorio che annovera sorgenti d'acqua e una scarsità di ricambio d'aria, tanto che il superamento dei limiti massimi delle polveri sottili nell'aria è già frequente e superiore alle norme di legge e di altri territori»; 2) per «i dati statistici relativi alla popolazione della zona che evidenziano una situazione epidemiologica particolarmente critica in merito a malattie direttamente connesse al degrado ambientale»; 3) per «le procedure autorizzative messe in atto dalla proprietà proponente l'impianto» che «sono viziate da gravi omissioni, prima fra tutte il mancato coinvolgimento dei comuni tramite il deposito di tutto il materiale»; 4) poiché «nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale la società ha provveduto a tutte le misure di pubblicità in maniera limitativa»; 5) poiché «la Società proponente allo stato risulta operare solo nel campo delle bonifiche di amianto e dunque non è esperta nel trattamento dei materiali pericolosi; 6) l'impianto da realizzare e da inquadrare quindi come Prototipo»; infine, il sito individuato nel comune di Villa santa Lucia si configurerebbe come discarica autorizzata per materiali provenienti da tutta Italia;

considerato che:

un impianto simile a quello che dovrebbe essere realizzato nel Comune di Villa Santa Lucia esiste solo in Francia;

la tipologia di detto impianto e ad alta pericolosità e pertanto la sua costruzione non dovrebbe essere «sperimentata» su un territorio gia

sfruttato dal punto di vista ambientale e, per di pia, ad opera di un'impresa che sarebbe priva delle necessarie competenze tecniche;

rilevato che:

il rifiuto contente amianto non è oggetto di alcuna forma di recupero;

i cittadini residenti nelle aree interessate alla realizzazione di detto progetto hanno manifestato vivacemente la loro contrarietà alla realizzazione dell'opera,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti al Ministro in indirizzo tutto quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se ritenga di dover intervenire, con urgenza e nelle sedi che riterrà più opportune, nei modi e con i mezzi che riterrà pia idonei, affinché vengano sospese tutte le procedure in *itinere* in attesa di: a) accertare la sussistenza di ogni garanzia e sicurezza per i cittadini dei comuni interessati alla realizzazione dell'impianto; b) verificare, di concerto con le parti interessate, la regolarità delle procedure fin qui svolte, accertando soprattutto la compatibilità ambientale di detto impianto con il sito sul quale dovrebbe insistere;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire al fine di verificare eventuali inadempienze, le relative responsabilità, le relative responsabilità e, nel caso, se e come intenda sanzionarle.

(3-01197)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE TONI, DI NARDO, BELISARIO, CAFORIO. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

Grandi Stazioni SpA ha il compito di riqualificare, ristrutturare, valorizzare e gestire i complessi immobiliari delle 13 stazioni più grandi d'Italia, che saranno riconsegnati a Rete ferroviaria italiana (RFI) al termine del mandato quarantennale previsto per il 2040: Milano centrale, Torino porta Nuova, Genova Brignole e Genova piazza Principe, Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia, Verona porta Nuova, Bologna centrale, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini, Napoli centrale, Bari centrale e Palermo centrale;

il «Programma Grandi Stazioni» si articola in due tipologie di interventi: adeguamento funzionale per gli edifici di stazione e infrastrutture complementari ad essi;

il 14 marzo 2003, con delibera n. 10/03, il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha approvato i progetti definitivi di adeguamento funzionale per gli edifici di stazione, prevedendo il ricorso a fonti di finanziamento autonomamente reperite da Grandi Stazioni, ed i progetti preliminari delle infrastrutture complementari (comprendenti il sistema integrato di video-sorveglianza);

nelle sedute del 22 e 29 marzo 2006, con la delibera n.129 sono stati approvati dal Cipe i progetti definitivi delle infrastrutture complementari agli edifici di stazione;

Grandi Stazioni SpA, così come stabilito dalla delibera Cipe del 2003, sta procedendo nella realizzazione del programma citato per la parte relativa agli adeguamenti funzionali delle stazioni attraverso il ricorso all'uso dei volumi disponibili trasformati in locali commerciali;

gli interventi infrastrutturali complementari, il cui ammontare complessivo è pari a 233 milioni di euro, di cui 210 milioni di euro a carico dello Stato – come previsto dalla legge obiettivo – e 23 milioni di euro a carico di Grandi Stazioni SpA, sono invece quasi tutti bloccati;

risulta che Grandi Stazioni ha in corso un contenzioso con le imprese appaltatrici per circa 300 milioni di euro, e un pre-contenzioso per ulteriori 300 milioni di euro, con conseguenti gravi problemi con gli enti locali interessati, nonché con grave danno per l'utenza e per lo Stato che vede il denaro stanziato vanificarsi;

considerato che:

lo *status* degli interventi previsti per la stazione di Roma Termini fotografa la procedura utilizzata e conferma lo stato di inadempienza da parte di Grandi Stazioni SpA;

gli interventi finanziati con la delibera Cipe n. 129 del 2006 per la stazione di Roma Termini ammontano a 102.308.964 euro, di cui 5.616.626 euro per l'area di via Marsala – parcheggio interrato (1º livello) e sistemazioni esterne della stazione; 40.952.552 euro per la «Piastra» parcheggi sui binari (con accesso dal sottovia Cappellini); 55.546.513 euro per la «Piastra» servizi ferroviari (ampliamento galleria di testa) e collegamento in quota tra le due «piastre» (parcheggi e servizi); 743.308 euro per altre tipologie di intervento;

il contratto d'appalto tra Grandi Stazioni e le associazioni temporanee di imprese Salini Locatelli srl, Castelli lavori srl, Ircop srl è stato stipulato in data 10 settembre 2008 con importo di circa 82,7 milioni di euro;

dopo la stipula del contratto con l'appaltatore, non si è ancora proceduto alla consegna dei lavori, in attesa di una definitiva condivisione con RFI del piano di cantierizzazione dell'opera, particolarmente complesso in ragione delle interferenze con l'esercizio ferroviario;

sono al momento allo studio una serie di modifiche al progetto originario oggetto della gara, ai fini di un miglioramento della funzionalità e di una riduzione dell'impatto con l'esercizio ferroviario;

relativamente a tali modifiche, occorre tenere presente che le variazioni apportate contengono sostanziali modificazioni rispetto al progetto originariamente approvato dal Cipe, con nuovi costi e nuove spese;

tali variazioni apportate al progetto originario sono rilevanti sotto l'aspetto localizzativo, con il risultato che occorrerà attendere la conclusione di un nuovo *iter* di approvazione, corredato di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie, e la convocazione di una nuova conferenza dei

servizi ai sensi degli articoli 166 e 169 del decreto legislativo n. 163 del 2006,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda porre immediatamente fine ad un uso del denaro pubblico così scellerato, la cui spesa, da ultimo, è stata autorizzata dal Cipe quattro anni fa, e che, ad oggi, non risulta ancora impiegato come dovrebbe, essendo i lavori bloccati e alcuni progetti ancora in discussione;

come intenda vigilare sull'operato di Grandi Stazioni, affinché risolva un contenzioso con l'appaltatore che ammonta ad oltre 100 milioni di euro, solamente per la stazione di Roma Termini, senza compromettere i finanziamenti dello Stato – già assegnati – e soprattutto senza influire sulle modalità dei lavori a suo tempo individuate;

quali iniziative di competenza si intendano assumere nei confronti degli amministratori di Grandi Stazioni SpA, responsabili del perpetuarsi di una tale situazione.

(4-02801)

BENEDETTI VALENTINI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

l'Umbria intera – e non soltanto i lavoratori direttamente coinvolti, le organizzazioni sociali, le amministrazioni locali – segue con angoscia le sorti del polo industriale chimico Lyondell-Basell, del quale i vertici della multinazionale proprietaria annunciano l'imminente dismissione, che comporterebbe la disattivazione delle altre aziende (Novamont e Edison) e delle altre società di servizi interne al sito industriale (Scat, Mirachrome, Medei, Collerosso), e principalmente la crisi delle aziende rifornite Meraclon e Treofan, con la perdita di 1.000 posti di lavoro, tra diretti e indiretti strettamente collegati;

la dismissione, che darebbe luogo alla fine del polo chimico ternano, con pesante scadimento dell'intera rete e filiera dell'industria chimica italiana, lascia sconcertati di fronte alle importanti condizioni positive, tecniche e logistiche, del sito ternano, che ne raccomandano la prosecuzione, come dimostrano del resto i rilevanti utili realizzati anche nel 2009, oltre che negli anni precedenti,

si chiede di sapere:

quali iniziative e sedi di confronto con la multinazionale Lyondell-Basell, con le parti sociali, con la Regione Umbria e con gli enti locali il Governo abbia attivato e stia ulteriormente azionando, anche eventualmente con il sollecitato concorso dell'Eni, affinché, ciascuno contribuendo con l'assunzione di responsabilità istituzionalmente attribuita, siano prospettate e concretizzate soluzioni diverse dalla rovinosa chiusura del sito industriale chimico ternano e delle aziende da esso dipendenti;

a quali prospettive – dopo la doverosa solidarietà al territorio e alle maestranze che terranno una manifestazione nazionale a Terni il 5 marzo 2010, senza venature di propaganda politica e con adesione di tutte le sigle sindacali e associazioni cittadine – il Governo ritenga, nella correspon-

sabilità di tutti i soggetti coinvolti, di poter lavorare in vista di un rilancio del complesso chimico dell'area ternana, nel più ampio sistema della rete italiana, per il quale non sembrano mancare, pur in concomitanza di seri scompensi internazionali, significativi e solidi presupposti tecnici, logistici e commerciali.

(4-02802)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (cosiddetto decreto «milleproroghe» per l'anno 2010), all'articolo 1, comma 23-*quaterdecies*, convertito con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, proroga al 30 aprile 2010 il termine per l'integrazione documentale delle domande presentate dai soggetti interessati al fine della definizione delle procedure di riparto del 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2009 riguardante le «Disposizioni in materia di 5 per mille per l'anno finanziario 2009», all'articolo 1, comma 3, prevede il termine del 20 aprile 2009 per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti interessati al riparto della quota del 5 per mille; il comma 5 prevede il termine del 5 maggio 2009 per la correzione di eventuali errori e il comma 6 prevede il termine del 30 giugno 2009 per la presentazione della persistenza dei requisiti richiesti;

come si può evincere dalle disposizioni normative fin qui esposte, per l'anno 2009 non è prevista alcuna proroga,

si chiede di sapere:

per quale motivo il Governo abbia escluso l'anno 2009 da ogni proroga concessa per gli anni finanziari 2006, 2007 e 2008;

se non intenda intervenire per prorogare i termini per l'integrazione documentale e per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive anche per l'anno 2009 in modo da uniformare il trattamento degli anni e la legislazione.

(4-02803)

CARLINO, ROILO. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

in data 11 febbraio 2010 il gruppo McBride, multinazionale con base nel Regno Unito e tra i primi produttori europei di prodotti per la pulizia e l'igiene domestica, ha annunciato ufficialmente la definitiva chiusura, entro giugno 2010, del suo stabilimento di Solaro (Milano), specializzato nella produzione di detergenti e smacchiatori e acquisito circa dieci anni fa;

dei 126 dipendenti, prevalentemente tra i 40 e i 55 anni, solo 27 (tra cui 12 disabili) verranno ricollocati, mentre altri 18 saranno accompagnati al pensionamento attraverso gli ammortizzatori sociali;

nella comunicazione inviata dall'azienda alle rappresentanze sindacali unitarie e ad Assolombarda la chiusura dello stabilimento viene giustificata adducendo varie motivazioni, tra le quali un andamento econo-

mico in perdita negli ultimi cinque anni e un *trend* di volumi e fatturato non in grado di compensare un continuo incremento dei costi;

considerato che:

risulta agli interroganti, secondo quanto affermato anche dalle rappresentanze sindacali, che la chiusura dello stabilimento di Solaro sarebbe dovuta non tanto a difficoltà economiche o alla mancanza di commesse quanto ad una politica che prevedrebbe il disimpegno dallo stabilimento e il trasferimento delle produzioni, in prospettiva di un cambio di destinazione urbanistica dell'area;

già da tempo il gruppo McBride aveva diminuito la produzione e di fatto azzerato gli investimenti presso lo stabilimento di Solaro, trasferendo inoltre gli uffici commerciale, *marketing* e ricerca e sviluppo presso lo stabilimento di Bagnatica (Bergamo), acquisito nel 2006 e presso il quale dovrebbero essere trasferiti, peraltro con condizioni contrattuali meno favorevoli, i pochi lavoratori da ricollocare;

più volte sollecitato, nei mesi scorsi, da parte delle organizzazioni sindacali a fornire chiarimenti sulle scelte e le prospettive aziendali, il gruppo avrebbe fornito poche ed incomplete risposte;

la zona di Solaro ha già pesantemente subito l'impatto della crisi economica, essendo state chiuse nel 2009 già altre fabbriche (Rhodia, Nylstar, Electrolux Zanussi) con gravissime ripercussioni sociali ed occupazionali,

si chiede di sapere quali azioni concrete il Governo intenda porre in essere al fine di promuovere un tavolo di confronto, con le parti sociali ed i soggetti istituzionali coinvolti ai vari livelli, finalizzato all'individuazione di una soluzione della vertenza McBride e alla salvaguardia dei livelli produttivi ed occupazionali di un'importante zona industriale come quella della Brianza.

(4-02804)

GIARETTA, ADAMO, AMATI, BAIO, BARBOLINI, BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, BUBBICO, CHITI, CHIURAZZI, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FERRANTE, GARAVAGLIA Mariapia, INCOSTANTE, LEGNINI, MARINO Mauro Maria, MARITATI, PINOTTI, SANNA, SBARBATI, STRADIOTTO, TOMASELLI, VIMERCATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, all'art. 4 (rubricato «Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane»), ha previsto l'emanazione, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, di un decreto di disciplina delle denominazioni di «panificio», «pane fresco» e «pane conservato»;

la suddetta disposizione normativa, ad oggi, non è ancora stata attuata con l'emanazione del prescritto regolamento ministeriale;

avviato sin dal 2007, presso il Ministero dello sviluppo economico, un tavolo di lavoro presieduto dal dottor Andrea Bianchi della Direzione

generale per la politica industriale e la competitività e aperto a tutte le associazioni di categoria (tra cui la Federazione italiana panificatori), si è pervenuti, a seguito di alcune riunioni, alla predisposizione di un testo di decreto condiviso;

da allora il procedimento si è inspiegabilmente arrestato, essendo stato solo di recente – per effetto delle iniziative della Federazione italiana panificatori, da ultimo anche concretatesi in una petizione popolare d'intesa con l'associazione Città del pane – riavviato il tavolo di concertazione i cui partecipanti, in occasione dell'incontro dell'11 febbraio 2010, hanno ribadito la condivisione sul testo di decreto ministeriale predisposto due anni prima;

considerato che:

il pane fresco artigianale tipico delle diverse realtà territoriali e delle diverse tradizioni è una presenza fondamentale, non solo come alimento, nella vita quotidiana di circa 40 milioni di italiani che entrano ogni giorno nei 25.000 panifici collocati in tutti i quartieri delle città ed in tutti i borghi del territorio rurale e che costituiscono un fitto reticolo di realtà produttive che, oltre a vendere un bene primario, rappresentano un vero e proprio presidio all'identità culturale del territorio;

accanto al pane fresco artigianale nei supermercati oggi è presente anche pane congelato, surgelato, parzialmente cotto congelato e parzialmente cotto surgelato, ottenuto da impasti che possono essere prodotti mesi prima e nelle più svariate parti del mondo;

stante l'attuale assenza di obblighi di informazione, il consumatore ha solo l'illusione di comprare pane fresco, magari perché caldo al momento dell'acquisto, ma in realtà non è in grado di distinguere se si tratta di un prodotto realizzato solo con farina, acqua e sale all'esito di una lievitazione che dura una notte intera, oppure di un pane semplicemente riscaldato realizzato anche con lievitanti ed additivi per resistere ai processi di congelazione, la quale può durare anche due anni;

la richiamata disposizione è stata adottata proprio con l'obiettivo di consentire ai cittadini consumatori di distinguere il pane prodotto secondo un processo di produzione continuo dal pane a durabilità prolungata;

pertanto l'ulteriore ritardo nell'emanazione della disciplina regolamentare normativamente prevista danneggia gravemente i cittadini consumatori oltre al patrimonio agro-alimentare tradizionale e mette a rischio un intero settore del valore di 7 miliardi di euro per 400.000 addetti, con 25.000 piccole imprese che sfornano in media 100 chilogrammi di pane al giorno ciascuna,

si chiede di sapere se e quando il Governo intenda adottare il decreto di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 223 del 2006, per difendere la trasparenza nella produzione del pane e per tutelare i consumatori, disciplinando l'indicazione del metodo di produzione e delle modalità di conservazione e consumo, nonché specificando quali forni potranno legittimamente recare, sulla propria insegna, la denominazione di «panificio», per aggiun-

gere elementi di qualificazione ad un'attività produttiva che, altrimenti, rischierebbe di «deprofessionalizzarsi».

(4-02805)

LANNUTTI, D'UBALDO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

dalle dichiarazioni alla stampa di Giovanni Bazoli si apprende che il direttore generale di Mittel, Giovanni Gorno Tempini, sarebbe stato indicato dal Ministro dell'economia e delle finanze quale futuro amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione in scadenza nel mese di aprile 2010;

lo statuto della Cassa lascia la scelta dell'amministratore delegato al Ministero dell'economia, azionista al 70 per cento, mentre 66 fondazioni bancarie hanno il 30 per cento ed esprimono il presidente;

come si legge sul quotidiano «la Repubblica» del 3 marzo 2010, Gorno Tempini lavorerebbe per Giulio Tremonti, che aveva già apprezzato in passato il lavoro del braccio destro Vittorio Grilli, e punta su di lui per realizzare i 50 miliardi di investimenti previsti dalla «banca del governo»;

la funzione della Cassa depositi e prestiti, che amministra oltre 180 miliardi di euro del risparmio postale frutto del sudore di tante piccole «formichine» che operano anche nei paesi sperduti e non serviti dalle banche, è duplice: da un lato con la cosiddetta gestione ordinaria supporta investimenti per opere, impianti, reti destinate a fornire servizi pubblici e si finanzia emettendo obbligazioni, dall'altro con la cosidetta gestione straordinaria finanzia gli investimenti degli enti pubblici, delle Regioni, degli enti locali, Province, eccetera, tramite l'emissione di titoli come i buoni fruttiferi postali, sfruttando la rete di raccolta delle Poste italiane;

il direttore generale di Mittel sarebbe destinato a subentrare all'attuale amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, Massimo Varazzani, che circa un anno fa, dopo la riforma della Cassa approvata dal Parlamento, venne nominato con la modifica dello statuto con un contratto di durata triennale;

dopo la nomina di Varazzani è stato presentato un piano industriale tendente ad utilizzare fondi della Cassa depositi e prestiti anche per investimenti pubblici con la finalità di far ripartire l'economia;

considerato che:

come si legge nel citato articolo di «la Repubblica» è «un altro tassello del grande tavolo spartitorio» che si compone e la nomina del direttore generale della Mittel appare misteriosa se non viene messa in relazione alla «congiunzione astrale» che entro due mesi farà riscrivere i vertici di Cassa depositi e prestiti, Intesa Sanpaolo, Abi. Solo in un maxi tavolo, e nell'ottica di uno scambio su altri *dossier*, si giustifica la nomina romana del *manager* di Bazoli;

Giovanni Bazoli è attualmente presidente del Consiglio di sorveglianza della banca Intesa Sanpaolo e presidente della finanziaria Mittel;

a ricoprire la carica di vicepresidente del gruppo Mittel è Romani Zaleski, finanziere franco-polacco che, come richiamato dall'interrogante

nell'atto di sindacato ispettivo 4-00858, nonostante non abbia mai fatto chiarezza sulla ragnatela delle *holding* partecipate dal suo gruppo in Italia e all'estero, continua ad essere beneficiario di crediti illimitati dai principali istituti bancari quando Intesa Sanpaolo, Unicredit, Mps, Ubi e Bpm, creditrici della «Carlo Tassara», *holding* che, facenti capo a Zaleski, dettero il via libera alla ristrutturazione dei debiti della stessa approvando il passaggio ai loro istituti dei crediti concessi precedentemente dai gruppi esteri Bnp Paribas e Royal Bank of Scotland per l'ammontare di 1,6 miliardi, di cui era stato chiesto il rientro,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi ad avviso del Ministro in indirizzo per cui sono sempre i soliti nomi, esponenti degli esclusivi interessi dei maggiori istituti bancari, ad essere candidati in ruoli di vertice anche quando si tratta di condurre un ente pubblico che ha il compito di investire non un risparmio destinato agli investimenti, ma un risparmio anche di ordine previdenziale e produttivo, destinato a finanziare anche le opere pubbliche;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che tale risparmio non possa essere messo a repentaglio da gestioni non sempre improntate alla trasparenza come nel richiamato caso Zaleski;

quali siano le ragioni della revoca della nomina di Massimo Varazzani prima della scadenza e quanto sia l'ammontare dei costi di tale revoca;

se sia previsto dallo statuto che le fondazioni bancarie, oltre a nominare il presidente, debbano designare anche l'amministratore delegato e se sia opportuno che tali nomine vengano fatte e annunciate a mezzo stampa e non nelle competenti sedi parlamentari che avrebbero il dovere di conoscere preventivamente le ragioni di ordine politico oltre che economico che porterebbero alla revoca di Varazzani;

se tale revoca annunciata sia in qualche caso giustificata da eventuali inadempienze dell'amministratore delegato Varazzani o sia esclusivamente di ordine politico-clientelare per accontentare i *desiderata* della fondazioni bancarie ed in particolare del presidente del Consiglio di sorveglianza della banca Intesa Sanpaolo, Giovanni Bazoli.

(4-02806)

LANNUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

si apprende da notizie di stampa (si veda il settimanale «L'Espresso» del 26 febbraio 2010) che, in data 7 dicembre 2007, Erasmo Lorenzetti avrebbe scritto, con grande anticipo, e sigillato la lettera con i nomi della società che avrebbe vinto l'appalto per l'organizzazione del G8 del 2009 e dei dirigenti dello Stato che avrebbero gestito e controllato le grandi opere, elencati sotto il titolo «Pacchetto Bertolaso e, tra questi, proprio Angelo Balducci, il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici arrestato il 10 febbraio 2010;

il generale Lorenzetti, ora ufficiale della riserva, ha lavorato fino al 31 dicembre 2008 come consulente a titolo gratuito della Presidenza del Consiglio dei ministri e, come ultimo incarico, si è occupato del progetto di informatizzazione della pubblica amministrazione in Iraq;

la rivista «L'Espresso» seppe casualmente dell'esistenza della «Busta profetica» nel dicembre 2009 durante la preparazione dell'inchiesta «Protezione civile super spa» pubblicata il 21 dicembre 2009 e dopo numerose insistenze convinse il generale Lorenzetti ad aprire la busta ancora in suo possesso davanti a una telecamera;

la ripresa filmata fu fatta alle ore 18.50 di mercoledì 16 dicembre 2009. Quel giorno il generale raccontò al giornalista di avere consegnato la seconda busta al Capo ripartizione del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione attraverso la sua Capo segreteria;

nell'inchiesta di dicembre 2009 «L'Espresso» rivelò la vicenda della busta, ma decise di non pubblicare per il momento il filmato per tutelare l'identità dell'autore che aveva chiesto la protezione e l'applicazione del segreto professionale;

dopo le smentite di Renzo Turatto, Capo dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione, e il comunicato di Vittorio Pezzuto, portavoce del ministro Brunetta, intitolato «La replica di Gatti fa sbellicare dalle risate», il generale Lorenzetti ha autorizzato «L'Espresso» a rivelare il suo nome;

secondo quanto racconta oggi il generale Lorenzetti la busta sigillata che aveva consegnato al Ministero gli è stata restituita «due settimane or sono», quindi dopo la pubblicazione dell'inchiesta di dicembre 2009;

in particolare Lorenzetti ha intuito chi avrebbe vinto e diretto gli appalti per il G8 perché, rivela, che a partire dal vertice di Genova molti grandi eventi, per la parte congressuale, sono stati appannaggio del gruppo Triumph di Maria Criscuolo;

alle domande de «L'Espresso» il generale precisa che dopo il vertice di Genova vi fu un'inchiesta da parte della Guardia di finanza nel corso della quale egli fu interrogato. Le domande vertevano su chi avesse «preso» la ditta Triumph, ma in quel caso Lorenzetti non fu in grado di dare lumi. Ribadisce, però, che i nomi di chi avrebbe diretto i lavori erano prevedibili sulla base di considerazioni logiche visto che sin dalla fine del Giubileo (nel 2000) apparivano quasi sempre gli stessi;

considerato che, come riportato da «il Fatto Quotidiano» il 26 febbraio 2010, il gruppo Triumph fattura 20 milioni di euro ogni anno grazie anche all'organizzazione di tutti gli eventi governativi e la Triumph gira poi parte dei servizi di *catering* alla Rlj di Stefano Ottaviani, genero di Gianni Letta. Triumph e Ottaviani, come scrive «L'Espresso», hanno ricevuto un milione di euro a testa per il G8 de L'Aquila. Anche nel precedente G8 di Genova, nel 2001, tutti sapevano che avrebbe vinto Maria Criscuolo e infatti Triumph ottenne l'appalto per l'ospitalità delle delegazioni senza l'espletamento di una gara d'appalto,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei motivi che possano giustificare l'acquisizione da parte del gruppo Triumph dell'organizzazione di ogni evento governativo, anche in qualità di *general contractor*;

se non ritenga che, al di là dell'eccezionalità che indubbiamente caratterizza un grande evento quale il G8, l'indizione e l'effettuazione di regolari gare tra diversi soggetti proponenti potrebbe garantire una più ampia selezione delle offerte con conseguente possibile risparmio di spesa.

(4-02807)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che:

le norme legislative di istituzione e organizzazione del Servizio sanitario nazionale prevedono che il Governo, su proposta del Ministro della salute, predisponga e adotti il Piano sanitario nazionale che costituisce il documento di riferimento per tutto il sistema sanitario del Paese, per tutti gli operatori sanitari in materia di organizzazione sanitaria e strumento di tutela della salute per i cittadini;

ciò è previsto in particolare all'art. 1, commi 9-11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come integrato e aggiornato dalle successive leggi in materia;

la situazione relativa all'approvazione dei Piani sanitari nazionali negli ultimi 12 anni è così riassumibile (fonte: Ministero della salute): il Piano sanitario nazionale (PSN) riferito al triennio 1998-2000 è stato pubblicato nel 1998; il PSN riferito agli anni 2001-2003 è stato pubblicato nel 2001; il PSN riferito agli anni 2003-2005 è stato pubblicato nel 2003; il PSN riferito agli anni 2006-2008 è stato pubblicato nel 2006;

secondo l'art. 1, comma 9, il Piano sanitario nazionale 2009-2011 sarebbe dovuto essere predisposto entro il mese di novembre 2008 ed entrare in vigore per il 2009;

ad oggi non risulta predisposto ed adottato alcun Piano sanitario nazionale per il triennio 2009-2011;

l'intero sistema sanitario del Paese è privo di questo importantissimo riferimento di politica sanitaria e di salute,

si chiede di sapere:

quali siano i gravissimi impedimenti per i quali il Ministro in indirizzo, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Governo nel suo complesso consentono che permanga in questa grave situazione di «illegalità» determinata dall'assenza del Piano sanitario nazionale;

per quali motivi il Ministro non abbia sentito il dovere di dare comunicazione al Parlamento di come intende risolvere, dopo averla determinata, questa gravissima situazione che porta danno all'intero sistema sanitario nazionale ed indebolisce fortemente ogni possibile politica di tutela della salute dei cittadini.

(4-02808)

€ 12,40